

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 luglio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (17CE1449).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (17CE1450).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (17CE1451).....</u>	Pag. 57
<u>Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali (17CE1452).....</u>	Pag. 92
<u>Regolamento (UE) 2017/894 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini (17CE1453).....</u>	Pag. 117
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (17CE1454).....</u>	Pag. 120
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (17CE1455).....</u>	Pag. 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/897 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1456).....</u>	Pag. 126




<u>Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli (17CE1457)..</u>	Pag. 128
<u>Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (17CE1458).....</u>	Pag. 131
<u>Decisione (UE) 2017/900 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa all'istituzione del gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» presieduto dal segretariato generale del Consiglio (17CE1459).....</u>	Pag. 138
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (17CE1460).....</u>	Pag. 140
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/902 della Commissione, del 23 maggio 2017, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3252] (17CE1461).....</u>	Pag. 143
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/903 della Commissione, del 23 maggio 2017, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3324] (17CE1462).....</u>	Pag. 189

Publicati nel n. L 138 del 25 maggio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/890 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2017

che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.



ALLEGATO

La persona di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunta all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014.

A. Persone

- «12. Abdoulaye HISSÈNE (*alias*: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hisséin; c) Hissène Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU: 17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere «PK5» (3° distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:*Informazioni supplementari:*


Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere «PK5» di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i «nairobi» dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere «PK 12», le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.



Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.»

17CE1449



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b) e c), lettera d), punti i), da iii) a vi), viii), x), xi) e xii), e lettera e), punto i), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c), d) e da f) a j), l'articolo 181, paragrafo 2, l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) Al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e di promuovere una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe incoraggiare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni. Ciò deve avvenire nel rispetto delle strutture giuridiche e amministrative nazionali.
- (3) È opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione. Le organizzazioni di produttori dovrebbero disporre delle strutture necessarie a garantire il loro funzionamento. Inoltre, per l'attuazione di un programma operativo, le organizzazioni di produttori dovrebbero essere tenute a raggiungere un valore minimo di produzione commercializzata, che dovrebbe essere stabilito dallo Stato membro al fine di garantire l'efficienza del sostegno ricevuto e contribuire in tal modo a rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli.
- (4) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno vi sia stabilità. L'adesione ad un'organizzazione di produttori dovrebbe quindi avere una durata minima. È opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali può acquistare efficacia il recesso del socio.
- (5) Se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci, mediante filiali o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).



- (6) Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori dovrebbero avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e da garantire una distribuzione più equa dei vantaggi che ne derivano lungo la catena di approvvigionamento. Tuttavia è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo. È opportuno favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e a tale riguardo dovrebbe essere consentito a queste organizzazioni di commercializzare ortofrutticoli acquistati esclusivamente da un'altra organizzazione di produttori riconosciuta purché il valore di tale produzione non sia contabilizzato nel valore della produzione commercializzata ai fini dell'attività principale e di altre attività.
- (7) Sebbene l'attività principale di un'organizzazione di produttori consista nella concentrazione dell'offerta e nell'immissione sul mercato dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta, in alcuni casi i soci produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale della loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori, previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni dello Stato membro e dell'organizzazione di produttori. La percentuale complessiva di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori non dovrebbe superare una soglia massima.
- (8) È opportuno specificare ulteriormente le disposizioni in materia di esternalizzazione ove le attività siano esternalizzate a soggetti strettamente connessi alle organizzazioni di produttori.
- (9) Per agevolare la concentrazione dell'offerta è opportuno promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.
- (10) Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni possa essere consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori.
- (11) Per garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, gli Stati membri dovrebbero prendere misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione o delle azioni o del capitale dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione. La responsabilità democratica è già garantita qualora i soggetti abbiano una forma giuridica che la richiede in conformità della normativa nazionale, prima di essere riconosciuti come organizzazione di produttori. Negli altri casi gli Stati membri dovrebbero fissare la percentuale massima dei diritti di voto o di partecipazione azionaria ed effettuare gli opportuni controlli.
- (12) È opportuno stabilire norme relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Per coerenza è opportuno che tali norme riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.
- (13) Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi è opportuno definire chiaramente il valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, specificando norme su quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si debba calcolare il valore della produzione. A fini di controllo e di semplificazione è opportuno utilizzare un tasso forfettario per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Tale tasso forfettario dovrebbe essere calcolato sulla base del valore del prodotto di base, ossia gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, al quale si aggiunge il valore unicamente di quelle attività che non costituiscono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i volumi di ortofrutticoli necessari per la produzione di ortofrutticoli trasformati variano notevolmente a seconda dei gruppi di prodotti, i valori forfettari applicabili dovrebbero rispecchiare tali differenze. Anche nel caso degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione che sono trasformati in erbe aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che corrisponda esclusivamente al valore del prodotto di base. Il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe attenuare le fluttuazioni annuali o l'insufficienza di dati ed evitare un doppio conteggio, in particolare nel caso delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle loro associazioni. Per evitare abusi nell'applicazione del regime è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori, come regola generale, di modificare il metodo di fissazione del periodo di riferimento nel corso di un dato programma.
- (14) Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni o capitale in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le regole per il calcolo del valore di tale produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali dovrebbero essere le stesse dell'organizzazione di produttori.



- (15) Per garantire l'uso corretto dell'aiuto, è opportuno stabilire norme che disciplinino la gestione e la contabilità dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile, a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo.
- (16) È opportuno adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Lo scopo dovrebbe essere ottimizzare l'assegnazione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia. È opportuno anche adottare disposizioni intese ad evitare il doppio finanziamento della stessa azione mediante altri regimi di sostegno, quali programmi di sviluppo rurale o di promozione.
- (17) Per motivi di sicurezza finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte e un elenco non esaustivo delle operazioni che possono essere coperte dai programmi operativi. Dovrebbero essere stabilite disposizioni riguardanti le spese ammissibili, l'uso di tassi forfettari e tabelle di costi unitari, nonché gli investimenti. L'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce una serie di obiettivi per i programmi operativi, compresi obiettivi riguardanti i prodotti sia freschi sia trasformati. Al fine di garantire che tali obiettivi siano conseguiti, è opportuno stabilire le condizioni alle quali le azioni connesse alla trasformazione degli ortofrutticoli in ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno. Per quanto riguarda gli investimenti realizzati nelle singole aziende, è opportuno stabilire disposizioni per il recupero del valore residuo nei casi in cui un socio si dimetta dall'organizzazione di produttori.
- (18) Benché i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori siano soggetti alle stesse regole applicabili ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori, determinati requisiti dovrebbero essere applicati a livello delle organizzazioni di produttori aderenti.
- (19) Per permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità e delle misure e azioni che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse, è opportuno stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.
- (20) È opportuno stabilire una procedura che permetta di modificare i programmi operativi per gli anni successivi, in modo da adeguarli per tener conto di eventuali condizioni nuove, non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali, tutte le modifiche dovrebbero essere subordinate a determinati limiti e condizioni, da definirsi dagli Stati membri, e all'obbligo di comunicare le modifiche alle autorità competenti.
- (21) Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. In caso di cessazione di un programma operativo o di revoca del riconoscimento, su base volontaria o obbligatoria, o di scioglimento di un'organizzazione di produttori, è necessario garantire che gli obiettivi per i quali è stato versato l'aiuto siano stati conseguiti; in caso contrario gli aiuti erogati dovrebbero essere rimborsati al Fondo europeo agricolo di garanzia.
- (22) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. La presenza di eccedenze anche non eccessive può creare turbative considerevoli sul mercato. È pertanto opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla portata e all'applicazione di misure di prevenzione e gestione delle crisi per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È opportuno che tali disposizioni offrano, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e consentano agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, tali disposizioni dovrebbero prevenire gli abusi dell'aiuto finanziario dell'Unione e fissare pertanto limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre esse dovrebbero garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali.
- (23) Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare disposizioni per tener conto dell'impatto potenziale della misura. In particolare si dovrebbero stabilire norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da organizzazioni caritative e altre opere o istituzioni. Per agevolare la distribuzione gratuita è opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le organizzazioni e le istituzioni caritative a chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Inoltre si dovrebbero fissare massimali per il sostegno ai




prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che i ritiri dal mercato si trasformino sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In tale contesto è opportuno continuare ad applicare livelli comuni di sostegno ai prodotti principali. Per altri prodotti, per i quali l'esperienza non ha finora evidenziato un rischio di ritiri eccessivi, è opportuno fissare massimali di sostegno come percentuale della media dei prezzi registrati in ciascuno Stato membro. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori.

- (24) Sulla base dell'esperienza acquisita, le disposizioni per la raccolta verde e la mancata raccolta dovrebbero essere ulteriormente elaborate. Analogamente, le disposizioni relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e il reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione dovrebbero essere semplificate.
- (25) È opportuno adottare norme relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, comprese norme su come calcolare il livello di organizzazione e confermare un livello di organizzazione scarso. Tali norme dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore.
- (26) Il sostegno ai gruppi di produttori è divenuto parte integrante della politica di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ma le norme in materia di comunicazioni riguardanti i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 che sono necessarie per attuare le disposizioni del regime di aiuto dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento.
- (27) È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero includere le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione. L'esperienza acquisita in materia di dati registrati consente una semplificazione con riguardo al numero e alla frequenza dei dati richiesti.
- (28) È opportuno disporre un'adeguata sorveglianza e valutazione dei programmi e dei regimi in corso per permettere alle organizzazioni di produttori e agli Stati membri di monitorarne l'efficienza e l'efficacia. È possibile ridurre il numero e il livello di dettaglio dei requisiti attuali senza compromettere la qualità della valutazione.
- (29) Dovrebbero essere adottate misure per quanto riguarda le opportune sanzioni amministrative applicabili in caso di irregolarità. Tali misure dovrebbero riguardare sia i controlli specifici e le sanzioni amministrative previsti a livello dell'Unione, sia ulteriori controlli e sanzioni amministrative nazionali.
- (30) È opportuno adottare disposizioni procedurali in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali del settore ortofrutticolo possano essere estese a tutti gli operatori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Con riguardo alla vendita di prodotti sull'albero, è opportuno precisare quali regole devono essere estese rispettivamente ai produttori e agli acquirenti.
- (31) È opportuno adottare norme riguardanti il regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Il fatto che la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili siano forniti in conto consegna crea particolari difficoltà per determinare il valore di tali prodotti. È opportuno stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. È inoltre opportuno prevedere, in determinate circostanze, la costituzione di una garanzia volta ad assicurare la corretta applicazione del regime.
- (32) È opportuno stabilire disposizioni relative alla comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati affinché la Commissione riceva le necessarie informazioni in modo tempestivo e coerente. Devono essere previste norme per la comunicazione dei casi di forza maggiore onde far fronte alle conseguenze di tali situazioni.
- (33) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 che sono sostituite dal presente regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽²⁾ dovrebbero essere abrogate. Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (cfr. pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale).



in materia di norme di commercializzazione dovrebbero essere mantenute fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. Le disposizioni riguardanti i gruppi di produttori direttamente costituiti a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrebbero essere mantenute, mentre alcuni altri articoli che li riguardano indirettamente dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine dell'attuazione del loro piano di riconoscimento e al loro riconoscimento come organizzazione di produttori.

- (34) È opportuno stabilire disposizioni transitorie per assicurare un'agevole transizione dai requisiti precedenti a quelli nuovi. Le organizzazioni di produttori dovrebbero avere la possibilità di completare i programmi operativi in corso in base alle norme precedenti.
- (35) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), del suddetto regolamento, ad eccezione delle norme di commercializzazione, e integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori.

Tuttavia, il titolo II del presente regolamento si applica unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Requisiti e riconoscimento

Sezione 1

Definizioni


Articolo 2

Definizioni


Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) «produttore»: un agricoltore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che produce prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione;
- b) «socio produttore»: un produttore o una persona giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;
- c) «filiale»: impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori hanno acquisito delle quote o costituito un capitale e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali organizzazioni o associazioni;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).



- d) «organizzazione di produttori transnazionale»: qualsiasi organizzazione in cui almeno un'azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;
- e) «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori»: qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;
- f) «misura»:
- i) azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
 - ii) azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
 - iii) azioni finalizzate a incrementare il valore commerciale dei prodotti e a migliorare la commercializzazione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, nonché la promozione dei prodotti, freschi o trasformati, e attività di comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi);
 - iv) azioni di ricerca e produzione per fini sperimentali, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
 - v) azioni di formazione e scambio di buone pratiche, diverse da quelle contemplate al punto vi), e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica;
 - vi) le azioni di prevenzione e gestione delle crisi elencate all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - vii) azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali;
 - viii) altre azioni, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali, diverse da quelle contemplate ai punti da i) a vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- g) «azione»: una specifica attività o uno specifico strumento destinato a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- h) «investimento in immobilizzazioni materiali»: l'acquisizione di immobilizzazioni materiali destinate a concorrere al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- i) «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato;
- j) «preparazione»: le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l'essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati;
- k) «livello interprofessionale» ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le attività che perseguono uno o più obiettivi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento, approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione o della distribuzione di prodotti alimentari;
- l) «indicatore iniziale»: un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all'inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:
- i) nell'analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo;
 - ii) quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo o
 - iii) nell'interpretazione dei risultati e dell'impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo;
- m) «costi specifici»: i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti e la perdita di reddito derivanti da un'azione, escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.



Sezione 2

Criteria di riconoscimento e altri requisiti

Articolo 3

Status giuridico delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se del caso, essi stabiliscono inoltre disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi di detto articolo. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e sulle persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento come organizzazioni di produttori.

Articolo 4

Prodotti

1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.

Articolo 5

Numero minimo di soci

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono un numero minimo di soci.

Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.

Articolo 6

Periodo minimo di adesione


1. La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.

Articolo 7

Strutture e attività delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri verificano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:

- a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
- b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
- c) la commercializzazione della produzione dei loro soci;
- d) la gestione commerciale e finanziaria e
- e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale.



Articolo 8

Valore o volume della produzione commercializzabile

1. Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 22 e 23 del presente regolamento.
2. Nei casi in cui i dati storici sulla produzione commercializzata di un socio ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 non sono sufficienti, il valore della produzione commercializzabile è uguale al valore effettivo della produzione commercializzata in un periodo di 12 mesi consecutivi. Tali 12 mesi rientrano nei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento.

Articolo 9

Valore minimo della produzione commercializzata

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, oltre a un numero minimo di soci, un valore minimo della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo.

Articolo 10

Mezzi tecnici

Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7, lettera b), del presente regolamento, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi al riguardo se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.

Articolo 11

Attività principali delle organizzazioni di produttori

1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.


La commercializzazione di cui al primo comma è effettuata dall'organizzazione di produttori o sotto il suo controllo nel caso dell'esternalizzazione di cui all'articolo 13. La commercializzazione comprende, fra l'altro, la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.

L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno cinque anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.

2. Un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell'articolo 22.

3. Non si considera rientrante nelle attività di un'organizzazione di produttori la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati direttamente da un'altra organizzazione di produttori o di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori non è riconosciuta.

4. In caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 8, il paragrafo 2 del presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle filiali.



Articolo 12

Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori

1. Previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:

- a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;
- b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;
- c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

2. La percentuale della produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 25 % in volume o in valore. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale inferiore. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.

Articolo 13

Esternalizzazione

1. Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardano gli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.

2. L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.

Tuttavia, l'attività si considera svolta dall'organizzazione di produttori se è effettuata da un'associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l'organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale che soddisfa il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8.

3. La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione:

- a) contenga disposizioni che permettano all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;
- b) stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti, gli accordi e i protocolli di esternalizzazione nonché le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno cinque anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.

Articolo 14

Organizzazioni di produttori transnazionali

1. La sede di un'organizzazione di produttori transnazionale è situata nello Stato membro in cui l'organizzazione realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata calcolata a norma degli articoli 22 e 23.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1).



In alternativa, la sede può essere stabilita nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza dei soci produttori, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.

2. Se l'organizzazione di produttori transnazionale attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza dei soci produttori è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale organizzazione di produttori transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza dei soci dell'organizzazione è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.

3. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:

- a) riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;
- b) approvare il programma operativo dell'organizzazione di produttori transnazionale;
- c) stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono in tempo utile tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori; e
- d) fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

Articolo 15

Fusioni di organizzazioni di produttori

1. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione di produttori sorta dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse. Lo Stato membro assicura che la nuova organizzazione di produttori soddisfi tutti i criteri di riconoscimento e le assegna un nuovo numero ai fini del sistema di identificazione unico di cui all'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

L'organizzazione di produttori sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione.

L'articolo 34 del presente regolamento si applica ai programmi operativi risultanti dalla fusione.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, lo svolgimento in parallelo dei programmi operativi fino alla loro conclusione naturale.

Articolo 16

Soci non produttori

1. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può diventare socio di un'organizzazione di produttori.

2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 159, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:

- a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
- b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1.



Articolo 17

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

1. Se un'organizzazione di produttori ha una struttura giuridica che richiede un controllo democratico in base alla legislazione nazionale applicabile, si ritiene che soddisfi tale requisito ai fini del presente regolamento, a meno che lo Stato membro decida altrimenti.

2. Per le organizzazioni di produttori diverse da quella di cui al paragrafo 1 gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. La percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale è inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote o del capitale.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote o del capitale che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione che siano adottate misure atte ad evitare in ogni caso un abuso di potere da parte di tale persona giuridica.

In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuavano un programma operativo al 17 maggio 2014 la percentuale massima di quote o di capitale stabilita dallo Stato membro a norma del primo comma si applica solo dopo il termine di tale programma operativo.

3. Le autorità degli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, sui diritti di voto e sulle partecipazioni. Se i soci dell'organizzazione di produttori sono essi stessi persone giuridiche, tali controlli includono l'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono quote o capitale dei soci.

4. Gli Stati membri adottano misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.

Sezione 3

Associazioni di organizzazioni di produttori

Articolo 18

Norme riguardanti le organizzazioni di produttori applicabili alle associazioni di organizzazioni di produttori

Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 13, 15 e 17 si applicano *mutatis mutandis* alle associazioni di organizzazioni di produttori. Se un'associazione di organizzazioni di produttori vende i prodotti delle proprie organizzazioni di produttori socie, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 19

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento se l'associazione di organizzazioni di produttori è in grado di svolgere effettivamente tali attività.

2. Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 può svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci.


3. Per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, un'organizzazione di produttori è socia di una sola associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo.

4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 20

Soci di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare socia di un'associazione di organizzazioni di produttori.



2. I soci di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:

- a) essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
- b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.

Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali soci sulle decisioni relative ai programmi operativi.

Articolo 21

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1. La sede di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è situata nello Stato membro in cui le organizzazioni di produttori socie realizzano la maggior parte del valore della produzione commercializzata.

In alternativa, la sede può essere situata nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.

2. Se l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale associazione transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.

3. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:

- a) riconoscere l'associazione;
- b) approvare, se necessario, il programma operativo dell'associazione;
- c) stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, l'attuazione del programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori socie nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è ubicata la sede; e
- d) fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

CAPO II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Sezione 1


Valore della produzione commercializzata

Articolo 22

Base di calcolo

1. Il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori è calcolato in base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofruttili per i quali l'organizzazione è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere ortofruttili non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione stessa e dalle organizzazioni di produttori socie e include esclusivamente la produzione degli ortofruttili per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta. Nell'effettuare questo calcolo sono evitati i doppi conteggi.



2. Il valore della produzione commercializzata non include il valore di ortofrutticoli trasformati né quello di qualsiasi altro prodotto che non rientri nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o in un qualsiasi altro prodotto trasformato di cui al presente articolo e descritto più in particolare nell'allegato I del presente regolamento, da un'organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da loro filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui al paragrafo 8 del presente articolo, direttamente o mediante il ricorso all'esternalizzazione, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale. Il tasso forfettario è pari:

- a) al 53 % per i succhi di frutta;
- b) al 73 % per i succhi concentrati;
- c) al 77 % per il concentrato di pomodoro;
- d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;
- e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura;
- f) al 70 % per i funghi in scatola del genere *Agaricus*;
- g) all'81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;
- h) all'81 % per la frutta essiccata;
- i) al 27 % per gli ortofrutticoli trasformati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere da a) ad h);
- j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;
- k) al 41 % per la paprika in polvere.

3. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

4. Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato smaltiti nei modi indicati all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il valore è calcolato sulla base del prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'organizzazione di produttori nel periodo in questione.

5. Nel calcolo del valore della produzione commercializzata si tiene conto solo della produzione dell'organizzazione di produttori e dei suoi soci produttori commercializzata dall'organizzazione stessa. La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori di cui sono soci entra nel calcolo del valore della produzione commercializzata della seconda organizzazione di produttori. Sono evitati i doppi conteggi.

6. Salvo ove si applichi il paragrafo 8, la produzione commercializzata di ortofrutticoli è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» quale prodotto elencato nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, condizionato e imballato, escluse:

- a) l'IVA;
- b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori per una distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell'organizzazione di produttori superiore a 300 km.

7. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dall'associazione di organizzazioni di produttori» e secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6.

8. Il valore della produzione commercializzata può essere anche calcolato nella fase di «uscita dalla filiale», secondo le stesse modalità di cui al paragrafo 6, purché almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga:

- a) ad una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, o
- b) previo consenso dello Stato membro, a soci produttori dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, sempreché ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.



9. Se si fa ricorso all'esternalizzazione, il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell'attività esternalizzata dall'organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 8.

10. In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori.

Articolo 23

Periodo di riferimento e massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione

1. Gli Stati membri determinano per ciascuna organizzazione di produttori un periodo di riferimento di 12 mesi che inizia non prima del 1° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Il periodo di riferimento di 12 mesi è il periodo contabile dell'organizzazione di produttori considerata.

Il metodo di fissazione del periodo di riferimento non può cambiare nel corso di un programma operativo se non in circostanze debitamente giustificate.

2. Il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento dai produttori che aderiscono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori, al 1° gennaio dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.

3. In alternativa al metodo di cui al paragrafo 2, per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non transazionali gli Stati membri possono decidere di utilizzare il valore effettivo della produzione commercializzata nel periodo di riferimento interessato dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori. In tal caso la norma si applica a tutte le organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori non transazionali in tale Stato membro.

4. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento.

L'organizzazione di produttori giustifica i motivi di cui al primo comma all'autorità competente dello Stato membro.

Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all'articolo 9.

5. Se i dati storici sulla produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori riconosciute di recente non sono sufficienti ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il valore della produzione commercializzata corrisponde al valore della produzione commercializzabile indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento.

Articolo 24

Contabilità

Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di produttori rispettino le norme nazionali di contabilità basata sui costi che consentono a revisori indipendenti di individuare, verificare e certificare prontamente le loro spese ed entrate.

Sezione 2

Fondi di esercizio

Articolo 25

Finanziamento dei fondi di esercizio

1. I contributi finanziari al fondo di esercizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono fissati dall'organizzazione di produttori o dall'associazione di organizzazioni di produttori.



2. Tutti i soci produttori o le organizzazioni socie hanno la possibilità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso del fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori e dei contributi finanziari al fondo di esercizio.

3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori o quello di un'associazione di organizzazioni di produttori impone ai soci produttori o alle organizzazioni socie di versare i contributi finanziari, in conformità a quanto indicato nello statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 26

Comunicazione dell'importo indicativo

1. Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento gli importi indicativi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dei propri soci e dell'organizzazione di produttori o dell'associazione stessa al fondo di esercizio per l'anno successivo, unitamente ai programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.

2. Il calcolo dell'importo indicativo del fondo di esercizio si basa sui programmi operativi e sul valore della produzione commercializzata. Il calcolo è suddiviso tra spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e altre misure.

Sezione 3

Programmi operativi

Articolo 27

Strategia nazionale

1. La strategia nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprensiva della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è definita prima della trasmissione annuale del progetto di programma operativo. La disciplina nazionale è inserita nella strategia nazionale dopo essere stata presentata alla Commissione e, ove applicabile, modificata a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La strategia nazionale può essere suddivisa in elementi regionali.

2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la strategia nazionale comprende tutte le decisioni e le disposizioni adottate dallo Stato membro ai fini degli articoli da 152 a 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Il processo di elaborazione della strategia nazionale comprende un'analisi della situazione iniziale, realizzata a cura dello Stato membro.


Essa identifica e valuta le necessità prioritarie, gli obiettivi, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati rispetto alla situazione iniziale.

Essa stabilisce inoltre gli strumenti e le azioni per raggiungere tali obiettivi.

4. Gli Stati membri procedono al monitoraggio e alla valutazione della strategia nazionale e della sua attuazione attraverso i programmi operativi.

La strategia nazionale può essere modificata prima della presentazione annuale dei progetti di programmi operativi.

5. Nella strategia nazionale gli Stati membri fissano le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.



Articolo 28

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

Oltre alla trasmissione del progetto di disciplina di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura indicata nel medesimo comma.

La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

Articolo 29

Norme complementari degli Stati membri

Gli Stati membri possono adottare norme complementari a quelle del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Articolo 30

Rapporto con lo sviluppo rurale, gli aiuti di Stato e i programmi di promozione

1. Se il sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro è stato concesso per operazioni identiche alle azioni che sarebbero potenzialmente ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale Stato membro provvede affinché il beneficiario possa ricevere sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

Se include tali operazioni nel proprio programma o nei propri programmi di sviluppo rurale, lo Stato membro assicura che la strategia nazionale indichi le garanzie, le disposizioni e i controlli messi in atto per evitare il doppio finanziamento della stessa azione o operazione.

2. Le organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ⁽¹⁾ non attuano un programma operativo nello stesso periodo.

3. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'importo del sostegno concesso per le misure contemplate da tale regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.

4. Il sostegno a favore di azioni ambientali identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o connessi all'agricoltura biologica di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato II del suddetto regolamento per i pagamenti agro-climatico-ambientali e per le indennità a favore dell'agricoltura biologica. Detti massimali possono essere maggiorati in casi debitamente motivati per tenere conto di particolari circostanze, da giustificare nella strategia nazionale e nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori.

5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.

6. Se le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali beneficiano di programmi di promozione approvati in virtù del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

Articolo 31

Ammissibilità delle azioni nell'ambito dei programmi operativi

1. Le azioni o le spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato II sono escluse dai programmi operativi. Un elenco non esaustivo delle azioni ammissibili figura nell'allegato III.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.L. 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (G.U.L. 317 del 4.11.2014, pag. 56).



2. Le spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari nei seguenti casi:

- a) se tali tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari sono previsti nell'allegato III;
- b) per spese di trasporto esterno per chilometro, supplementari rispetto alle spese di trasporto su strada, se si ricorre al trasporto ferroviario o marittimo nell'ambito di una misura di protezione dell'ambiente.

Inoltre gli Stati membri possono decidere di usare tabelle differenziate di costi unitari per tenere conto di specificità regionali o locali.

Gli Stati membri riesaminano i tassi forfettari fissi o le tabelle standard di costi unitari almeno ogni cinque anni.

3. Gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A tal fine gli Stati membri:

- a) garantiscono che un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettui i calcoli o confermi l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi;
- b) conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la determinazione dei tassi forfettari fissi o delle tabelle standard dei costi unitari e il loro riesame.

4. Perché un'azione sia ammissibile, i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta devono rappresentare più del 50 % del valore dei prodotti interessati da tale azione. Inoltre i prodotti devono provenire dai soci dell'organizzazione di produttori o dai soci produttori di un'altra organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori. Al calcolo del valore si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 22 e 23.

5. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali comportano i seguenti impegni:

- a) fatto salvo il paragrafo 4, le immobilizzazioni materiali acquisite sono utilizzate secondo la loro destinazione d'uso, come descritto nel programma operativo approvato;
- b) fatto salvo il paragrafo 6, terzo e quarto comma, le immobilizzazioni materiali acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale dell'immobilizzazione materiale o per 10 anni, a seconda di quale periodo sia più breve. Il beneficiario assicura la manutenzione dell'immobilizzazione materiale nel corso di tale periodo. Tuttavia, se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che gli investimenti siano stati in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto nella prima frase del presente punto;
- c) se l'organizzazione di produttori è la proprietaria e il socio dell'organizzazione di produttori è il possessore dell'immobilizzazione materiale oggetto dell'investimento, l'organizzazione di produttori gode dei diritti di accesso a tale immobilizzazione per la durata del periodo di ammortamento fiscale.

Tuttavia, ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di un periodo diverso da quello di ammortamento fiscale. Tale periodo è precisato e debitamente giustificato nella loro strategia nazionale e copre almeno il periodo di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

6. Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate di uguale importo secondo quanto approvato nel relativo programma operativo. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono approvare modifiche del programma operativo che prevedono una nuova ripartizione delle rate.

Se il periodo di ammortamento fiscale di un investimento è superiore alla durata del programma operativo, può essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).



In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

- a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori o
- b) detratto dal costo della sostituzione.

Se l'investimento è venduto prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, ma non è sostituito, gli aiuti dell'Unione versati per finanziare l'investimento sono recuperati e rimborsati al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) in proporzione al numero di anni interi che rimangono fino alla fine del periodo di ammortamento di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera b).

7. Le azioni, compresi gli investimenti, possono essere realizzate nelle singole aziende o nei locali dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle loro filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, anche nel caso in cui le azioni siano state oggetto di esternalizzazione a soci dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, purché contribuiscano agli obiettivi del programma operativo.

Se un socio produttore lascia l'organizzazione di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dall'organizzazione di produttori e in quest'ultimo caso aggiunto al fondo di esercizio.

Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate gli Stati membri possono esentare l'organizzazione di produttori dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

8. Le azioni, compresi gli investimenti, connesse alla trasformazione di ortofruttili in ortofruttili trasformati possono essere ammissibili al sostegno se tali azioni e investimenti perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previste dalla strategia nazionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

9. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali possono essere ammissibili al sostegno se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi quelli di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento, e purché siano previsti dalla strategia nazionale di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 32

Programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono autorizzare i soci produttori di associazioni di organizzazioni di produttori che non sono organizzazioni di produttori, ma che sono soci di tali associazioni conformemente all'articolo 20, a finanziare le misure attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori in misura proporzionale al contributo delle organizzazioni di produttori socie.

2. Gli articoli 30, 31, 33 e 34 del presente regolamento e gli articoli da 4 a 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applicano *mutatis mutandis* ai programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori. Tuttavia, per i programmi operativi parziali delle associazioni di organizzazioni di produttori non è richiesto l'equilibrio tra le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.


3. Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori socia.

Articolo 33

Decisione

1. Gli Stati membri:

- a) approvano gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a quelle del presente capo;
- b) approvano i programmi operativi, a condizione che l'organizzazione di produttori accetti alcune modifiche; o
- c) respingono i programmi operativi o parti dei medesimi.



2. Gli Stati membri adottano una decisione in merito ai programmi operativi e ai fondi di esercizio entro il 15 dicembre dell'anno di presentazione.

Gli Stati membri comunicano la decisione alle organizzazioni di produttori entro il 15 dicembre.

Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, tale decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre il 20 gennaio successivo alla data di presentazione. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione.

Articolo 34

Modifiche dei programmi operativi

1. Le organizzazioni di produttori possono chiedere di apportare modifiche ai programmi operativi, anche riguardo alla durata, per gli anni successivi. Gli Stati membri fissano i termini per la presentazione e l'approvazione delle richieste in modo che le modifiche approvate si applichino a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per motivi debitamente giustificati, tali richieste possono essere approvate dopo i termini stabiliti dagli Stati membri, ma non oltre il 20 gennaio successivo all'anno della richiesta. La decisione di approvazione può prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta.

2. Gli Stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno, alle condizioni che essi stabiliscono. Le decisioni relative a tali modifiche sono adottate entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le modifiche sono richieste.

Nel corso dell'anno gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori:

- a) ad attuare solo parzialmente i programmi operativi;
- b) a modificare il contenuto dei programmi operativi;
- c) ad aumentare l'importo del fondo di esercizio fino ad un massimo del 25 % dell'importo inizialmente approvato o a diminuirlo di una percentuale fissata dallo Stato membro, a condizione che gli obiettivi generali del programma operativo rimangano invariati;
- d) ad aggiungere l'aiuto finanziario nazionale al fondo di esercizio in caso di applicazione dell'articolo 53.

Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i programmi operativi possono essere modificati nel corso dell'anno senza previa approvazione da parte della competente autorità dello Stato membro. Le modifiche sono ammissibili solo se l'organizzazione di produttori ne dà immediata comunicazione all'autorità competente.

Gli Stati membri possono modificare le percentuali di cui al secondo comma, lettera c), in caso di fusioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3. Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni.

Sezione 4

Aiuto

Articolo 35

Anticipi

1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato di una parte dell'aiuto. Il pagamento anticipato corrisponde alle spese previste del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo.

Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità degli articoli 24 e 25 e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell'organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi.

2. Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell'anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell'80 % dell'importo degli anticipi versati.



3. In caso di mancato rispetto dei programmi operativi ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 5, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la cauzione è incamerata, fatte salve altre sanzioni amministrative da applicare in conformità al capo V, sezione 3, del presente titolo.

In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell'irregolarità accertata.

Articolo 36

Cessazione di un programma operativo e sospensione del riconoscimento

1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione.

2. L'aiuto ricevuto per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo non è recuperato, a condizione che:

- a) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori abbia rispettato i criteri di riconoscimento e gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione; e
- b) gli investimenti finanziati con il sostegno del fondo di esercizio siano mantenuti in possesso di e utilizzati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dalle sue filiali che rispettano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, o dai rispettivi soci almeno fino al termine del loro periodo di ammortamento di cui all'articolo 31, paragrafo 5. In caso contrario, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per finanziare tali investimenti è recuperato e rimborsato al FEAGA.

3. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, è recuperato e rimborsato al FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati a causa dell'interruzione della misura.

4. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* in caso di sospensione volontaria del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori.

5. L'aiuto indebitamente versato è recuperato in conformità dell'articolo 67.

CAPO III

Misure di prevenzione e gestione delle crisi

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 37


Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 38

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono, per motivi economici debitamente giustificati, essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo, se il loro periodo di ammortamento è superiore alla durata del programma operativo.



Sezione 2

Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato

Articolo 39

Investimenti connessi alla gestione dei volumi

1. Gli Stati membri includono nella loro strategia nazionale l'elenco degli investimenti ammissibili allo scopo di rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Prima di approvare i programmi operativi contenenti le azioni relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono la dimostrazione che l'investimento proposto è adatto a prevenire efficacemente la crisi o a resistervi meglio.

Sezione 3

Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione

Articolo 40

Condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno non supera complessivamente il 5 %, il 4 % e il 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo.
3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno di cui al paragrafo 1 una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio del fondo, il sostegno è pari rispettivamente al 4 % e al 2 %.
4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione.

Sezione 4

Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione

Articolo 41

Reimpianto di frutteti

1. Se gli Stati membri includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative misure adottate sono conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.

Sezione 5


Ritiri dal mercato

Articolo 42

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme relative ai ritiri dal mercato e alla distribuzione gratuita di cui, rispettivamente, all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (G.U. L 169 del 10.7.2000, pag. 1).



Articolo 43

MEDIA triennale per i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita

1. Il limite del 5 % del volume della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si calcola in base alla media aritmetica dei volumi complessivi di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta, commercializzati per il tramite della medesima organizzazione nel corso dei tre anni precedenti.
2. Per le organizzazioni di produttori di recente riconoscimento, i dati relativi alle campagne di commercializzazione precedenti il riconoscimento sono i seguenti:
 - a) se l'organizzazione è stata in precedenza un gruppo di produttori, i dati equivalenti del gruppo di produttori, se disponibili, o
 - b) il volume applicabile alla domanda di riconoscimento.

Articolo 44

Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti degli Stati membri, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di ritirare i prodotti.

La comunicazione reca un elenco dei prodotti da ritirare, una descrizione delle loro caratteristiche principali con riferimento alle norme di commercializzazione applicabili, una stima del quantitativo di ogni prodotto, la destinazione prevista e il luogo in cui i prodotti ritirati possono essere sottoposti ai controlli di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Le comunicazioni comprendono una dichiarazione scritta attestante che i prodotti da ritirare sono conformi alle norme di commercializzazione in vigore o ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione relative alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, con particolare riguardo alla tempistica.

Articolo 45

Sostegno

1. Il sostegno per i ritiri dal mercato, comprensivo dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, non supera gli importi indicati nell'allegato IV.

Per i prodotti non inclusi nell'allegato IV gli Stati membri fissano i massimali di sostegno, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, a un livello non superiore al 40 % dei prezzi medi di mercato per i cinque anni precedenti in caso di distribuzione gratuita e a un livello non superiore al 30 % della media dei prezzi di mercato per i cinque anni precedenti per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Se l'organizzazione di produttori ha ricevuto da terzi un'indennità per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo comma è ridotto di un importo equivalente all'indennità ricevuta. Possono beneficiare del sostegno i prodotti che non verranno reimmessi nel circuito commerciale degli ortofrutticoli.

2. I ritiri dal mercato non superano il 5 % del volume della produzione commercializzata di un dato prodotto e di una data organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo le modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità autorizzata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento.

Il volume della produzione commercializzata di cui al primo comma corrisponde alla media della produzione commercializzata nei tre anni precedenti. In mancanza di dati al riguardo, si ricorre al volume della produzione commercializzata per la quale l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

La percentuale di cui al primo comma corrisponde a valori medi annuali per un periodo di tre anni, compreso l'anno in questione e i due anni precedenti, con un margine annuo di superamento di cinque punti percentuali.



3. In caso di distribuzione gratuita di prodotti ritirati dal mercato alle organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione è limitato all'importo dovuto per i prodotti smaltiti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e alle spese di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 46

Destinazioni dei prodotti ritirati

1. Gli Stati membri stabiliscono le destinazioni ammissibili dei prodotti ritirati dal mercato. Essi adottano disposizioni atte a garantire che i ritiri o la destinazione dei prodotti non provochino alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.

2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1 comprendono la distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni altra destinazione equivalente autorizzata dagli Stati membri.

Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di chiedere un contributo ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato.

Oltre a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni e le istituzioni caritative che hanno ottenuto l'autorizzazione tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.

Il pagamento in natura ai trasformatori di ortofrutticoli da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita è consentito se copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma.

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per favorire i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni caritative di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, da essi riconosciute.

3. È consentita la cessione di prodotti all'industria di trasformazione. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione per evitare distorsioni di concorrenza ai danni delle industrie interessate all'interno dell'Unione o dei prodotti importati e per impedire che i prodotti ritirati vengano reimmessi nel circuito commerciale. L'alcole ottenuto dalla distillazione è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

Articolo 47

Condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato


1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si impegnano a:

- a) rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi;
- b) tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;
- c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e
- d) presentare i documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto sotto forma di certificato di presa in consegna (o di un documento equivalente) che attesti che i prodotti ritirati sono stati presi in consegna da terzi ai fini della loro distribuzione gratuita.

Gli Stati membri possono decidere che i destinatari non sono tenuti a tenere la contabilità di cui al primo comma, lettera b), se ricevono quantitativi inferiori a un massimale che essi devono determinare sulla base di un'analisi dei rischi documentata.

2. I destinatari di prodotti ritirati per altre destinazioni si impegnano a:

- a) rispettare le norme previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e ad esso conformi;
- b) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte per le operazioni di cui trattasi se lo Stato membro lo ritiene necessario benché il prodotto sia stato denaturato prima della consegna;



- c) sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa dell'Unione; e
- d) non richiedere aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione.

Sezione 6

Raccolta verde e mancata raccolta

Articolo 48

Condizioni per l'applicazione della raccolta verde e della mancata raccolta

1. La raccolta verde e la mancata raccolta di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono pratiche supplementari e differenti rispetto alle normali pratiche colturali.
2. Le piante ortofrutticole oggetto di raccolta verde o di mancata raccolta non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione.
3. La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.

Il primo comma non si applica nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo dopo l'avvenuta operazione.

Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l'applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa.

La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente.

4. Il sostegno destinato alla raccolta verde riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. Gli Stati membri fissano, a norma dell'articolo 49, primo comma, lettera a), gli importi per ettaro dell'indennità per la raccolta verde e la mancata raccolta, comprensivi dell'aiuto finanziario dell'Unione e del contributo dell'organizzazione di produttori, ad un livello tale da coprire non più del 90 % del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
5. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori comunicano in anticipo alle autorità competenti dello Stato membro, per iscritto o per via elettronica, l'intenzione di effettuare un'operazione di raccolta verde o di mancata raccolta.


Articolo 49

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri adottano:

- a) modalità di applicazione delle misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta, in particolare in merito alla comunicazione preventiva della raccolta verde e della mancata raccolta, al relativo contenuto e alla tempistica, all'importo dell'indennità da versare e all'applicazione delle misure, nonché all'elenco dei prodotti ammissibili;
- b) disposizioni atte a garantire che l'applicazione di queste misure non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative.

Gli Stati membri verificano la corretta esecuzione delle misure, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Se ritengono che le misure non siano state eseguite correttamente, gli Stati membri non ne autorizzano l'applicazione.



Sezione 7

Assicurazione del raccolto

Articolo 50

Obiettivo delle misure di assicurazione del raccolto

Le misure relative all'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 contribuiscono a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o, se del caso, da fitopatie o infestazioni parassitarie.

Articolo 51

Applicazione delle misure di assicurazione del raccolto

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie a garantire che tali misure non siano distorsive della concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Tuttavia il sostegno pubblico complessivo per l'assicurazione del raccolto non può superare:
 - a) l'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
 - b) il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
 - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse; e
 - ii) delle perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

Il limite di cui al primo comma, lettera b), si applica anche nei casi in cui il fondo di esercizio può altrimenti beneficiare di un aiuto finanziario dell'Unione pari al 60 % in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Le misure di assicurazione del raccolto non coprono i pagamenti dei premi assicurativi che indennizzano i produttori in misura superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra indennità che i produttori percepiscono in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

CAPO IV

Aiuto finanziario nazionale

Articolo 52

Livello di organizzazione dei produttori e definizione di «regione»

1. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati da:
 - a) organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e
 - b) gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e associazioni di produttori e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il valore degli ortofrutticoli prodotti è diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Il valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai gruppi di cui al primo comma, lettere a) e b), comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni, associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. L'articolo 22 si applica *mutatis mutandis*.

Solo gli ortofrutticoli prodotti nella regione interessata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dai gruppi di produttori e dai loro soci e da essi ottenuti e commercializzati sono inclusi nel calcolo di tale valore.



Ai fini del calcolo del valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione si applica, *mutatis mutandis*, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando la media dei livelli di organizzazione, calcolata in conformità del paragrafo 1, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, è inferiore al 20 %.

3. Soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui ai paragrafi 1 e 2 beneficiano di un aiuto finanziario nazionale.

4. Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità del paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

Se uno Stato membro chiede un rimborso parziale dell'aiuto finanziario nazionale a norma dell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la richiesta riguarda la stessa definizione delle regioni specificata nella richiesta di autorizzazione.

Articolo 53

Modifiche al programma operativo

Un'organizzazione di produttori che desidera presentare richiesta di aiuto finanziario nazionale modifica, se necessario, il proprio programma operativo in conformità dell'articolo 34.

CAPO V

Disposizioni generali

Sezione 1

Comunicazioni e relazioni


Articolo 54

Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e i seguenti documenti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica l'importo complessivo dei fondi di esercizio e l'importo totale dell'aiuto finanziario concesso dall'Unione compreso in tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;
- b) entro il 15 novembre di ogni anno, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento in vigore nell'anno precedente. Tale relazione annuale contiene le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (G.U.L. 33 del 5.2.2004, pag. 1).



- c) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento dei gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l'anno di esecuzione in corso. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:
- i) l'importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, l'aiuto finanziario dell'Unione e i contributi degli Stati membri, dei gruppi di produttori e dei loro soci;
 - ii) una ripartizione degli aiuti concessi a norma dell'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 55

Comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, la media ponderata dei prezzi rilevati per i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato VI nel corso della settimana precedente, se dispongono dei relativi dati.

Per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti rispondenti a tale norma, mentre per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica di cui alla parte B dello stesso allegato sono comunicati soltanto i prezzi dei prodotti della categoria I.

Gli Stati membri comunicano una sola media ponderata dei prezzi corrispondente ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e alle presentazioni di cui all'allegato VI del presente regolamento. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri o forme di presentazione diversi da quelli indicati in tale allegato, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e le forme di presentazione dei prodotti ai quali si riferiscono i prezzi.

I prezzi comunicati si intendono franco centro d'imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.

2. Gli Stati membri individuano i mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli interessati. Essi comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi e il loro peso nella media in occasione della prima comunicazione o di modifiche successive. Essi possono comunicare altri prezzi su base volontaria.

Sezione 2

Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali

Articolo 56


Indicatori comuni di rendimento

1. I programmi operativi e le strategie nazionali sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi, nonché l'efficienza e l'efficacia rispetto a tali obiettivi.
2. I progressi, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento, che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, relativi alla situazione iniziale nonché agli investimenti (esecuzione finanziaria), ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi attuati.
3. Gli Stati membri possono specificare ulteriori indicatori nella loro strategia nazionale.

Articolo 57

Procedure di sorveglianza e valutazione relative ai programmi operativi

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati per l'elaborazione degli indicatori applicabili alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.



2. L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati:
 - a) verifichino la qualità dell'esecuzione del programma;
 - b) individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o riesami del programma operativo;
 - c) forniscano informazioni sugli obblighi di comunicazione. Le informazioni sui risultati delle attività di sorveglianza sono incluse nella relazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
3. La valutazione assume la forma di una relazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

L'esercizio di valutazione esamina i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma. A tal fine sono utilizzati gli indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale, agli investimenti e ai risultati.

Se del caso, l'esercizio di valutazione comprende una valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali riguardanti:

- a) la prevenzione dell'erosione del suolo;
- b) un uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari;
- c) la protezione degli habitat e della biodiversità e
- d) la tutela del paesaggio.

I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:

- a) migliorare la qualità del programma operativo;
- b) individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali del programma operativo e
- c) trarre insegnamenti utili per migliorare i futuri programmi operativi.

La relazione di valutazione è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 58

Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale

1. Gli Stati membri istituiscono un idoneo sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica per la compilazione degli indicatori di cui all'articolo 56. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.

2. La sorveglianza è permanente per monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi dei programmi operativi. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali trasmesse dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori. L'esercizio di sorveglianza è effettuato in modo che i suoi risultati:

- a) verifichino la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi;
- b) individuino l'eventuale necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua esecuzione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi.

3. La valutazione è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della strategia. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali e del penultimo anno trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per:

- a) migliorare la qualità della strategia;
- b) individuare l'eventuale necessità di modifiche sostanziali della strategia.



La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2020. I risultati fanno parte della relazione nazionale annuale di cui all'articolo 54, lettera b), relativa allo stesso anno. La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi eseguiti, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in relazione agli obiettivi, ai traguardi e alle misure stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Sezione 3

Sanzioni amministrative

Articolo 59

Inosservanza dei criteri di riconoscimento

1. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connessi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.

2. Se le misure correttive di cui al paragrafo 1 non sono adottate entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro comunica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che inizia immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di tali misure correttive e non è comunque superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile o parte di esso durante il quale il riconoscimento è sospeso.

La sospensione cessa il giorno in cui il controllo conferma che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.

3. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione del riconoscimento in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

4. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.

5. La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese civile o parte di esso che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

6. Gli Stati membri revocano il riconoscimento se l'organizzazione di produttori non rispetta il criterio del volume o del valore minimo di produzione commercializzata, previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 ottobre del secondo anno che segue l'anno in cui tali criteri non sono stati rispettati. La revoca ha effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.



Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le misure di prevenzione dei rischi, non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.

7. Nei casi in cui si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare i pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

8. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, *mutatis mutandis*, se un'organizzazione di produttori non rispetta l'obbligo di fornire allo Stato membro le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Articolo 60

Frodi

1. Gli Stati membri sospendono i pagamenti e il riconoscimento di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori che sia oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 fino al completamento dei relativi accertamenti.

2. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto dello Stato membro e dell'Unione, se risulta che un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori abbia commesso una frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri:

- a) revocano il riconoscimento di tale organizzazione o associazione;
- b) escludono le azioni in causa dal sostegno a favore del programma operativo e procedono al recupero degli aiuti già erogati per tali azioni e
- c) escludono tale organizzazione o associazione dal riconoscimento nel corso dell'anno successivo.

Articolo 61

Sanzione per gli importi non ammissibili

1. I pagamenti sono calcolati in funzione delle azioni ammissibili.

2. Lo Stato membro esamina la domanda di aiuto e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Esso stabilisce:


- a) l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto esclusivamente in base alla domanda di aiuto;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità della domanda di aiuto.

3. Se l'importo stabilito ai sensi del paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3 % l'importo stabilito ai sensi della lettera b) dello stesso paragrafo, si applica una sanzione. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza fra l'importo calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), e quello calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b). Non si applica tuttavia alcuna sanzione se l'organizzazione di produttori è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'insierimento dell'importo non ammissibile.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

5. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.

6. Se alla fine del programma operativo le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono state rispettate, l'importo totale dell'aiuto per l'ultimo anno del programma operativo è ridotto in proporzione all'importo delle spese non sostenute per azioni ambientali.



*Articolo 62***Sanzioni amministrative a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro**

1. Se, a seguito del controllo di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono state riscontrate inadempienze con riguardo alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi di cui all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 che superano le tolleranze stabilite, l'organizzazione di produttori interessata è tenuta al pagamento di una sanzione calcolata in base alla proporzione dei prodotti ritirati non conformi:
 - a) se tali quantitativi sono inferiori al 10 % dei quantitativi effettivamente ritirati a norma dell'articolo 44 del presente regolamento, la sanzione è pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
 - b) se tali quantitativi sono compresi tra il 10 % e il 25 % dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi; o
 - c) se tali quantitativi superano il 25 % del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato a norma dell'articolo 44 del presente regolamento.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 61.

*Articolo 63***Sanzione amministrativa applicabile alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro**

Le spese per le operazioni di ritiro non sono ammissibili se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dallo Stato membro a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, oppure se l'operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 61.

*Articolo 64***Sanzioni amministrative applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato**

Se nel corso dei controlli eseguiti a norma degli articoli 29 e 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, tali destinatari:

- a) sono esclusi dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato e
- b) sono tenuti a versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

L'esclusione di cui al primo comma, lettera a), ha effetto immediato e una durata di almeno un anno con possibilità di proroga.

*Articolo 65***Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta**

1. Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla raccolta verde, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:
 - a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura,
 - b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;
 - c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.



2. Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla mancata raccolta, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:

- a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;
- b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte;
- c) si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.

Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.

3. Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano in aggiunta a un'eventuale sanzione imposta a norma dell'articolo 61.

Articolo 66

Impossibilità di effettuare un controllo in loco

Una domanda di riconoscimento o di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto sono respinte per la voce o la parte delle spese in questione se un'organizzazione di produttori, compresi i suoi soci o rappresentanti pertinenti, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.

Articolo 67

Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, e pagano le sanzioni previste nella presente sezione.

Gli interessi sono calcolati:

- a) in base al periodo trascorso tra il ricevimento del pagamento indebito e il rimborso da parte del beneficiario;
- b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di finanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.

CAPO VI

Estensione delle regole

Articolo 68

Condizioni per l'estensione delle regole

1. L'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti dei settori degli ortofruttili e degli ortofruttili trasformati a condizione che le regole di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo:


- a) siano in vigore da almeno un anno;
- b) siano rese obbligatorie per un massimo di tre anni.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, purché la finalità delle regole da estendere sia una di quelle di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere a), e), f), h), i), j), m) e n), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica non si applicano ai prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, a meno che l'estensione delle regole riguardi espressamente tali prodotti, ad eccezione delle norme sulla conoscenza del mercato di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Le regole delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, salvo qualora esse siano state convenute da almeno il 50 % dei produttori interessati da tale regolamento nella circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori e tale organizzazione o associazione copra almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

4. Le regole di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applicano ai prodotti ottenuti al di fuori della circoscrizione economica specifica di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del medesimo regolamento.



*Articolo 69***Diritto nazionale**

1. Ai fini dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono decidere che la circoscrizione economica presa in considerazione per l'estensione delle regole di un'organizzazione interprofessionale sia una regione o l'intero territorio nazionale, qualora le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.
2. Per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:
 - a) dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;
 - b) delle vendite dirette di cui alla lettera a);
 - c) dei prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, salvo qualora le regole estese riguardino espressamente tali prodotti;
 - d) dei produttori o della produzione di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007.

*Articolo 70***Comunicazione dell'estensione delle regole e delle circoscrizioni economiche**

1. Contestualmente alla comunicazione, a norma dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, delle regole che ha reso obbligatorie per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione:
 - a) la circoscrizione economica in cui tali regole si applicano;
 - b) l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione interprofessionale che ha chiesto l'estensione delle regole e i dati che dimostrino la conformità con l'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori, il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati si riferiscono alla situazione esistente alla data di inoltro della richiesta di estensione;
 - d) se l'estensione delle regole è chiesta da un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, la produzione totale della circoscrizione economica e la produzione commercializzata da tale organizzazione o associazione nell'ultima campagna per la quale i dati sono disponibili;
 - e) la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate nell'ambito dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale interessata e
 - f) la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa.
2. Se uno Stato membro ha stabilito norme nazionali in materia di rappresentatività in caso di estensione delle regole delle organizzazioni interprofessionali a norma dell'articolo 164, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esso comunica alla Commissione, contestualmente alla comunicazione dell'estensione delle regole, tali norme e la relativa giustificazione.
3. Prima di rendere pubbliche le regole estese, la Commissione ne informa gli Stati membri con tutti i mezzi che ritiene appropriati.

*Articolo 71***Revoca dell'estensione delle regole**

La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 175, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impone a uno Stato membro di revocare l'estensione delle regole da esso decisa a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, di tale regolamento, qualora constati che:

- a) la decisione dello Stato membro esclude la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi, oppure che sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;



- b) l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori;
- c) le disposizioni del presente capo non sono state rispettate.

La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica dalla data di comunicazione di tale constatazione allo Stato membro interessato.

Articolo 72

Acquirenti di prodotti sull'albero

1. In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole relative alla conoscenza della produzione e alla commercializzazione.
2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese obbligatorie determinate regole diverse da quelle indicate al paragrafo 1.

TITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI — REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA

Articolo 73

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «partita»: la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e
- b) «importatore»: il dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 74

Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno ferialo successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine:

- a) i prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri e
- b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati d'importazione che ritengono rappresentativi e che comprendono Londra, Milano, Perpignan e Rungis.

Se i quantitativi totali di cui al primo comma, lettera b), sono inferiori a dieci tonnellate, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono rilevati:

- a) per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A;
- b) per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
- c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.

Essi sono ridotti dei seguenti importi:

- a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8 % per le altre piazze e
- b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.

Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati immediatamente alla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



3. I prezzi rilevati a norma del paragrafo 2, se stabiliti nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti:
 - a) di un importo pari al 9 % per tenere conto del margine commerciale del grossista e
 - b) di un importo pari a 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
4. Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i seguenti prezzi sono considerati rappresentativi:
 - a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
 - b) i prezzi dei prodotti delle categorie I e II, se i quantitativi di queste categorie rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
 - c) i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, salvo qualora si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle loro caratteristiche qualitative, tali prodotti non sono normalmente commercializzati nella categoria I.

Il coefficiente di adeguamento di cui al primo comma, lettera c), si applica previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.

Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.


Articolo 75

Base del prezzo di entrata

1. Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell'allegato VII del presente regolamento.
2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la garanzia di cui all'articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione.
- Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, o se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la garanzia.
3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso l'importatore costituisce una garanzia per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.
4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e a tal fine il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applica durante i periodi in vigore.
5. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.

La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.

Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa.

Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo degli ortofrutticoli siano indicati sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo dell'ortofrutticolo che costituiscono parte della partita sono indicati sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.

6. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (UE) n. 1306/2013, nel regolamento (UE) n. 1308/2013, nel presente regolamento o nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, gli Stati membri applicano sanzioni a livello nazionale per le irregolarità relative ai requisiti fissati in tali regolamenti, anche per quanto riguarda la mancata attuazione di un programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 77


Comunicazioni

1. Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:

- a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 54;
- b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell'articolo 55;
- c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 74;
- d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.

L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.



3. Le comunicazioni di cui al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (¹).

4. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

Articolo 78

Comunicazione di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 7, e dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il caso di forza maggiore ha avuto luogo.

Articolo 79

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è soppresso.
- 2) Gli articoli da 19 a 35 sono soppressi.
- 3) Gli articoli da 50 a 148 sono soppressi.
- 4) Gli allegati da VI a XVIII sono soppressi.

Articolo 80

Disposizioni transitorie


1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 può:

- a) continuare ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;
- b) essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o
- c) essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

2. In deroga all'articolo 23, il massimale per l'aiuto finanziario dell'Unione per il 2017 è calcolato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

3. Per quanto riguarda i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni soppresse del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di cui all'articolo 79 del presente regolamento continuano ad applicarsi fino a quando tali gruppi di produttori siano riconosciuti come organizzazioni di produttori o lo Stato membro interessato abbia recuperato gli aiuti versati a norma dell'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(¹) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).



*Articolo 81***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Prodotti trasformati di cui all'articolo 22, paragrafo 2

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
Succhi di frutta	ex 2009	Succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69, i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80 e i succhi concentrati. I succhi di frutta concentrati sono succhi di frutta che rientrano nella sottovoce ex 2009. Sono ottenuti dall'eliminazione fisica di almeno il 50 % del loro tenore d'acqua e imballati in confezioni il cui peso netto è pari almeno a 200 kg.
Concentrato di pomodoro	ex 2002 90 31 ex 2002 90 91	Concentrato di pomodoro dal tenore, in peso, allo stato secco, di almeno il 28 %, imballato in confezioni pronte il cui peso netto è pari almeno a 200 kg.
Ortofrutticoli congelati	ex 0710	Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> e del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59.
	ex 0811	Frutta e frutta a guscio, non cotta o cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95.
	ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91.
Frutta e verdura in scatola	ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: — pimenti del genere <i>Capsicum</i> diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 — granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2001 90 30 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40 — cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 — olive della sottovoce 2001 90 65 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97.
	ex 2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, ad eccezione del pomodoro concentrato delle sottovoci ex 2002 90 31 ed ex 2002 90 91 descritte più in alto.
	ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2005 80 00 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> , diversi dai peperoni dolci e dai pimenti della sottovoce 2005 99 10, nonché le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10.




Categoria	Codice NC	Designazione delle merci
	ex 2008	Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 — altra frutta a guscio, diversamente preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominata né compresa altrove, della sottovoce ex 2008 19 — cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 — granturco della sottovoce 2008 99 85 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 — miscugli di banane, diversamente preparati o conservati, delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 — banane, diversamente preparate o conservate, delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99.
Funghi in scatola	2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati diversamente che nell'aceto o nell'acido acetico.
Frutta temporaneamente conservata in salamoia	ex 0812	Frutta e frutta a guscio, temporaneamente conservata in salamoia, non idonea all'alimentazione nello stato in cui è presentata, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98.
Frutta essiccata	ex 0813 0804 20 90 0806 20 ex 2008 19	Frutta secca diversa da quella delle voci da 0801 a 0806. Fichi secchi. Uve secche. Altra frutta a guscio, diversamente preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominata né compresa altrove, esclusa la frutta tropicale e relativi miscugli.
Altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli		Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013, diversi dai prodotti elencati nelle categorie più in alto.
Erbe aromatiche trasformate	ex 0910 ex 1211	Timo essiccato. Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/maggiorana selvatica) rosmarino, salvia, essiccati, anche tagliati, frantumati o polverizzati.
Paprika in polvere	ex 0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10.



ALLEGATO II

Elenco di azioni e spese non ammissibili nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1

1. Spese generali di produzione, segnatamente spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell'ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).
2. Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi.
3. Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi.
4. Spese di assicurazione non legate alle misure di assicurazione del raccolto di cui al titolo II, capo III, sezione 7.
5. Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 38.
6. Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
7. Spese per riunioni e corsi di formazione non attinenti al programma operativo.
8. Azioni o spese riguardanti i quantitativi prodotti dai soci dell'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.
9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori.
10. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dall'organizzazione di produttori per la commercializzazione o la distribuzione.
11. Spese di esercizio dei beni noleggiati.
12. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.
13. Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.
14. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
15. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.
16. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.
17. Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.
18. Spese sostenute da terzi diversi dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dall'associazione di organizzazioni di produttori o dai suoi soci, o dalle filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8.
19. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o ai suoi soci produttori, o ad una filiale conforme al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8.
20. Misure esternalizzate dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione.



ALLEGATO III

Elenco non esaustivo di azioni e spese ammissibili nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1

1. Spese specifiche relative a:

- miglioramento della qualità dei prodotti,
- prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale,
- azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013,
- produzione biologica, integrata o sperimentale, comprese le spese specifiche per sementi e piantine biologiche,
- controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.

Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili di cui al primo comma.

2. Costi amministrativi e di personale inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:

- a) spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di un tasso forfettario fisso pari al 2 % del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'articolo 33, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'UE, sia il contributo dell'organizzazione di produttori.

Nel caso di programmi operativi presentati da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, le spese generali sono calcolate sommando le spese generali di ciascuna organizzazione di produttori di cui al primo paragrafo, nel limite massimo di 1 250 000 EUR per associazione di organizzazioni di produttori.

Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese ammissibili;

- b) spese di personale, compresi gli oneri salariali obbligatori per legge se questi sono direttamente a carico dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o delle filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, soggette all'approvazione degli Stati membri, o a carico di cooperative socie dell'organizzazione di produttori, connesse a misure intese:


i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente;

ii) a migliorare le condizioni di commercializzazione.

L'attuazione delle suddette misure comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri dipendenti o soci produttori, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.


In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui al presente punto. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

All'atto di chiedere detti tassi forfettari fissi le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita;



- c) spese legali e amministrative per la fusione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni di produttori transnazionali o di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dalle organizzazioni di produttori.
3. Spese per riunioni e corsi di formazione, ove siano attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliera e le spese di viaggio e alloggio (se del caso sulla base di tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari).
4. Promozione:
- di marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle filiali conformi al requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 8,
 - promozione generica e promozione di marchi di qualità,
 - spese per la stampa di messaggi promozionali sull'imballaggio o sulle etichette in relazione al primo e al secondo trattino, a condizione che siano previste nel programma operativo.
- Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che:
- a) siano denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o
- b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale.
- Il materiale promozionale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità reca l'emblema dell'Unione europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione europea». Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le filiali conformi al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del presente regolamento non utilizzano l'emblema dell'Unione europea per la promozione dei loro marchi di fabbrica/di commercio.
5. Spese per trasporto, cernita e imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
6. Acquisto di terreni non edificati il cui acquisto sia necessario per l'esecuzione di investimenti compresi nel programma operativo, purché il costo sia inferiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi di tutela dell'ambiente.
7. Acquisto di attrezzature, comprese attrezzature d'occasione purché non siano state acquistate con il contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei sette anni che precedono l'acquisto.
8. Investimenti in mezzi di trasporto, se l'organizzazione di produttori dimostra allo Stato membro interessato che i mezzi di trasporto sono utilizzati unicamente per i trasporti interni all'organizzazione di produttori; e investimenti in accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.
9. Locazione, anche di materiale d'occasione che non ha ricevuto il contributo finanziario dell'Unione o nazionale nei sette anni che precedono la locazione, nei limiti del valore netto di mercato del bene.
10. Noleggio di attrezzature o di altri beni ove economicamente giustificato come alternativa all'acquisto, su approvazione dello Stato membro.
11. Investimenti in azioni o capitale di società che contribuiscano direttamente al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).



ALLEGATO IV

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 45, paragrafo 1

Prodotto	Massimale di sostegno (EUR/100 kg)	
	Distribuzione gratuita	Altre destinazioni
Cavolfiori	21,05	15,79
Pomodori (1° giugno — 31 ottobre)	7,25	7,25
Pomodori (1° novembre — 31 maggio)	33,96	25,48
Mele	24,16	18,11
Uve	53,52	40,14
Albicocche	64,18	48,14
Pesche noci	37,82	28,37
Pesche	37,32	27,99
Pere	33,96	25,47
Melanzane	31,2	23,41
Meloni	48,1	36,07
Cocomeri	9,76	7,31
Arance	21,00	21,00
Mandarini	25,82	19,50
Clementine	32,38	24,28
Mandarini satsuma	25,56	19,50
Limoni	29,98	22,48



ALLEGATO V

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale degli Statui membri di cui all'articolo 54, lettera b)

Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione, comprendere dati sulle spese sostenute dopo la fine di tale anno, nonché sui controlli effettuati e sulle sanzioni amministrative applicate in relazione a quell'anno o successivamente. Per quanto riguarda le informazioni che variano nel corso dell'anno, la relazione annuale deve riassumere le variazioni di tali informazioni che si sono verificate durante l'anno di riferimento, nonché la situazione esistente al 31 dicembre di tale anno.

PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO

1. Informazioni di carattere amministrativo

a) Atti legislativi nazionali adottati in applicazione degli articoli da 32 a 38, da 152 a 160, 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi attuati nell'anno di riferimento.

b) Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sui gruppi di produttori:

- numero di codice,
- nome e coordinate di contatto,
- data del riconoscimento (o del prericonoscimento per i gruppi di produttori),
- tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate,
- numero di soci (distinti tra soci produttori e non produttori) e variazioni verificatesi nel corso dell'anno,
- superficie coltivata a ortofrutticoli (totale e suddivisa secondo le principali colture); prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti (con l'indicazione del relativo valore e volume secondo le principali fonti), nonché principali destinazioni dei prodotti secondo il valore (distinguendo tra prodotti commercializzati sul mercato del fresco, prodotti destinati alla trasformazione e prodotti ritirati dal mercato),
- cambiamenti strutturali verificatesi nel corso dell'anno, in particolare: organismi riconosciuti o costituiti recentemente, revoche e sospensioni del riconoscimento e fusioni, con relative date.

c) Informazioni sulle organizzazioni interprofessionali:

- nome e coordinate di contatto dell'organizzazione,
- data del riconoscimento,
- prodotti trattati,
- variazioni verificatesi nel corso dell'anno.

2. Informazioni concernenti le spese

a) Organizzazioni di produttori. Dati finanziari per beneficiario (organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori):

- fondo di esercizio: importo totale, aiuto finanziario dell'Unione, dello Stato membro (aiuto nazionale), contributi dell'organizzazione di produttori e dei soci,
- entità dell'aiuto finanziario dell'Unione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013,
- dati finanziari del programma operativo, distinti tra organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori,
- valore della produzione commercializzata: totale e suddiviso tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori,



- spese del programma operativo, suddivise per misure e tipi di azioni selezionati come sovvenzionabili,
 - informazioni sul volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese e suddiviso in quantitativi complessivamente ritirati dal mercato e quantitativi destinati alla distribuzione gratuita, in tonnellate,
 - elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- b) Per i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dati finanziari per beneficiario:
- importo totale, aiuto finanziario dell'Unione o dello Stato membro e contributi del gruppo di produttori e dei soci,
 - aiuto finanziario dello Stato membro, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio,
 - spese per investimenti necessari per ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CE) n. 1234/2007, distinte tra aiuto finanziario dell'Unione, dello Stato membro e contributo del gruppo di produttori,
 - valore della produzione commercializzata, con i totali parziali relativi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno del periodo transitorio.
- c) Per le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013:
- valore e volume della produzione commercializzata e numero di soci.


3. Informazioni sull'attuazione della strategia nazionale:

- breve descrizione dello stato di avanzamento di ciascun programma operativo, scomposto per tipo di misura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f). La descrizione si basa sugli indicatori finanziari e sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato e costituisce una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'esecuzione dei programmi operativi presentate dalle organizzazioni di produttori,
- sintesi dei risultati delle valutazioni dei programmi operativi trasmesse dalle organizzazioni di produttori, comprensiva della valutazione qualitativa dei risultati e dell'impatto delle azioni ambientali,
- riepilogo dei principali problemi incontrati in sede di attuazione e di gestione della strategia nazionale, nonché dei provvedimenti adottati, con indicazione dell'aggiornamento della strategia e dei motivi di tale aggiornamento. Alla relazione annuale è allegata copia della strategia aggiornata.

PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Informazioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative:


- controlli effettuati dallo Stato membro: organismi controllati e date dei controlli,
- percentuali di controllo,
- risultati dei controlli,
- sanzioni amministrative applicate.



ALLEGATO VI

Comunicazioni dei prezzi di cui all'articolo 55, paragrafo 1


Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercati rappresentativi
Pomodori	Tondi	Calibro 57-100 mm alla rinfusa in imballaggi da 5-6 kg	Belgio Grecia
	A grappolo	Alla rinfusa in imballaggi da 3-6 kg ca.	Spagna Francia
	Ciliegia	Vaschette da 250-500 g ca.	Italia Ungheria Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania
Albicocche	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 45-50 mm Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Bulgaria Grecia Spagna Francia Italia Ungheria
Pesche noci	Polpa bianca	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Grecia Spagna Francia
	Polpa gialla	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Italia
Pesche	Polpa bianca	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Grecia Spagna Francia
	Polpa gialla	Calibro A/B Cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Italia Ungheria Portogallo
Uve da tavola	Qualsiasi tipo e varietà con semi	Vaschette o imballaggi da 1 kg	Grecia Spagna
	Qualsiasi tipo e varietà senza semi	Vaschette o imballaggi da 1 kg	Francia Italia Ungheria Portogallo




Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercati rappresentativi
Pere	Blanquilla	Calibro 55/60, imballaggi da 5-10 kg ca.	Belgio
	Conference	Calibro 60/65+, imballaggi da 5-10 kg ca.	Grecia Spagna
	Williams	Calibro 65+/75+, imballaggi da 5-10 kg ca.	Francia Italia
	Rocha		Ungheria Paesi Bassi
	Abbé Fétel	Calibro 70/75, imballaggi da 5-10 kg ca.	Polonia
	Kaiser		Portogallo
	Doyenné du Comice	Calibro 75/90, imballaggi da 5-10 kg ca.	
Mele	Golden delicious	Calibro 70/80, imballaggi da 5-20 kg ca.	Belgio
	Braeburn		Repubblica ceca
	Jonagold (o Jonagored)		Germania
	Idared		Grecia
	Fuji		Spagna
	Shampion		Francia
	Granny smith		Austria
	Red delicious e altre varietà rosse		
	Boskoop		
	Gala	Calibro 70/80, imballaggi da 5-20 kg ca.	Francia
	Elstar		Italia
	Cox orange		Ungheria Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania
	Mandarini satsuma	Tutte le varietà	Calibro 1-X — 3, imballaggi da 10-20 kg ca.
Limoni	Tutte le varietà	Calibro 3 — 4, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia
Clementine	Tutte le varietà	Calibro 1-X -3, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia



Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercati rappresentativi
Mandarini	Tutte le varietà	Calibro 1- 2, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia Portogallo
Arance	Salustiana	Calibro 3-6, imballaggi da 10-20 kg ca.	Grecia Spagna Italia Portogallo
	Navelinas		
	Navelate		
	Lanelate		
	Valencia late		
	Tarocco		
	Navel		
Zucchine	Tutte le varietà	Calibro 14-21, alla rinfusa nell'imballaggio	Grecia Spagna Francia Italia Paesi Bassi
Ciliegie	Tutte le varietà di ciliegie dolci	Calibro 22 e oltre, alla rinfusa nell'imballaggio	Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Polonia Portogallo Romania
Cetrioli	Lisci	Calibro 350-500 g, a strati nell'imballaggio	Bulgaria Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Paesi Bassi Polonia




Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercati rappresentativi
Aglione	Bianco	Calibro 50-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.	Grecia Spagna
	Viola	Calibro 45-55 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.	Francia Italia
	Primavera	Calibro 50-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca.	Ungheria
Prugne	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 35 mm e oltre	Bulgaria Germania
		Calibro 35 mm e oltre	Spagna Francia
		Calibro 40 mm e oltre	Italia Ungheria
		Calibro 40 mm e oltre	Polonia Romania
Peperoni dolci	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 70 mm e oltre	Bulgaria Grecia
		Calibro 50 mm e oltre	Spagna Italia
		Calibro 40 mm e oltre	Ungheria Paesi Bassi Portogallo
Lattughe	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 400 g e oltre, imballaggi da 8-12 pezzi	Germania Grecia Spagna
		Calibro 400 g e oltre, imballaggi da 8-12 pezzi	Francia Italia Paesi Bassi Portogallo Regno Unito
Fragole	Tutte le varietà	Imballaggi da 250/500 g	Belgio Germania Spagna Francia Italia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito



Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercati rappresentativi
Funghi coltivati	Chiusi	Calibro medio (30-65 mm)	Irlanda Spagna Francia Ungheria Paesi Bassi Polonia Regno Unito
Kiwi	Hayward	Calibro 105-125 g, imballaggi da 3-10 kg ca.	Grecia Francia Italia Portogallo
Cavolfiori	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 16-20 mm	Germania Spagna Francia Italia Polonia
Asparagi	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 10-16/16+	Germania Spagna Francia Paesi Bassi Polonia
Melanzane	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 40+/70+	Spagna Italia Romania
Carote	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Germania Spagna Francia Italia Paesi Bassi Polonia Regno Unito
Cipolle	Qualsiasi tipo e varietà	Calibro 40-80	Germania Spagna Francia Italia Paesi Bassi Polonia Regno Unito



Prodotto	Tipo/varietà	Presentazione/calibro	Mercati rappresentativi
Fagioli	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Belgio Grecia Spagna Francia Italia Polonia
Porri	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Belgio Germania Spagna Francia Paesi Bassi Polonia
Cocomeri	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Grecia Spagna Italia Ungheria Romania
Meloni	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Grecia Spagna Francia Italia
Cavoli	Qualsiasi tipo e varietà	Norme usuali nel mercato rappresentativo	Germania Grecia Spagna Francia Polonia Romania Regno Unito



ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata di cui al titolo III

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime di cui al titolo III è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.

PARTE A

Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
ex 0702 00 00	Pomodori	1° gennaio — 31 dicembre
ex 0707 00 05	Cetrioli (1)	1° gennaio — 31 dicembre
ex 0709 90 80	Carciofi	1° novembre — 30 giugno
0709 90 70	Zucchine	1° gennaio — 31 dicembre
ex 0805 10 20	Arance dolci, fresche	1° dicembre — 31 maggio
ex 0805 20 10	Clementine	1° novembre — fine febbraio
ex 0805 20 30	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini	1° novembre — fine febbraio
ex 0805 20 50	satsuma; wilkings e ibridi simili di agrumi	
ex 0805 20 70		
ex 0805 20 90		
ex 0805 50 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	1° giugno — 31 maggio
ex 0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio — 20 novembre
ex 0808 10 80	Mele	1° luglio — 30 giugno
ex 0808 20 50	Pere	1° luglio — 30 aprile
ex 0809 10 00	Albicocche	1° giugno — 31 luglio
ex 0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	21 maggio — 10 agosto
ex 0809 30 10	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno — 30 settembre
ex 0809 30 90		
ex 0809 40 05	Prugne	11 giugno — 30 settembre

PARTE B

Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
ex 0707 00 05	Cetrioli destinati alla trasformazione	1° maggio — 31 ottobre
ex 0809 20 05	Ciliegie acide (Prunus cerasus)	21 maggio — 10 agosto

17CE1450



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, l'articolo 174, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera h), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾ e stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. Quest'ultimo regolamento è modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia, è opportuno stabilire disposizioni che definiscano la struttura e il contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e la disciplina nazionale per le azioni ambientali. Le azioni ambientali da includere in tale disciplina nazionale e i requisiti da rispettare andrebbero stabiliti al fine di agevolare l'elaborazione e l'esecuzione di tali azioni.
- (3) È inoltre opportuno prevedere norme concernenti il contenuto dei programmi operativi, i documenti da presentare, le scadenze per la presentazione e i periodi di attuazione dei programmi operativi.
- (4) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori è opportuno stabilire disposizioni relative alle informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno offrire alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, dovrebbe essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.
- (5) Data l'imprevedibilità della produzione ortofrutticola e la deperibilità dei prodotti, le eccedenze sul mercato, anche di modesta entità, possono causare perturbazioni significative. È dunque necessario stabilire modalità di applicazione relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.


⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale).



- (6) Occorre adottare le modalità relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso. Dovrebbero essere istituite procedure per l'approvazione del suddetto aiuto nazionale nonché per l'approvazione e l'importo del rimborso da parte dell'Unione. Andrebbe inoltre stabilita la percentuale di rimborso.
- (7) È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo e il formato di talune informazioni da fornire ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2103, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero includere le informazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione.
- (8) È opportuno adottare disposizioni per quanto riguarda i controlli amministrativi e in loco necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.
- (9) Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adottare norme relative alla correzione degli errori palesi nelle domande di aiuto, comunicazioni, altre domande o richieste.
- (10) È opportuno adottare norme riguardanti i contributi finanziari dei produttori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali per i quali determinate regole concordate nell'ambito di organizzazioni o associazioni considerate rappresentative in una circoscrizione economica specifica sono rese obbligatorie.
- (11) Occorre calcolare valori forfettari all'importazione sulla base della media ponderata dei prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri, utilizzando i dati su tali prezzi e sui quantitativi importati dei prodotti di cui trattasi comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891. È opportuno stabilire disposizioni per i casi in cui i prezzi medi rappresentativi dei prodotti di una determinata origine non siano disponibili.
- (12) È opportuno stabilire disposizioni specifiche in merito ai dazi all'importazione addizionali che possono essere imposti a taluni prodotti in aggiunta a quelli previsti dalla tariffa doganale comune. Occorre disporre che possano essere imposti dazi addizionali all'importazione se i volumi di importazione dei prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso l'Unione sono esenti dall'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e occorre pertanto prevedere disposizioni specifiche per queste merci.
- (13) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI


SEZIONE I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, fatta eccezione per le norme di commercializzazione.
2. I capi da I a V si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.



SEZIONE 2

Programmi operativi

Articolo 2

Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili

La struttura e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono conformi a quanto stabilito all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili

1. Una sezione distinta della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, indica i requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che devono essere soddisfatti dalle azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo.

La disciplina nazionale reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'elenco di cui al secondo comma può includere i seguenti tipi di azioni ambientali:

- a) azioni identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato;
- b) investimenti benefici per l'ambiente;
- c) altre azioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o alla conservazione della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.

Per ciascuna azione ambientale di cui al terzo comma, lettere b) e c), la disciplina nazionale indica:

- a) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e
- b) l'impegno o gli impegni specifici assunti.

La disciplina nazionale comprende almeno un'azione relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata.


2. Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.

Gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare tenendo conto dei risultati della valutazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

3. Gli investimenti benefici per l'ambiente effettuati presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891, o presso i loro membri produttori sono ammissibili al sostegno se:

- a) consentono di ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione; o

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 487).



- b) consentono di conseguire la sostituzione dell'uso di fonti energetiche fossili con fonti di energia rinnovabili; o
- c) consentono di ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione, compresi i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari; o
- d) consentono di migliorare l'ambiente; o
- e) sono legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi di un impegno agro-climatico-ambientale o connesso all'agricoltura biologica, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità.

4. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono sovvenzionabili se consentono una riduzione pari almeno al 15 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, di uno dei seguenti elementi:

- a) l'uso di fattori di produzione costituiti da risorse naturali non rinnovabili, come l'acqua o i combustibili fossili, o di possibili fonti di inquinamento ambientale, come i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari o taluni tipi di fonti energetiche;
- b) l'emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione; o
- c) la produzione di rifiuti, comprese le acque reflue, dal processo di produzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono accettare investimenti che consentono una riduzione pari almeno al 7 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, a condizione che tali investimenti permettano di conseguire almeno un altro beneficio ambientale.

La riduzione prevista e, se del caso, i benefici ambientali attesi, dovranno essere dimostrati *ex ante* tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori al momento della presentazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'investimento, come attestato dai documenti tecnici o da un organismo indipendente qualificato o da un esperto riconosciuto dallo Stato membro.

Gli investimenti volti a conseguire una riduzione del consumo idrico:

- a) consentono una riduzione del consumo idrico pari almeno al 5 % nei sistemi di irrigazione a goccia o in sistemi analoghi rispetto al consumo prima dell'investimento, e
- b) non danno luogo a un aumento netto delle superfici irrigue, a meno che il consumo idrico totale per l'irrigazione dell'intera azienda, compreso l'incremento di superficie, resti pari o inferiore alla media del consumo idrico dei 5 anni precedenti all'investimento.


5. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera b), che consistono in sistemi capaci di generare energia, sono sovvenzionabili se la quantità di energia generata non supera il quantitativo che può essere utilizzato *ex ante* su base annua per le azioni connesse ai prodotti ortofrutticoli dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dalla filiale o dai soci dell'organizzazione di produttori che beneficiano dell'investimento.

6. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), sono sovvenzionabili se contribuiscono alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o al mantenimento della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o a una migliore gestione dei rifiuti, anche se il loro contributo non è quantificabile.

L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori fornisce la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma. L'autorità nazionale competente può esigere che le prove siano fornite sotto forma di specifiche di progetto certificate da un organismo indipendente qualificato o da un esperto del settore ambientale in questione.

7. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

- a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni diverse dagli investimenti in immobilizzazioni materiali, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;



- b) gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;
- c) gli investimenti benefici per l'ambiente di cui al paragrafo 3 sono pienamente ammissibili al sostegno.

Articolo 4

Contenuto dei programmi operativi

1. I programmi operativi contengono:
 - a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali di cui all'allegato II, punto 5;
 - b) gli obiettivi del programma, tenendo conto delle prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e sia coerente con gli obiettivi della medesima, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;
 - c) le misure proposte, comprese le azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
 - d) la durata del programma; e
 - e) gli aspetti finanziari, in particolare:
 - i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;
 - ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
 - iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e
 - iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.
2. I programmi operativi indicano:
 - a) in che grado le diverse misure siano complementari e coerenti con altre misure, comprese le misure finanziate o sovvenzionabili da altri Fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Se del caso, viene fatto specifico riferimento alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi; e
 - b) l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.


Articolo 5

Documenti da presentare con il programma operativo

I programmi operativi sono corredati di:

- a) documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio;
- b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento e
- c) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).



*Articolo 6***Termini per la presentazione dei programmi**

1. L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.
2. La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compreso un gruppo di produttori costituito a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 o un'associazione di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L'approvazione del programma operativo è subordinata alla concessione del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

*Articolo 7***Periodi di esecuzione dei programmi operativi**

1. I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. I programmi operativi approvati entro il 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.

3. In deroga al paragrafo 2, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.

SEZIONE 3


Aiuto*Articolo 8***Importo approvato dell'aiuto**

Entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto.

In deroga al primo comma, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri comunicano alle suddette organizzazioni e associazioni l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

*Articolo 9***Domande di aiuto**

1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.
2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
 - a) l'aiuto richiesto;
 - b) il valore della produzione commercializzata;



- c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;
- g) il rispetto dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 33, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- h) una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dell'Unione o nazionale per le misure o le operazioni ammissibili all'aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli;
- i) in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi o alle tabelle standard di costi unitari di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi; e
- j) la relazione annuale di cui all'articolo 21.

3. Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

- a) le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;
- b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e
- c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.

L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate e a condizione che il diritto all'aiuto sia effettivamente accertato.

4. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 10. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo nella presentazione.

5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei soli soci che sono organizzazioni di produttori riconosciute nello stesso Stato membro che ha riconosciuto l'associazione di organizzazioni di produttori e a condizione che per ciascuno di essi siano trasmessi i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell'aiuto è l'organizzazione di produttori.

6. Le organizzazioni di produttori che sono socie di associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto nello Stato membro in cui sono riconosciute per quanto concerne azioni attuate sul territorio di tale Stato membro. L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori fornisce una copia della domanda allo Stato membro in cui si trova la sua sede.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto nello Stato membro in cui l'associazione ha sede per quanto concerne azioni eseguite a livello di associazione a condizione che non vi sia alcun rischio di doppio finanziamento.

Articolo 10

Pagamento dell'aiuto

Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.



*Articolo 11***Anticipi**

1. Le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.

L'importo totale degli anticipi per un dato anno non supera l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.

2. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.

*Articolo 12***Pagamenti parziali**

1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.

2. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.

3. I pagamenti parziali richiesti sono effettuati nella misura massima dell'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.

CAPO II

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI*Articolo 13***Azioni di formazione e scambio di buone pratiche**

Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le azioni di formazione e lo scambio di buone pratiche devono rispettare per essere considerate misure di prevenzione e gestione delle crisi.

*Articolo 14***Misure di promozione e di comunicazione**

1. Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.

2. Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso applicate dall'organizzazione di produttori interessata nel suo programma operativo e non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

*Articolo 15***Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati**

1. Un prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma di commercializzazione per quel prodotto di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fatte salve le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. Se i prodotti sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 18).



Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.

2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.

Articolo 16

Spese di trasporto per la distribuzione gratuita

1. Le spese di trasporto via terra per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell'ambito del programma operativo in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna secondo quanto indicato nell'allegato IV.

In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna finale. L'indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di carico e il punto di consegna finale in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all'allegato IV si applica un coefficiente correttore di 0,6.

In caso di trasporto combinato, le spese di trasporto applicabili sono pari alla somma del costo corrispondente alla distanza calcolata per il trasporto via terra più il 60 % del supplemento di spesa che si sarebbe avuto in caso di trasporto effettuato totalmente via terra, secondo quanto stabilito nell'allegato IV.

2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:

- a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
- b) il quantitativo dei prodotti in questione;
- c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e i mezzi di trasporto utilizzati e
- d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.

Articolo 17

Spese di cernita e imballaggio per la distribuzione gratuita


1. Le spese di cernita e imballaggio degli ortofruttili ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi. Per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg si applicano gli importi forfettari di cui all'allegato V.

2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell'allegato VI.

3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:

- a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
- b) il quantitativo dei prodotti in questione; e
- c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie, con indicazione delle modalità di presentazione.



CAPO III

AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE

Articolo 18

Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i programmi operativi da attuare in quell'anno.

La richiesta è corredata di elementi comprovanti:

- a) che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2017/891;
- b) che soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione beneficiano dell'assistenza; nonché di
- c) informazioni sulle organizzazioni di produttori, sull'importo dell'aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa da parte dello Stato membro. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.

Articolo 19

Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale

1. Gli articoli 9 e 10 si applicano *mutatis mutandis* alle domande e al pagamento dell'aiuto finanziario nazionale.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.

Articolo 20

Rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione


1. Entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma gli Stati membri possono chiedere all'Unione il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale approvato effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori.

La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti.

Ai fini del calcolo del livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo, è altresì preso in considerazione il valore della produzione ortofrutticola proveniente da gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La richiesta di rimborso da parte dell'Unione dell'aiuto finanziario nazionale contiene inoltre:

- a) le informazioni sull'organizzazione di produttori interessata;
- b) l'importo del contributo versato per ciascuna organizzazione di produttori, limitatamente all'importo inizialmente autorizzato; e
- c) una descrizione del fondo di esercizio indicante l'importo totale, l'aiuto finanziario dell'Unione, l'aiuto finanziario nazionale e i contributi delle organizzazioni di produttori e dei soci.



2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta.

La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull'autorizzazione e sul rimborso dell'aiuto finanziario nazionale o quando non sono state rispettate le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma di tale regolamento.

3. Se il rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

4. La quota di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione non è superiore al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori. La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

CAPO IV

INFORMAZIONI, RELAZIONI E CONTROLLI

SEZIONE 1

Informazioni e relazioni

Articolo 21

Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri

1. Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata.

2. Unitamente alle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull'esecuzione dei rispettivi programmi operativi.

Dette relazioni annuali riguardano:

- a) il programma operativo attuato nel corso dell'anno precedente;
- b) le principali modifiche apportate al programma operativo; e
- c) le differenze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti.

3. La relazione annuale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riporta:

- a) i risultati ottenuti dal programma operativo, basati sugli indicatori di cui all'allegato II e, se del caso, su indicatori supplementari definiti nella strategia nazionale come segue:
 - i) indicatori comuni iniziali e indicatori di investimento (finanziari) sono utilizzati in ciascuna relazione annuale;
 - ii) indicatori di risultato e di prodotto sono utilizzati negli ultimi due anni del programma operativo; e
- b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione.

Se del caso, la relazione annuale specifica le difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito del programma operativo.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).



4. La relazione annuale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del penultimo anno di un programma operativo indica in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Tale relazione illustra inoltre i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell'esecuzione del programma e il modo in cui tali fattori sono stati presi in considerazione nel programma in corso o saranno presi in considerazione per il programma operativo seguente.

Lo Stato membro riferisce particolari sui casi di cui al primo comma nella relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891.

SEZIONE 2

Controlli

Articolo 22

Sistema di identificazione unico

Gli Stati membri provvedono affinché alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applichi un sistema di identificazione unico con riguardo alle domande di aiuto da essi presentate. Questo sistema di identificazione è compatibile con il sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio.

Articolo 23

Procedura di presentazione delle domande

Fatti salvi gli articoli 9, 24 e 25, gli Stati membri stabiliscono procedure per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione dei programmi operativi nonché delle domande di pagamento.

Articolo 24

Concessione del riconoscimento

1. Prima di concedere il riconoscimento a un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.


2. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco con riguardo ai criteri di riconoscimento che si applicano a tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute almeno una volta ogni cinque anni, anche se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non attuano un programma operativo.

Articolo 25

Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche

1. Prima di approvare un programma operativo a norma dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e l'eventuale richiesta di modifiche. Detti controlli riguardano in particolare:

- (a) l'esattezza delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;
- (b) la conformità del programma con l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché con la strategia nazionale e la disciplina nazionale;



- (c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; e
 - (d) la coerenza e la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 verificano in particolare:
- a) se gli obiettivi sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte; e
 - b) se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, lo sviluppo rurale e i programmi di promozione, e alle norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla strategia nazionale.

Articolo 26


Controlli amministrativi

1. Le procedure relative ai controlli amministrativi richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
2. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.
3. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono, ove pertinente, una verifica dei seguenti elementi:
- a) la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla domanda di aiuto;
 - b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
 - c) la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti;
 - d) la conformità delle azioni intraprese con quelle contenute nel programma operativo approvato; e
 - e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
4. Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891 oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del suddetto regolamento oppure, previo consenso dello Stato membro, a cooperative che sono socie dell'organizzazione di produttori.

Articolo 27

Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali

1. A complemento dei controlli amministrativi, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le loro filiali, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato secondo quanto indicato all'articolo 9, paragrafo 1.
2. I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.
3. Gli Stati membri determinano le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti criteri:
- a) l'importo dell'aiuto;
 - b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;



- c) un elemento casuale e
- d) altri parametri fissati dagli Stati membri.
4. È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo.
5. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, dei loro soci o delle loro filiali, se del caso, che è possibile controllare al momento della visita e che non sono stati verificati nel corso dei controlli amministrativi. I controlli in loco riguardano in particolare:
- a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;
- b) l'esecuzione delle azioni e la loro coerenza con il programma operativo approvato;
- c) per un congruo numero di azioni: la conformità della spesa con il diritto dell'Unione e il rispetto delle scadenze ivi stabilite;
- d) l'utilizzo del fondo di esercizio, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o equivalenti;
- e) la completa fornitura dei prodotti da parte dei soci, la fornitura dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; e
- f) i controlli di secondo livello di cui all'articolo 30 per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.
6. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati in conformità al diritto nazionale.

A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.

Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente ma al più tardi prima del pagamento dell'aiuto.


7. Salvo in circostanze eccezionali, i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui al paragrafo 2 formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'intervento. La corrispondente decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione. I criteri di analisi dei rischi di cui al paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* al presente paragrafo.

8. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata al paragrafo 2 soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.

9. I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. Tale valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le misure preventive e correttive raccomandate.

Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno nella regione o con riguardo all'organizzazione o all'associazione in questione e aumenta la percentuale delle domande corrispondenti da controllare l'anno successivo.



Articolo 28

Relazioni sui controlli in loco

1. Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:
 - a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
 - b) il nome e le funzioni delle persone presenti;
 - c) le azioni, le misure e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e
 - d) i risultati del controllo.
2. A un rappresentante dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e per registrare le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione.

Articolo 29

Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro

1. Gli Stati membri effettuano, presso ciascuna organizzazione di produttori, controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità suffragato da un controllo fisico, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 15, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro i termini di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.
2. I controlli di primo livello riguardano l'intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2017/891.
3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al suddetto paragrafo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari.

Articolo 30

Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro

1. Gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'organizzazione di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati sulla base di un'analisi del rischio. L'analisi del rischio include le risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché la verifica dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. La suddetta analisi serve da base per stabilire la frequenza minima dei controlli di secondo livello per ciascuna organizzazione di produttori.
2. I controlli di secondo livello di cui al paragrafo 1 riguardano:
 - a) la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;
 - b) i quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;
 - c) la contabilità, in particolare la veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro; e
 - d) la destinazione dei prodotti ritirati quale dichiarata nella domanda di pagamento e la loro denaturazione.



3. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione.
4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i quantitativi movimentati (espressi in tonnellate):
 - a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2017/891;
 - b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, identificando i prodotti destinati al mercato del fresco e quelli destinati alla trasformazione; e
 - c) dei prodotti ritirati dal mercato.
5. I controlli sulla destinazione dei prodotti ritirati dal mercato comprendono:
 - a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891; e
 - b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.
6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità, gli Stati membri approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori durante la campagna successiva.

Articolo 31

Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli

1. Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati.
2. Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.


Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta.

3. Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891:
 - a) il requisito di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, che prevede che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale, non si applica; e
 - b) gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole a cui sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione nella stessa stagione di produzione.
4. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3 e 6.

Articolo 32

Organizzazioni di produttori transnazionali

1. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.



2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891 effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.

3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, con riguardo alle questioni ambientali e fitosanitarie e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, si applicano le norme dello Stato membro in cui si svolgono le singole azioni.

Articolo 33

Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori

1. Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori che è socia di un'associazione transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio e al fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 coopera strettamente con lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e comunica senza indugio i risultati dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative applicate.

3. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio a livello dell'associazione transnazionale e al fondo di esercizio dell'associazione transnazionale nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi. Esso provvede inoltre al coordinamento dei controlli e dei pagamenti per quanto riguarda le azioni dei programmi operativi eseguite sul territorio degli altri Stati membri.

4. Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali dello Stato membro in cui sono effettivamente eseguite.

Articolo 34

Controlli

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri istituiscono controlli e adottano provvedimenti atti a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali controlli e misure sono efficaci, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.


Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

- a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o dell'Unione o dalla strategia nazionale o dalla disciplina nazionale possano essere verificati;
- b) le autorità competenti nazionali responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e
- c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli e da altri regimi degli Stati membri o dell'Unione.

Articolo 35

Errori palesi

In caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 o del presente regolamento e ogni domanda di aiuto possono essere corrette e adattate in qualsiasi momento successivamente alla loro presentazione.



CAPO V

ESTENSIONE DELLE REGOLE

Articolo 36

Contributo finanziario

Se uno Stato membro decide, conformemente all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che operatori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, ma nei confronti dei quali determinate regole sono rese obbligatorie, siano tenuti al pagamento di un contributo finanziario, detto Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni necessarie per verificare l'osservanza delle condizioni previste dal suddetto articolo. Tali informazioni comprendono la base di calcolo del contributo, l'importo unitario del medesimo, le attività previste e i relativi costi.

Articolo 37

Estensione di durata superiore a un anno

1. In caso di estensione delle regole di durata superiore a un anno, gli Stati membri verificano, per ciascun anno, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 abbiano continuato ad essere soddisfatte per tutto il periodo di validità dell'estensione.
2. Gli Stati membri revocano l'estensione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni revoca. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale informazione nella forma opportuna.

CAPO VI

REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA E DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 38


Valore forfettario all'importazione

1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del suddetto regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.
2. Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato un valore forfettario all'importazione a norma degli articoli 74 e 75 del suddetto regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾. Esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media ponderata dei valori forfettari all'importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per due settimane consecutive non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.

Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.

5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non si applica alcun valore forfettario all'importazione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U.L. 343 del 29.12.2015, pag. 558).



6. Il tasso di cambio applicabile al valore forfettario all'importazione è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente all'ultimo giorno del periodo per il quale sono trasmessi i prezzi.
7. I valori forfettari all'importazione espressi in euro sono pubblicati dalla Commissione tramite la TARIC ⁽¹⁾.

CAPO VII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 39

Imposizione di un dazio addizionale all'importazione

1. Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto.
2. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il dazio addizionale all'importazione è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:
 - a) il valore in dogana dei prodotti, determinato conformemente all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; e
 - b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale all'importazione.

Articolo 40

Importo del dazio addizionale all'importazione

Il dazio addizionale all'importazione applicato a norma dell'articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.

Tuttavia, per i prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie all'importazione relative al dazio *ad valorem*, il dazio addizionale all'importazione è pari a un terzo del dazio doganale specifico per il prodotto in questione in caso di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 41


Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione

1. Sono esenti dal dazio addizionale all'importazione:
 - a) le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario;
 - b) le merci che hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale all'importazione e che sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale all'importazione.
2. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del dazio addizionale all'importazione se è esibito uno dei seguenti documenti:

- a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
- b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm



- c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;
- d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42


Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Struttura e contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili di cui all'articolo 2

1. Durata della strategia nazionale:
deve essere indicata dallo Stato membro.
2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
 - 2.1. Analisi della situazione
Descrizione, con l'ausilio di dati quantificati, della situazione attuale del settore ortofrutticolo, che evidenzii i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori comuni iniziali fissati all'allegato II, punto 5, e di altri indicatori supplementari ove del caso. La descrizione verte quanto meno sui seguenti elementi:
 - prestazioni del settore ortofrutticolo: punti di forza e di debolezza del settore, competitività e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori,
 - effetti ambientali (impatti, pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con riferimento alle principali tendenze.
 - 2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
Descrizione dei principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:
 - pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei risultati attesi nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati,
 - coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e possibili conflitti o contraddizioni tra gli obiettivi operativi delle varie azioni selezionate,
 - complementarità e coerenza delle azioni selezionate con altri interventi nazionali o regionali e con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione, in particolare con lo sviluppo rurale e i programmi di promozione,
 - risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
 - 2.3. Impatto della precedente strategia nazionale (se pertinente)
Descrizione dei risultati e dell'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato.
3. Obiettivi dei programmi operativi e indicatori di rendimento di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Descrizione dei tipi di azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo), degli obiettivi perseguiti, degli obiettivi quantitativi verificabili e degli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.
 - 3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni incluse nella strategia nazionale e nella disciplina nazionale siano verificabili e controllabili. Qualora la valutazione effettuata durante l'attuazione dei programmi operativi evidenzii che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le azioni interessate sono adattate di conseguenza o cancellate.

Se il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari fissi o di tabelle standard di costi unitari, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Le azioni ambientali rispettano i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



Gli Stati membri adottano misure di salvaguardia, disposizioni e controlli per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti pertinenti della politica agricola comune, in particolare dallo sviluppo rurale e dai programmi di promozione o da altri regimi nazionali o regionali.

Idonee difese predisposte, a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del TFUE e dal settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.

3.2. Informazioni specifiche richieste per i tipi di azioni volti al raggiungimento degli obiettivi definiti o di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati)

3.2.1. Acquisizione di capitale fisso

- tipi di investimenti sovvenzionabili,
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (p. es. locazione, leasing),
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.2. Altre azioni

- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili,
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.

5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione


Gli indicatori di rendimento stabiliti dalla strategia nazionale comprendono gli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 4 ed elencati nell'allegato II. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali o regionali propri dei programmi operativi nazionali.

5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, inclusi gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.

5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.



ALLEGATO II

Elenco degli indicatori comuni di rendimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891

L'insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alle azioni intraprese dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai loro soci nell'ambito dei programmi operativi non rispecchia necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto dei programmi operativi. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori comuni di rendimento vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma.

1. INDICATORI COMUNI DI ESECUZIONE FINANZIARIA (INDICATORI DI INVESTIMENTO) (ANNUALI)

Misura	Tipo di azione	Indicatori di investimento (annuali)
Azioni intese a pianificare la produzione	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni	Spesa in EUR
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni	Spesa in EUR
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) d) Altre azioni	Spesa in EUR
Ricerca e produzione sperimentale	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni	Spesa in EUR
Attività di formazione e azioni finalizzate allo scambio di informazioni sulle buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica	A seconda della principale materia trattata: a) Produzione biologica b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata c) Altre tematiche ambientali d) Tracciabilità e) Qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi f) Altre questioni	Spesa in EUR
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	a) Investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato b) Misure di formazione e scambio di buone pratiche c) Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi	Spesa in EUR



Misura	Tipo di azione	Indicatori di investimento (annuali)
	<ul style="list-style-type: none"> d) Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento e) Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro f) Ritiro dal mercato g) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli h) Assicurazione del raccolto 	
Azioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> a) Investimenti in immobilizzazioni materiali b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Produzione biologica d) Produzione integrata e) Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio f) Azioni mirate a preservare il suolo (ad es., tecniche per prevenire o ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura) g) Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) h) Azioni a favore del risparmio energetico e/o del miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; transizione verso un'energia proveniente da fonti rinnovabili i) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti j) Altre azioni 	Spesa in EUR
Altre azioni	<ul style="list-style-type: none"> a) Investimenti in immobilizzazioni materiali b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing c) Altre azioni 	Spesa in EUR

2. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO (NEGLI ULTIMI DUE ANNI DEL PROGRAMMA OPERATIVO)

Misura	Tipo di azione	Indicatori di prodotto (annuali)
Azioni intese a pianificare la produzione	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti



Misura	Tipo di azione	Indicatori di prodotto (annuali)
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
	c) Attività di promozione e comunicazione (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi)	Numero di azioni intraprese ⁽¹⁾
	d) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti
Ricerca e produzione sperimentale		Numero di aziende partecipanti Numero di progetti
Attività di formazione e azioni finalizzate allo scambio di informazioni sulle buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica	A seconda della principale materia trattata: a) Produzione biologica b) Produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata c) Altre tematiche ambientali d) Tracciabilità e) Qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi f) Altre questioni	Numero di giorni di formazione impartita
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	a) Investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato	Valore totale degli investimenti in EUR
	b) Misure di formazione e scambio di buone pratiche	Numero di azioni intraprese
	c) Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi	Numero di azioni intraprese ⁽¹⁾
	d) Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento	Numero di azioni intraprese ⁽⁴⁾



Misura	Tipo di azione	Indicatori di prodotto (annuali)	
	e) Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro	Numero di aziende partecipanti	
	f) Ritiri dal mercato	Numero di azioni intraprese ⁽²⁾	
	g) Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli	Numero di azioni intraprese ⁽³⁾	
	h) Assicurazione del raccolto	Numero di aziende partecipanti	
Azioni ambientali	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali ⁽⁵⁾	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR	
	b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing ⁽⁶⁾	Numero di aziende partecipanti	
	c) Produzione biologica d) Produzione integrata e) Migliore uso e/o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio f) Azioni mirate a preservare il suolo (ad es., tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura) g) Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p. es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (p. es. muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) h) Azioni a favore del risparmio energetico e/o del miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; transizione verso un'energia proveniente da fonti rinnovabili i) Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti j) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti Numero di ettari interessati	
	Altre azioni	a) Investimenti in immobilizzazioni materiali	Numero di aziende partecipanti Valore totale degli investimenti in EUR
		b) Altre forme di acquisizione di capitale fisso, come locazione, noleggio, leasing	Numero di aziende partecipanti
		c) Altre azioni	Numero di aziende partecipanti

⁽¹⁾ Ogni giorno di una campagna di promozione è considerato un'azione distinta.


⁽²⁾ Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e i ritiri dal mercato di prodotti differenti si considerano azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.

⁽³⁾ La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni diverse. La raccolta verde e la mancata raccolta dello stesso prodotto si considerano un'azione distinta, indipendentemente dal numero di giorni impiegati, dal numero di aziende partecipanti e dal numero di appezzamenti o di ettari interessati.

⁽⁴⁾ Le azioni relative alla costituzione di diversi fondi di mutualizzazione sono considerate azioni diverse.


⁽⁵⁾ Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.

⁽⁶⁾ Comprese altre forme di acquisizione di capitale fisso finalizzate all'adempimento di impegni assunti nell'ambito di altre azioni ambientali.



3. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO (NEGLI ULTIMI DUE ANNI DEL PROGRAMMA OPERATIVO)

Misura	Indicatori di risultato (unità di misura)
Azioni intese a pianificare la produzione	Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	Variazione di volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (tonnellate) (!) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione	Variazione di volume della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)
Attività di formazione e scambio di buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica	Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza
Misure di prevenzione e gestione delle crisi	
a) Investimenti per rendere più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato	Volume totale della produzione soggetta a una gestione dei volumi (tonnellate)
b) Azioni di formazione	Numero di persone che hanno portato a termine l'attività/il programma di formazione completo
c) Promozione e comunicazione	Variazione stimata di volume della produzione commercializzata dei prodotti oggetto di attività di promozione/comunicazione (tonnellate)
d) Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi comuni di investimento	Valore totale del fondo di mutualizzazione costituito (EUR)
e) Reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro	Superficie totale interessata dal reimpianto dei frutteti (ha)
f) Ritiri dal mercato	Volume totale della produzione ritirata (tonnellate)
g) Raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli	Superficie totale interessata dalla raccolta verde o dalla mancata raccolta (ha)
h) Assicurazione del raccolto	Valore totale del rischio assicurato (EUR)
Azioni ambientali	Variazione stimata del consumo annuo di concimi chimici all'ettaro, per tipo di concime (N e P ₂ O ₃) (t/ha) Variazione del consumo annuo di acqua all'ettaro (m ³ /ha) Variazione stimata del consumo annuo di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m ³ /Kwh per tonnellata di produzione commercializzata) Variazione stimata del volume annuo di rifiuti prodotto (tonnellate)



Misura	Indicatori di risultato (unità di misura)
Altre azioni	Variazione del volume totale della produzione commercializzata (tonnellate) Variazione del valore unitario della produzione commercializzata (EUR/kg)

Note: Le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.


(¹) Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione, a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale; e ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di «regimi di qualità»: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; c) produzione integrata certificata; d) regimi di qualità privati certificati.

4. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO (NEGLI ULTIMI DUE ANNI DEL PROGRAMMA OPERATIVO)

Misura	Obiettivi generali	Indicatori d'impatto (unità di misura)
Azioni intese a pianificare la produzione	Potenziare la competitività Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori	Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR)
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti		Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'organizzazione di produttori (OP)/associazione di organizzazioni di produttori (AOP) come soci attivi (¹) (numero)
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione		Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)
Ricerca e produzione sperimentale		
Attività di formazione e scambio di buone pratiche (non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi) e/o azioni intese a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica		
Misure di prevenzione e gestione delle crisi		
Azioni ambientali	Salvaguardare e proteggere l'ambiente: a) Qualità dell'acqua b) Uso sostenibile delle risorse idriche c) Attenuazione dei cambiamenti climatici	Variazione stimata del consumo totale di concimi chimici, per tipo di concime (N e P ₂ O ₅) (tonnellate) Variazione stimata del consumo totale di acqua (m ³) Variazione stimata del consumo totale di energia, per tipo di fonte energetica o di combustibile (l/m ³ /Kwh)
Altre azioni	Potenziare la competitività Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori	Variazione stimata del valore totale della produzione commercializzata (EUR) Variazione del numero totale di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (¹) (numero) Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)

Note: le variazioni si intendono rispetto alla situazione esistente all'inizio del programma.

(¹) Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.




5. INDICATORI COMUNI INIZIALI

Nota bene: gli indicatori iniziali sono necessari per analizzare la situazione all'inizio del periodo di programmazione. Alcuni degli indicatori comuni iniziali sono pertinenti solo ai singoli programmi operativi a livello dell'organizzazione di produttori (p. es. volume della produzione commercializzata a meno dell'80 % del prezzo medio ricevuto dall'OP/AOP). Altri indicatori comuni iniziali sono pertinenti anche alla strategia nazionale a livello di Stato membro (p. es. valore totale della produzione commercializzata).

In linea di massima, gli indicatori iniziali rappresentano medie triennali. Se i dati non sono disponibili, essi vanno calcolati perlomeno su un anno.

Obiettivi	Indicatori iniziali di obiettivo	
Obiettivi generali	Indicatore	Definizione (e unità di misura)
Potenziare la competitività	Valore totale della produzione commercializzata	Valore totale della produzione commercializzata dell'OP/AOP (EUR)
Accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori	Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi	Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi (1)
	Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP	Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP /AOP (ha)
Obiettivi specifici		
Promuovere la concentrazione dell'offerta	Volume totale della produzione commercializzata	Volume totale della produzione commercializzata dell'OP/AOP (tonnellate)
Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci		
Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi		Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare «regime di qualità» (2), per tipo di «regime di qualità» (tonnellate)
Incrementare il valore commerciale dei prodotti	Valore unitario medio della produzione commercializzata	Valore totale della produzione commercializzata / Volume totale della produzione commercializzata (EUR/kg)
Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano	Numero di partecipanti ad azioni di formazione	Numero di persone che hanno portato a termine un'attività/un programma di formazione completo negli ultimi tre anni (numero)
	Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza	Numero di aziende aderenti all'OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero)



Obiettivi	Indicatori iniziali di obiettivo	
	Indicatore	Definizione (e unità di misura)
Obiettivi specifici in campo ambientale		
Contribuire alla protezione del suolo	Superficie esposta a rischio di erosione del suolo, soggetta a misure antierosione	Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo ⁽²⁾ su cui vengono attuate misure antierosione (ha)
Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua	Superficie con uso ridotto/più razionale di fertilizzanti	Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto o più razionale di fertilizzanti (ha)
Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche	Superficie con misure di risparmio idrico	Superficie ortofrutticola su cui vengono attuate misure di risparmio idrico (ha)
Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità e alla tutela del paesaggio	Produzione biologica	Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli (ha)
	Produzione integrata	Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli (ha)
	Altre azioni che contribuiscono alla protezione degli habitat e della biodiversità e alla tutela del paesaggio	Superficie sottoposta ad altre azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità e alla tutela del paesaggio (ha)
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici	Serre riscaldate — efficienza energetica	Consumo annuo stimato di energia per il riscaldamento delle serre, per tipo di fonte energetica (t/l/m ³ /Kwh per tonnellata di produzione commercializzata)
Ridurre la produzione di rifiuti	Quantitativo o volume dei rifiuti	Tonnellate/litri/m ³

⁽¹⁾ Sono soci attivi i soci che conferiscono i prodotti all'OP/AOP.

⁽²⁾ Per «requisiti di qualità» si intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione, a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale e ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. I principali tipi di «regimi di qualità» sono: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; c) produzione integrata certificata; d) regimi di qualità privati certificati.


⁽³⁾ Per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (p. es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.). Se sono disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: per «superficie esposta a rischio di erosione del suolo» si intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture, ecc.).



ALLEGATO III

Requisiti minimi dei prodotti ritirati dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 2

1. I prodotti devono essere:
 - interi,
 - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
 - puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili,
 - praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti,
 - privi di umidità esterna anormale,
 - privi di odore e/o sapore estranei.
2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura.
3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e del tipo commerciale cui appartengono.




ALLEGATO IV

Spese di trasporto connesse alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna	Spese di trasporto (EUR/t) ⁽¹⁾
Pari o inferiore a 25 km	18,20
Superiore a 25 km ma pari o inferiore a 200 km	41,40
Superiore a 200 km ma pari o inferiore a 350 km	54,30
Superiore a 350 km ma pari o inferiore a 500 km	72,60
Superiore a 500 km ma pari o inferiore a 750 km	95,30
Oltre i 750 km	108,30

(¹) Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,50 EUR/t.



ALLEGATO V

Spese di cernita e di imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1


Prodotto	Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t)
Mele	187,70
Pere	159,60
Arance	240,80
Clementine	296,60
Pesche	175,10
Pesche noci	205,80
Cocomeri	167,00
Cavolfiori	169,10
Altri prodotti	201,10



ALLEGATO VI

Dicitura da apporre sull'imballaggio dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 2

- Продукт, предназначен за бесплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/...)
- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/...]
- Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/...]
- Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/...)
- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/...)
- Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/...]
- Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/...]
- Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/...)
- Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/...]
- Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/...)
- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/...]
- Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/...]
- Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/...]
- Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/... végrehajtási rendelet)
- Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla hlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/...]
- Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/...)
- Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/...]
- Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/...]
- Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/...]
- Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/...]
- Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/...]
- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/...)
- Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/...)




ALLEGATO VII

Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 39

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione
78.0015	0702 00 00	Pomodori	1° ottobre — 31 maggio
78.0020			1° giugno — 30 settembre
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	1° maggio — 31 ottobre
78.0075			1° novembre — 30 aprile
78.0085	0709 91 00	Carciofi	1° novembre — 30 giugno
78.0100	0709 93 10	Zucchine	1° gennaio — 31 dicembre
78.0110	0805 10 20	Arance	1° dicembre — 31 maggio
78.0120	0805 20 10	Clementine	1° novembre — fine febbraio
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre — fine febbraio
78.0155	0805 50 10	Limoni	1° giugno — 31 dicembre
78.0160			1° gennaio — 31 maggio
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	16 luglio — 16 novembre
78.0175	0808 10 80	Mele	1° gennaio — 31 agosto
78.0180			1° settembre — 31 dicembre
78.0220	0808 30 90	Pere	1° gennaio — 30 aprile
78.0235			1° luglio — 31 dicembre
78.0250	0809 10 00	Albicocche	1° giugno — 31 luglio
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	16 maggio — 15 agosto
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	16 giugno — 30 settembre
78.0280	0809 40 05	Prugne	16 giugno — 30 settembre



REGOLAMENTO (UE) 2017/893 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2017****che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti e limita il divieto, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell'allegato IV di detto regolamento.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 estende il divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, alla somministrazione agli animali d'allevamento non ruminanti, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, tra l'altro, di proteine animali trasformate. In deroga a quanto sopra e in condizioni specifiche, l'allegato IV, capitolo II, lettera c), autorizza tuttavia la somministrazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti unicamente ad animali d'acquacoltura, a condizione che le proteine animali trasformate e i mangimi composti contenenti tali proteine siano stati prodotti in conformità all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001. Tale sezione stabilisce attualmente che i sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate provengano da macelli o impianti di sezionamento. Tenuto conto del processo di produzione delle proteine animali trasformate derivate da insetti, questo requisito non può essere soddisfatto nel caso di insetti. Di conseguenza, l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti in mangimi per animali d'acquacoltura non è attualmente consentito.
- (4) In diversi Stati membri è iniziato l'allevamento di insetti per la produzione di proteine animali trasformate da essi derivate e di altri derivati di insetti destinati agli alimenti per animali da compagnia. Tale produzione è effettuata nel quadro dei piani di controllo nazionali delle autorità competenti degli Stati membri. Alcuni studi hanno dimostrato che gli insetti d'allevamento potrebbero rappresentare una soluzione alternativa e sostenibile alle fonti convenzionali di proteine animali destinate all'alimentazione di animali da allevamento non ruminanti.
- (5) L'8 ottobre 2015 l'EFSA (*European Food Safety Authority* — Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha pubblicato un parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi ⁽³⁾. Per quanto riguarda i rischi connessi alla presenza di prioni, l'EFSA conclude che, rispetto

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.⁽³⁾ *Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed* (Parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi), *The EFSA Journal* (2015);13(10):4257.

alla presenza di pericoli nelle fonti di proteine di origine animale attualmente autorizzate, il verificarsi di pericoli negli insetti non trasformati dovrebbe essere pari o inferiore, a condizione che gli insetti siano nutriti con substrati che non contengono materiale proveniente da ruminanti o di origine umana (concime). Poiché la trasformazione di insetti può ridurre ulteriormente il verificarsi di pericoli biologici, tale affermazione è valida anche quando si tratta di proteine animali trasformate derivate da insetti.

- (6) Secondo la definizione di «animale d'allevamento» di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli insetti allevati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti sono da considerare animali d'allevamento, e sono quindi soggetti alle norme sul divieto concernente i mangimi di cui all'articolo 7 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 nonché alle norme in materia di alimentazione degli animali stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009. È di conseguenza vietato l'uso di proteine derivate da ruminanti, di rifiuti di cucina e ristorazione, di farine di carne e ossa e di stallatico come alimenti per gli insetti. Inoltre, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è vietato l'uso delle feci ai fini dell'alimentazione animale.
- (7) Le proteine animali trasformate derivate da insetti e i mangimi composti che le contengono dovrebbero pertanto essere autorizzati per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura. L'allegato IV, capitolo II, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza e all'allegato IV, capitolo IV, di tale regolamento dovrebbe essere aggiunta una sezione che stabilisce le condizioni in materia di TSE per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e di mangimi composti contenenti tali proteine.
- (8) Per analogia con quanto già applicabile alle proteine animali trasformate derivate da animali non ruminanti e ai mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'alimentazione degli animali d'acquacoltura, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche per la produzione e l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata con altre proteine che potrebbero comportare un rischio di TSE nei ruminanti. In particolare, per analogia con le condizioni di cui all'allegato IV, capitolo IV, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, le proteine animali trasformate derivate da insetti dovrebbero essere prodotte in impianti adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento.
- (9) Nell'interesse della certezza del diritto, è inoltre opportuno inserire una definizione di insetti d'allevamento nell'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (10) Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (11) L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi i parametri per la produzione di mangimi sicuri di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento. Solo i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati conformi alle prescrizioni dell'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Sebbene le disposizioni di cui all'allegato X di tale regolamento non riguardino gli insetti vivi e quelli essiccati nei mangimi per animali d'allevamento, l'uso di insetti essiccati come alimenti per animali da compagnia o in tali alimenti è soggetto alle disposizioni di cui all'allegato XIII del succitato regolamento.
- (12) La modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 volta ad autorizzare le proteine animali trasformate derivate da insetti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura potrebbe permettere di accrescere nell'Unione la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti. Poiché l'attuale allevamento su piccola scala di insetti per alimenti destinati ad animali da compagnia può essere adeguatamente gestito nel quadro dei piani di controllo nazionali esistenti, le disposizioni dell'Unione riguardanti la salute degli animali e dei vegetali, la sanità pubblica o i rischi ambientali sono adeguate per garantire che l'allevamento di insetti in seno all'Unione su una scala più ampia sia sicuro. Le specie di insetti allevati nell'Unione non dovrebbero essere patogene o avere altri effetti negativi sulla salute umana, animale o vegetale; non dovrebbero essere riconosciute come vettori di agenti patogeni umani, animali o vegetali e non dovrebbero essere né specie protette né specie definite come esotiche invasive. Tenendo conto di tali valutazioni del rischio a livello nazionale, nonché del parere dell'EFSA dell'8 ottobre 2015, le specie di insetti elencate di seguito possono essere identificate come specie di insetti allevate attualmente nell'Unione che soddisfano le suddette condizioni di sicurezza per la produzione di insetti per l'impiego nei mangimi: mosca soldato nera (*Hermetia illucens*), mosca comune (*Musca domestica*), tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*), alfitobio (*Alphitobius diaperinus*), grillo domestico (*Acheta domestica*), *Gryllobates sigillatus* (*Gryllobates sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GUL 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1).



- (13) L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo al capo II, sezione 1, un elenco di specie di insetti che possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento. Tale elenco dovrebbe includere le suddette specie di insetti e poter essere modificato in futuro in base a una valutazione dei rischi posti dalle specie di insetti in questione per la salute degli animali e dei vegetali, la sanità pubblica o l'ambiente.
- (14) L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni applicabili all'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti da paesi terzi. I requisiti di sicurezza applicabili all'allevamento di insetti destinati a essere utilizzati nell'alimentazione di animali d'acquacoltura e all'immissione sul mercato di proteine animali trasformate derivate da tali insetti, in particolare per quanto riguarda le specie di insetti che possono essere utilizzate e i mangimi che possono essere somministrati agli insetti, dovrebbero applicarsi anche nel caso di importazioni provenienti da paesi terzi. L'allegato XIV, capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato per stabilire tali prescrizioni per le importazioni nell'Unione.
- (15) L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale. Il modello di certificato sanitario di cui al capo 1 di tale allegato si applica alle importazioni nell'Unione di proteine animali trasformate. Ai fini delle importazioni di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento è opportuno stabilire un nuovo modello di certificato sanitario che includa le prescrizioni specifiche per l'allevamento di insetti finalizzato alla produzione di proteine animali trasformate di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 nonché le altre prescrizioni pertinenti per le importazioni di proteine animali trasformate. Nell'allegato XV, capo 1, dovrebbe pertanto essere inserito un nuovo modello di certificato sanitario per l'importazione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento.
- (16) Il nuovo modello di certificato sanitario inserito nell'allegato XV, capo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe anche tenere conto della modifica, operata dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione ⁽¹⁾, delle prescrizioni relative alle TSE applicabili alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di origine bovina, ovina o caprina, di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (17) Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (18) L'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto alla rinfusa tra le farine di pesce, il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale, i prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e i mangimi composti contenenti tali sostanze, che sono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti, da un lato, e i mangimi destinati ai ruminanti, dall'altro lato. Tenuto conto che un simile rischio di contaminazione incrociata esiste qualora tali materiali siano immagazzinati alla rinfusa, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere estese in modo da contemplare l'immagazzinaggio alla rinfusa di farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e mangimi composti contenenti tali materie.
- (19) L'allegato IV, capitolo V, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto tra le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da latte e prodotti a base di latte, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti, da un lato, e di mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia dall'altro lato. Considerando che un simile rischio di contaminazione incrociata esiste qualora tali materiali siano immagazzinati alla rinfusa, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere estese in modo da contemplare l'immagazzinaggio alla rinfusa di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da latte e prodotti a base di latte, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.
- (20) L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che i sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, derivati da non ruminanti e destinati a essere utilizzati nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura, provengano da macelli che non macellano ruminanti e da impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti. La lettera a) prevede una deroga a tale prescrizione per i macelli che applicano misure efficaci volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti e che sono controllati e autorizzati dall'autorità competente sulla base di tale prescrizione.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).



- (21) Al fine di consentire possibilità più ampie riguardo ai tipi di materie prime utilizzate per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e destinate a essere utilizzate nei mangimi per animali d'acquacoltura o all'esportazione, è opportuno modificare l'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire l'uso di sottoprodotti di origine animale provenienti da stabilimenti diversi dai macelli o dagli impianti di sezionamento, purché questi altri stabilimenti siano destinati esclusivamente alla manipolazione di materiali di non ruminanti, o siano autorizzati dall'autorità competente in esito a una verifica in loco, in base alle stesse prescrizioni in materia di canali di distribuzione previste nell'ambito dell'attuale deroga per i macelli, dato che tali prescrizioni in materia di canali di distribuzione forniscono le garanzie necessarie affinché venga evitata e controllata la contaminazione incrociata. È inoltre opportuno estendere agli impianti di sezionamento la deroga vigente per i macelli, a condizione che siano applicate le stesse prescrizioni in materia di canali di distribuzione. L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (22) L'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che la documentazione commerciale o il certificato sanitario che accompagnano le partite di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono nonché i relativi imballaggi rechino la dicitura «Contiene farine di pesce — da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti». Tuttavia il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 non è richiesto per i mangimi composti. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di chiarire che, per i mangimi composti contenenti farine di pesce, la dicitura «Contiene farine di pesce — da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti» dovrebbe essere aggiunta solo sull'etichetta dei mangimi composti. L'allegato IV, capitolo IV, sezione B, sezione C, lettera d), e sezione D, lettera e), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe anch'esso essere modificato a tale riguardo.
- (23) L'allegato IV, capitolo V, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia in stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da pelliccia contenenti prodotti derivati da ruminanti il cui impiego è vietato nei mangimi per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia. Un divieto analogo dovrebbe essere previsto per gli stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da pelliccia contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, al fine di garantire l'assenza di contaminazione incrociata di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia o di animali d'acquacoltura con prodotti vietati in tali alimenti. L'allegato IV, capitolo V, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (24) L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti. Tale prescrizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e l'Europa era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Tuttavia la situazione della BSE nell'Unione è sensibilmente migliorata. Nel 2015 sono stati registrati cinque casi di BSE nell'Unione rispetto ai 2 166 casi segnalati nel 2001. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che 23 Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità alla decisione 2007/453/CE della Commissione (*) in base alla qualifica sanitaria riguardo al rischio di BSE riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
- (25) Il divieto di esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito da condizioni specifiche da rispettare, al fine di ridurre l'onere per gli scambi commerciali e commisurarli all'attuale situazione epidemiologica della BSE. Tali condizioni dovrebbero in particolare essere volte a garantire che i prodotti esportati non contengano farine di carne e ossa, la cui esportazione non è autorizzata dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Poiché le farine di carne e ossa possono contenere materiale specifico a rischio o possono essere derivate da animali morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, esse presentano un rischio di BSE più elevato e non dovrebbero pertanto essere esportate.
- (26) Al fine di garantire che le proteine animali trasformate esportate derivate da ruminanti non contengono farine di carne e ossa e non sono utilizzate per fini diversi da quelli autorizzati dalla legislazione dell'Unione, le proteine animali trasformate derivate da ruminanti dovrebbero essere trasportate in contenitori sigillati direttamente dallo stabilimento di trasformazione fino al punto di uscita dall'Unione, che dovrebbe essere un posto d'ispezione frontaliero presente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (†), al fine di consentire controlli ufficiali. Tali controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti utilizzando le procedure di controllo ufficiali esistenti, in particolare il documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato VIII, capo III,

(*) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).


(†) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).



punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 e la comunicazione tra autorità competenti mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (¹).

- (27) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'impianto di trasformazione deve essere riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 3, e a norma dell'articolo 45 di tale regolamento, esso deve essere soggetto a controlli ufficiali regolari che comprendono, se l'impianto di trasformazione è riconosciuto anche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e/o 2, la verifica della marcatura permanente dei materiali delle categorie 1 e 2 richiesta da tale regolamento.
- (28) L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e destinati all'esportazione siano prodotti nel rispetto di determinate prescrizioni, in particolare quelli di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione A, lettera e), di tale regolamento che, a sua volta, fa riferimento al capitolo IV, sezione D, di tale allegato. Poiché tali riferimenti incrociati hanno portato a interpretazioni divergenti, è opportuno riformulare l'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di chiarire le prescrizioni applicabili alla produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'esportazione dall'Unione.
- (29) In particolare, il riferimento, all'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, che riguarda le esportazioni di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, al capitolo IV, sezione D, lettera d), dello stesso allegato, che riguarda la produzione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura, non è adatto a tutti i casi. Sebbene l'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001 imponga che lo stabilimento di mangimi composti sia adibito esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura o sia autorizzato sulla base di misure adottate per evitare la contaminazione incrociata tra mangimi destinati ad animali d'acquacoltura e mangimi destinati ad altri animali d'allevamento, nel caso delle esportazioni l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 non limita le specie che possono essere alimentate coi mangimi composti esportati nel paese terzo. La contaminazione incrociata interessata in questo caso è pertanto quella tra mangimi composti esportati contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione. L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (30) Le modifiche descritte nei precedenti considerando riguardanti: 1) l'immagazzinaggio di alcune materie prime per mangimi e mangimi composti; 2) la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e di mangimi composti contenenti tali proteine; 3) l'esportazione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti; e 4) l'uso di materie prime provenienti da altri stabilimenti diversi da macelli e impianti di sezionamento per la fabbricazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprendono prescrizioni per le autorità competenti degli Stati membri in merito alla registrazione o all'autorizzazione di alcuni stabilimenti sulla base del rispetto di tali prescrizioni. L'allegato IV, capitolo V, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato per includere l'obbligo per gli Stati membri di mantenere aggiornati e mettere a disposizione del pubblico gli elenchi di tali stabilimenti.
- (31) Al fine di limitare l'onere per le autorità competenti, la pubblicazione degli elenchi degli operatori dovrebbe essere limitata solo ai casi in cui tale pubblicazione è necessaria per consentire agli operatori di individuare i potenziali fornitori che rispettano le prescrizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, e alle autorità competenti di controllare il rispetto di tali prescrizioni lungo la catena di produzione. L'allegato IV, capitolo V, sezione A, dovrebbe pertanto essere modificato per escludere gli elenchi di preparatori a domicilio dall'obbligo di essere messi a disposizione del pubblico.
- (32) Poiché gli Stati membri e gli operatori necessitano di tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento nel capitolo III, sezione A, per quanto riguarda l'immagazzinaggio di talune materie prime per mangimi e mangimi composti sfusi, e nell'allegato IV, capitolo V, sezioni A, B, e C, del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda gli elenchi degli stabilimenti che producono nel rispetto di determinati requisiti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, per quanto riguarda l'immagazzinaggio di mangimi contenenti prodotti derivati da ruminanti e per quanto riguarda la produzione di alimenti per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, tali modifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018.
- (33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(¹) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.


Le seguenti modifiche apportate all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dal presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2018:

- a) le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento; e
- b) le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo V, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera d), punto i), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) al punto 1, lettera d), è aggiunto il seguente punto iv):

«iv) “etichetta”, articolo 3, paragrafo 2, lettera t);»

b) al punto 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

«m) “insetti d'allevamento”: animali d'allevamento, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, delle specie di insetti che sono autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

n) “preparatori a domicilio”: gli allevatori che miscelano mangimi composti a uso esclusivo della propria azienda.»;

2) l'allegato IV è così modificato:

a) al capitolo II, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) agli animali d'acquacoltura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

i) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione D;

ii) proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione F;»;

b) il capitolo III è così modificato:

i) la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti

1. I seguenti prodotti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti devono essere trasportati in veicoli e contenitori nonché immagazzinati in strutture che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ai ruminanti:

a) proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;

b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sfusi di origine animale;


c) prodotti sanguigni sfusi derivati da non ruminanti;

d) mangimi composti sfusi contenenti le materie prime per mangimi di cui alle lettere a), b) e c).

Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati in un impianto di immagazzinaggio sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni.

2. In deroga al punto 1, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ai ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.



3. Gli impianti di immagazzinaggio dove sono immagazzinati, conformemente al punto 2, le materie prime per mangimi e i mangimi composti di cui al punto 1 sono autorizzati dall'autorità competente sulla base di una verifica della conformità con le prescrizioni di cui al punto 2.
4. Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, comprese le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, ad esclusione delle farine di pesce e dei mangimi composti sfusi contenenti tali proteine animali trasformate, sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.
5. In deroga al punto 4, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.»

ii) alla sezione B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. In deroga al punto 1, per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali a partire da mangimi composti contenenti i prodotti indicati in tale punto, purché essi rispettino le seguenti condizioni:
 - a) devono essere registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti i prodotti di cui al punto 1;
 - b) devono detenere unicamente animali non ruminanti;
 - c) i mangimi composti contenenti farine di pesce utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;
 - d) i mangimi composti contenenti fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;
 - e) i mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %.»

iii) alla sezione C, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;»;

iv) alla sezione D, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


- «a) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;»;

c) il capitolo IV è così modificato:

i) alla sezione A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) la dicitura “Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezati” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta delle farine di pesce;

la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti” deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia.»;



- ii) la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Condizioni specifiche applicabili all'uso del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale e dei mangimi composti che li contengono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

- a) La dicitura "Fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta del fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale;
- b) la dicitura "Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale.;
- iii) alla sezione C, lettera c), il primo capoverso è sostituito dal seguente:
- «c) I prodotti sanguigni sono prodotti in impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti e registrati dall'autorità competente come tali.»;
- iv) alla sezione C, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) La dicitura "Prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta dei prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;
- la dicitura "Contiene prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.»;
- v) alla sezione D, il titolo della sezione, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dai seguenti:


«SEZIONE D

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

Le condizioni specifiche indicate in appresso si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, e dei mangimi composti che le contengono da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura:

- a) i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione provengono da:
- i) macelli che non macellano ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali; o
- ii) impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali; o
- iii) stabilimenti diversi da quelli di cui al punto i) o ii) che non manipolano prodotti derivati da ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali.

In deroga a questa condizione specifica, l'autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti in macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti in un impianto di sezionamento o in un altro stabilimento che produce sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione.




Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica in loco, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

- i) la macellazione di non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti;
 - ii) i prodotti derivati da non ruminanti devono essere manipolati su linee di produzione che sono fisicamente separate da quelle utilizzate per la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti;
 - iii) le strutture di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti;
 - iv) il prelievo e l'analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.»;
- vi) alla sezione D, lettera c), il primo capoverso è sostituito dal seguente:
- «c) Le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e da altri stabilimenti di cui alla lettera a). Tali impianti di trasformazione sono registrati dall'autorità competente come adibiti esclusivamente ai sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti.»;
- vii) alla sezione D, lettera d), secondo capoverso, punto i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «i) la produzione di mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione per animali d'acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:»;
- viii) alla sezione D, la lettera d), punto ii), e la lettera e) sono sostituite dalle seguenti:
- «ii) per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione, purché essi rispettino le seguenti condizioni:
 - siano registrati presso l'autorità competente per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,
 - detengano unicamente animali d'acquacoltura, e
 - utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.
 - e) Il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e le relative etichette recano chiaramente la seguente dicitura: "Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia".

La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione:

“Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”.»;




ix) alla sezione E, le lettere da b) a g) sono sostituite dalle seguenti:

- «b) la dicitura “Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta delle farine di pesce destinate a essere impiegate nei sostituti del latte;
- c) l'uso di farine di pesce per l'alimentazione degli animali d'allevamento ruminanti non svezzati è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido a ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento;
- d) i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati sono prodotti in stabilimenti che non producono altri mangimi composti per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall'autorità competente.

In deroga a questa condizione specifica, la produzione di altri mangimi composti per ruminanti in stabilimenti che producono anche sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i) nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere conservati in strutture fisicamente separate da quelle utilizzate per le farine di pesce sfuse e per i sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce;
- ii) gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere prodotti in impianti fisicamente separati da quelli adibiti alla produzione di sostituti del latte contenenti farine di pesce;
- iii) registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego di farine di pesce e sulle vendite dei sostituti del latte contenenti farine di pesce devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;
- iv) il prelievo e l'analisi di campioni degli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;
- e) prima dell'immissione in libera pratica sul territorio dell'Unione, gli importatori provvedono a che ciascuna partita di sostituti del latte contenenti farine di pesce importata sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati;
- f) l'etichetta dei sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati, deve recare chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”;
- g) i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di altri mangimi destinati ai ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di altri mangimi sfusi destinati ai ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinaggio di sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura;



- h) nelle aziende che detengono ruminanti sono adottate misure volte a evitare che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi dai ruminanti non svezzati. L'autorità competente redige l'elenco delle aziende che utilizzano sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente condizione specifica.»;
- x) è aggiunta la seguente sezione F:

«SEZIONE F


Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine animali trasformate da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura:

- a) le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento devono:
- i) essere prodotte in impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento; nonché
 - ii) essere prodotte secondo le prescrizioni di cui all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- b) i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento sono prodotti in stabilimenti autorizzati a tal fine dall'autorità competente e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura.

In deroga a questa condizione specifica:

- i) la produzione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento per animali d'acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate da quelle in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti,
 - i mangimi composti per animali d'acquacoltura devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate da quelle in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per altri animali non ruminanti,
 - i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni,
 - il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi composti destinati agli animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;



- ii) per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, purché essi rispettino le seguenti condizioni:
- siano registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,
 - detengono unicamente animali d'acquacoltura, e
 - utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.
- c) Il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e le relative etichette recano chiaramente la seguente dicitura: "Proteine di insetti trasformate — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia".

La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate derivate da insetti:

"Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia".»;

d) il capitolo V è così modificato:


- i) le sezioni A, B e C sono sostituite dalle seguenti:

«SEZIONE A

Elenchi

1. Gli Stati membri tengono aggiornati e mettono a disposizione del pubblico:

- a) un elenco dei macelli registrati come macelli che non macellano ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli autorizzati che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;
- b) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;
- c) un elenco dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli altri stabilimenti registrati, rispettivamente, come macelli che non macellano ruminanti, laboratori che non disossano o sezionano carni di ruminanti e stabilimenti che non manipolano prodotti di ruminanti, che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli altri stabilimenti autorizzati che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;
- d) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;
- e) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo III, sezione B, mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale o prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;



- f) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, nonché degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera b), punto ii), esclusivamente mangimi composti per l'esportazione dall'Unione o mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato;
 - g) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione E, lettera d), sostituiti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati;
 - h) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione F, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;
 - i) un elenco degli impianti di immagazzinaggio autorizzati conformemente al capitolo III, sezione A, punto 3, o conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera d), terzo capoverso.
2. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei preparatori a domicilio registrati conformemente al capitolo III, sezione B, punto 3, al capitolo IV, sezione D, lettera d), punto ii), e al capitolo IV, sezione F, lettera b), punto ii).

SEZIONE B

Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti


1. Le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d), sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:
- a) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
 - b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - c) proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;
 - d) grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.
2. In deroga al punto 1, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio che sono stati precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio delle materie prime per mangimi sfuse o dei mangimi composti sfusi di cui a tale punto possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinaggio di alimenti destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

SEZIONE C

Produzione di mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia contenenti prodotti derivati da ruminanti o da non ruminanti

1. I mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d), non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:
- a) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
 - b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - c) proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;
 - d) grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.



2. I mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dagli animali d'acquacoltura.»;

ii) la sezione D è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE D

Uso e immagazzinaggio nelle aziende di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti

L'uso e l'immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d) sono vietati nelle aziende che detengono animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

- a) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
- b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- c) proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;
- d) grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.»;

iii) la sezione E è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE E

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine

1. L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti o di proteine animali trasformate derivate sia da ruminanti sia da non ruminanti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le proteine animali trasformate devono essere trasportate in contenitori sigillati, direttamente dall'impianto di trasformazione al punto di uscita dal territorio dell'Unione, che è un posto d'ispezione frontaliere di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (*). Prima di lasciare il territorio dell'Unione, l'operatore responsabile dell'organizzazione del trasporto delle proteine animali trasformate informa l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliere dell'arrivo della partita al punto di uscita.
- b) La partita è accompagnata da un documento commerciale debitamente compilato, prodotto secondo il modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011, rilasciato dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES), istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (**). Il posto d'ispezione frontaliere di uscita deve essere indicato come punto di uscita nella casella I.28 del suddetto documento commerciale.
- c) Quando la spedizione giunge al punto di uscita, l'autorità competente al posto d'ispezione frontaliere deve verificare il sigillo di ogni contenitore presentato al posto d'ispezione frontaliere.

A titolo di deroga, sulla base di un'analisi del rischio, l'autorità competente al posto d'ispezione frontaliere, può decidere di verificare i sigilli dei contenitori in maniera casuale.

Se la verifica del sigillo non è soddisfacente, la partita deve essere distrutta o rispedita allo stabilimento di origine.

L'autorità competente al posto d'ispezione frontaliere informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente responsabile dello stabilimento di origine dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese.

- d) L'autorità competente responsabile dello stabilimento di origine effettua controlli ufficiali periodici per verificare la corretta applicazione delle lettere a) e b), e per verificare che, per ciascuna partita di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e destinate all'esportazione, l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliere ha ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES.



2. Fatto salvo il punto 1, l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti che:

- a) sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009; e
 - b) sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione.
3. L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotte in impianti di trasformazione che soddisfano i requisiti di cui al capitolo IV, sezione D, lettera c);
- b) i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotti in stabilimenti di mangimi composti che:

- i) producono conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d); o
- ii) forniscono le proteine animali trasformate utilizzate nei mangimi composti destinati all'esportazione in impianti di trasformazione che soddisfano le disposizioni di cui alla lettera a) e siano:
 - adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti destinati all'esportazione dall'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente, oppure
 - adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e alla produzione di mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato nell'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente.

- c) I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione o ai requisiti giuridici del paese di importazione. Qualora i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non siano etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione, l'etichetta reca la seguente dicitura: «Contiene proteine animali trasformate di non ruminanti».


- d) Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione sono trasportati in veicoli e contenitori e sono immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni.

In deroga al primo capoverso, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio di proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e di mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione dall'Unione, possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

Gli impianti di immagazzinaggio che immagazzinano proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e mangimi composti sfusi contenenti tali proteine conformemente alle condizioni di cui alla lettera d), secondo capoverso, sono autorizzati dall'autorità competente sulla base di una verifica della loro conformità con le prescrizioni elencate in tale capoverso.

4. In deroga al punto 3, le condizioni ivi stabilite non si applicano:


- a) agli alimenti per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e che sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione;



- b) alla farina di pesce, a condizione che sia prodotta conformemente al presente allegato;
- c) alle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotte conformemente al presente allegato;
- d) ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotti conformemente al presente allegato;
- e) alle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di fertilizzanti organici e ammendanti nel paese terzo di destinazione, a condizione che, prima dell'esportazione, l'esportatore garantisca che le partite di proteine animali trasformate sono analizzate secondo il metodo di analisi di cui all'allegato VI, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale provenienti da ruminanti.

(*) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(**) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).»



ALLEGATO II

Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1) all'allegato X, capo II, sezione 1, la parte A è sostituita dal testo seguente:

«A. Materie prime

1. Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate.

2. Le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, destinate alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, possono essere ottenute solo dalle seguenti specie di insetti:

- i) mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),
- ii) tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
- iii) grillo domestico (*Acheta domestica*), grillo tropicale (*Grylodes sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*);»

2) all'allegato XIV, il capo I è così modificato:

a) alla sezione 1, tabella 1, la prima riga è sostituita dalla seguente:

«1	Proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all'articolo 3, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009.	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m).	a) Le proteine animali trasformate devono essere prodotte a norma dell'allegato X, capo II, sezione 1; e b) le proteine animali trasformate devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 2 del presente capo.	a) Nel caso di proteine animali trasformate, esclusa la farina di pesce: i) paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. b) Nel caso della farina di pesce: paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	a) Nel caso di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1. b) Nel caso di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1 bis.»
----	---	---	--	---	---

b) alla sezione 2, è aggiunto il seguente punto 5:

«5. Le proteine animali trasformate ottenute da insetti d'allevamento possono essere importate nell'Unione a condizione che siano state prodotte conformemente alle seguenti condizioni:

a) gli insetti appartengono a una delle seguenti specie:

— mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),


- tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
 - grillo domestico (*Acheta domestica*), grillo tropicale (*Grylodes sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*);
- b) Il substrato per l'alimentazione degli insetti può contenere solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:
- farine di pesce,
 - prodotti sanguigni da non ruminanti,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale,
 - proteine idrolizzate derivate da non ruminanti,
 - proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti,
 - gelatina e collagene derivati da non ruminanti,
 - uova e prodotti a base di uova,
 - latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro,
 - miele,
 - grassi fusi;
- c) il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli riportati alla lettera b) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.»

3) l'allegato XV è così modificato:

a) al capo 1, il titolo del modello di certificato sanitario è sostituito dal seguente:

«Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito () nell'Unione europea di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia»;*



b) è aggiunto il seguente capo 1 bis:

«CAPO 1 bis

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia


PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione
					Codice ISO
				I.10. Regione di destinazione e	
				Codice	
I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.8. N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF d'ingresso nell'UE		I.17.	



I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per <input type="checkbox"/> Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/> Produzione di alimenti per animali da compagnia			
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce <p style="text-align: center;">Numero di riconoscimento degli stabilimenti</p>			
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Peso netto Numero del lotto



PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 1, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p>		
<p>a) sono state preparate e immagazzinate in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e</p>		
<p>b) sono state preparate esclusivamente a partire da insetti d'allevamento delle specie seguenti:</p>		
<p>(²) [— mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>);]</p>		
<p>(²) e/o [— mosca comune (<i>Musca domestica</i>);]</p>		
<p>(²) e/oppure [— tenebrione mugnaio (<i>Tenebrio molitor</i>);]</p>		
<p>(²) e/oppure [— alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>);]</p>		
<p>(²) e/oppure [— grillo domestico (<i>Acheta domestica</i>);]</p>		
<p>(²) e/oppure [— grillo tropicale (<i>Gryllodes sigillatus</i>);]</p>		
<p>(²) e/oppure [— grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>).]</p>		
<p>e</p>		
<p>c) sono state trasformate mediante il metodo [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (²) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p>		
<p>e</p>		
<p>d) il substrato per l'alimentazione degli insetti d'allevamento può contenere solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:</p>		
<p>— farine di pesce,</p>		
<p>— prodotti sanguigni da non ruminanti,</p>		
<p>— fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale,</p>		
<p>— proteine idrolizzate derivate da non ruminanti,</p>		
<p>— proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti,</p>		
<p>— gelatina e collagene derivati da non ruminanti,</p>		
<p>— uova e prodotti a base di uova,</p>		
<p>— latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro,</p>		
<p>— miele,</p>		
<p>— grassi fusi;</p>		
<p>e</p>		
<p>e) il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli riportati alla lettera d) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.</p>		


Parte II: Certificazione



PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni ⁽²⁾</p> <p style="padding-left: 40px;">Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0</p> <p style="padding-left: 40px;">Enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;</p> <p>II.3. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;</p> <p>II.4. il prodotto finale:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati.]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ o [è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso.]</p> <p style="padding-left: 20px;">recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO/PROTEINE TRASFORMATE DI INSETTI – DA NON UTILIZZARE NEI MANGIMI PER ANIMALI D'ALLEVAMENTO, AD ECCEZIONE DEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA E DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA";</p> <p>II.5. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;</p> <p>II.6. le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento o i prodotti sopra descritti non contengono né sono derivati da</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ [a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini domestici, salvo nel caso in cui gli animali da cui provengono i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁵⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE,</p> <p style="padding-left: 40px;">c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da animali che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ o [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]</p> <p>II.7. le proteine animali trasformate o il prodotto sopra descritto:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ [non contiene latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina.]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽²⁾ o [contiene latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina che:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) provengono da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p style="padding-left: 60px;">i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p style="padding-left: 60px;">ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;</p> <p style="padding-left: 60px;">iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;</p> <p style="padding-left: 60px;">iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;</p> <p style="padding-left: 60px;">v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p>		



PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p> <p>c) provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>(²) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</p> <p>(²) oppure [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli animali macellati per il consumo umano, e — gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.] 		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.6: Persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. Può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p>		
<p>— Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p>		
<p>— Casella I.15: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p>		
<p>— Casella I.19: Utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06; 05.07; 05.11 o 23.01.</p>		
<p>— Casella I.25.: Uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p>		
<p>— Caselle I.26 e I.27: Compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p>		
<p>— Casella I.28: Specie: insetti, specificare il nome scientifico.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p>		
<p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p>		
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p>		
<p>(³) dove:</p>		
<p>n = numero di campioni da esaminare;</p>		
<p>m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p>		



PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁵) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro:» _____</p>		

17CE1452



REGOLAMENTO (UE) 2017/894 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2017****che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che ogni Stato membro è tenuto ad attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente all'allegato III del medesimo regolamento, il quale stabilisce disposizioni per l'istituzione di un sistema di sorveglianza. Il capitolo A, parte II, di tale allegato stabilisce disposizioni per la sorveglianza degli ovini e dei caprini; al medesimo capitolo, parte II, il punto 8.2 dispone che tutti gli Stati membri sono tenuti a determinare il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo di ovini rappresentativo dell'intera popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 600 animali nel caso degli Stati membri con una popolazione adulta di ovini superiore ai 750 000 capi e ad almeno 100 animali per gli altri Stati membri.
- (3) A partire dall'introduzione del requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli obiettivi iniziali di mappatura dei genotipi degli ovini esposti a scrapie e di identificazione dei genotipi degli ovini resistenti alle TSE per ciascun paese sono stati raggiunti. La genotipizzazione casuale degli ovini è tuttavia ancora utile negli Stati membri che, in conformità all'articolo 6 *bis* del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'allegato VII, capitolo C, del medesimo regolamento, conducono un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE nelle rispettive popolazioni ovine e mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. A tali Stati membri la genotipizzazione casuale di parte della rispettiva popolazione ovina totale permette di valutare se il programma di allevamento di cui dispongono abbia l'impatto auspicato, ovvero aumentare la frequenza dell'allele ARR riducendo al contempo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla suscettibilità alle TSE.
- (4) L'allegato VII, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni minime per i programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE negli Stati membri e la parte 1, punto 1, del medesimo capitolo dispone che il programma di allevamento deve concentrarsi su greggi di elevato valore genetico. Il punto 1, secondo paragrafo, permette agli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento di decidere se consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento. Tale disposizione è utilizzata nei casi in cui il programma di allevamento di uno Stato membro sia mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere limitato agli Stati membri che dispongono un programma di allevamento e che consentono che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento.
- (5) Secondo il parere del 13 luglio 2006 relativo al programma di allevamento per la resistenza alle TSE negli ovini emesso dal gruppo di esperti sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ⁽²⁾ (il «parere dell'EFSA») gli attuali requisiti stabiliti all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevedono la genotipizzazione casuale di 100 o 600 ovini l'anno a seconda della dimensione della popolazione ovina dello Stato membro, non paiono adeguati a monitorare l'impatto di un

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2006) 382, 1-46.

programma di allevamento sulla popolazione ovina totale di uno Stato membro, viste le dimensioni ridotte del campione richiesto. Nel suo parere, l'EFSA raccomanda di aumentare le dimensioni del campione e osserva che, ipotizzando che la prevalenza del genotipo oggetto della sorveglianza sia pari al 50 %, per individuare un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % con un livello di attendibilità del 95 %, ogni anno dovrebbero essere testati 1 560 animali. Poiché è improbabile che in un anno si verifichi un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % a livello dell'intera popolazione ovina, è opportuno effettuare tale genotipizzazione casuale ogni tre anni.

- (6) Nel suo parere, l'EFSA raccomanda inoltre la raccolta di dati epidemiologici pertinenti, come la regione, il tipo di gregge e il sesso dell'animale, per permettere un adeguamento a posteriori e la sorveglianza di un piano di campionamento adatto. È pertanto opportuno fornire agli Stati membri la possibilità di determinare con precisione l'entità del campione e la frequenza del campionamento rappresentativo e della genotipizzazione della popolazione ovina nazionale, tenendo conto dei dati epidemiologici raccolti nel corso delle campagne di campionamento precedenti, a condizione che il piano di campionamento permetta di rilevare almeno un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % su un periodo di tre anni con un livello di attendibilità del 95 %.
- (7) Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto essere soppresso e sostituito dal requisito di cui all'allegato VII, capitolo C, parte 1, del medesimo regolamento, il quale stabilisce che gli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento per gli ovini e che decidono di consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardi soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento dovrebbero effettuare la genotipizzazione su un campione casuale di ovini rappresentativo della popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 1 560 animali ogni tre anni oppure la cui frequenza di campionamento e dimensione del campione siano determinate dallo Stato membro in base ai criteri definiti nel precedente considerando.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (9) Poiché la genotipizzazione casuale è organizzata per anno civile, la presente modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1) l'allegato III è così modificato:

a) al capitolo A, parte II, il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. Genotipizzazione

Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 154 e 171. I casi di TSE riscontrati in ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171 sono immediatamente comunicati alla Commissione. Qualora il caso positivo di TSE riguardi una scrapie atipica, viene determinato anche il genotipo della proteina prionica per il codone 141.»;

b) al capitolo B, parte I, sezione A, il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE e sottoposto a campionamento in conformità al capitolo A, parte II, punto 8.»;

2) all'allegato VII, al capitolo C, parte 1, è aggiunto il seguente punto 8:

«8. Laddove lo Stato membro consenta, conformemente al punto 1, secondo paragrafo, che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento, viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo rappresentativo dell'intera popolazione di ovini dello Stato membro:


a) una volta ogni tre anni su un campione minimo di 1 560 ovini; oppure

b) con frequenza di campionamento e dimensione del campione determinate dallo Stato membro in conformità ai criteri seguenti:

i) il piano di campionamento tiene conto dei dati epidemiologici pertinenti raccolti nel corso di campagne di campionamento precedenti, compresi i dati relativi al genotipo della proteina prionica degli ovini per i codoni 136, 141, 154 e 171 suddivisi per razza, regione, età, sesso e tipo di gregge;

ii) il piano di campionamento permette almeno di rilevare un cambiamento della prevalenza del genotipo pari al 5 % su un periodo di tre anni con una potenza pari all'80 % e un livello di attendibilità del 95 %.».

17CE1453



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/895 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (CECT 13094). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 19 ottobre 2016 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, la 3-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (CECT 13094) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo può essere efficace per migliorare la disponibilità di fosforo fitato nelle diete delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della 3-fitasi dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione della 3-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (CECT 13094) stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(11):4622.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
4a25	Fertinagro Nutrientes S.L.	3-fitasi EC 3.1.3.8	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di 3-fitasi prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (CECT 13094) con un'attività minima di 1 000 FTU (1)/ml. Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 3-fitasi (EC 3.1.3.8) prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (CECT 13094)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (2) Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi nell'additivo per mangimi: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato. Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato — EN ISO 30024.</p>	Polli da ingrasso Galline ovaiole	—	500 FTU 1 000 FTU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Dose massima raccomandata per i polli da ingrasso e le galline ovaiole: 1 000 FTU/kg di mangime completo.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscelate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.</p>	14 giugno 2027

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

(1) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/896 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) L'impiego del preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) in forma liquida è stato autorizzato per dieci anni per tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) in forma solida. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) in forma solida come additivo per mangimi destinati a specie di pollame e di suini, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (5) Nel suo parere del 20 ottobre 2016 ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) in forma solida non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e migliora la disponibilità di fosforo fitato per le specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GUL 152 del 9.6.2016, pag. 15).

⁽³⁾ EFSA Journal 2016; 14(11):4625.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
4a24	Danisco (UK) Ltd	6-fitasi EC 3.1.3.26	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di 6-fitasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC SD-6528) con un'attività minima di 20 000 FTU (1) /g.</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC SD-6528).</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (2)</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato. <p>Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi negli alimenti per animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato EN ISO 30024. 	Tutte le specie di pollame Tutte le specie di suini (diverse dai suinetti lattanti)	—	250 FTU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Dose massima raccomandata: 2 000 FTU/kg di mangime completo.</p> <p>3. Al fine di evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo ed oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nel settore dei mangimi, occorre stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate. Se l'esposizione cutanea, oculare e inalatoria non può essere ridotta a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale appropriati.</p>	14 giugno 2027

(1) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/897 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO


Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	99,7
	TR	67,0
	ZZ	83,4
0707 00 05	TR	84,9
	ZZ	84,9
0709 93 10	TR	130,3
	ZZ	130,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	53,1
	MA	54,5
	TR	48,9
	ZA	91,0
	ZZ	61,9
0805 50 10	AR	116,2
	TR	153,8
	ZA	150,8
	ZZ	140,3
0808 10 80	AR	158,4
	BR	117,1
	CL	132,2
	CN	145,5
	NZ	153,3
	ZA	107,8
	ZZ	135,7
	ZZ	135,7
0809 29 00	TR	367,5
	ZZ	367,5
	ZZ	367,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1456



DIRETTIVA (UE) 2017/898 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti per le sostanze chimiche classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE stabilisce valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.
- (2) Il valore limite specifico per il bisfenolo A (numero CAS 80-05-7) è di 0,1 mg/l (limite di migrazione). Le norme europee EN 71-10:2005 (preparazione del campione) ed EN 71-11:2005 (misurazione) indicano i metodi di prova pertinenti.
- (3) La norma EN 71-10:2005 prescrive l'estrazione di 10 cm² di materiale per giocattoli con 100 ml di acqua per un'ora. Il rispetto del valore limite specifico di 0,1 mg/l implica quindi che la quantità massima di bisfenolo A che può migrare dai materiali per giocattoli durante tale estrazione sia pari a 0,01 mg.
- (4) La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli affinché le fornisca consulenze nell'elaborazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. Il suo sottogruppo «prodotti chimici» è incaricato di fornire tali consulenze per quanto riguarda le sostanze chimiche che possono essere utilizzate nei giocattoli. Nella sua riunione del 1° ottobre 2015 il sottogruppo «prodotti chimici» del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha ritenuto che l'applicazione del valore limite specifico e dei suddetti metodi di prova determini un'esposizione di 3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno in un bambino di 10 kg di peso corporeo che metta in bocca un giocattolo per 3 ore al giorno.
- (5) Nuovi dati sul bisfenolo A e metodologie perfezionate hanno indotto il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (gruppo CEF) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a fissare a 4 microgrammi di bisfenolo A per kg di peso corporeo al giorno la dose giornaliera tollerabile (DGT) «temporanea» ⁽³⁾. Il gruppo CEF ha definito la DGT «temporanea» in attesa dei risultati dello studio a lungo termine sull'esposizione sia prenatale sia postnatale al bisfenolo A, svolto attualmente sui ratti dal Programma nazionale di tossicologia (*National Toxicology Programme*) dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) (2015), *Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs: PART II — Toxicological assessment and risk characterisation* [Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di bisfenolo A (BPA) nei prodotti alimentari: PARTE II — Valutazione tossicologica e caratterizzazione del rischio]. *EFSA Journal* 2015;13(1):3978, pag. 196.

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3978part2.pdf



- (6) Alla luce di quanto precede, il sottogruppo «prodotti chimici» del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha raccomandato, nella sua riunione del 1° ottobre 2015, di limitare il bisfenolo A nei giocattoli a 0,04 mg/l, un limite di migrazione stabilito conformemente alle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005, nell'ipotesi di un bambino con un peso corporeo di 10 kg, che mette in bocca 10 cm² della superficie del giocattolo per tre ore al giorno, e attribuendo il 10 % della DGT temporanea all'esposizione di un bambino al bisfenolo A presente nei giocattoli. Il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha sostenuto tale raccomandazione nella sua riunione del 14 gennaio 2016.
- (7) Sebbene il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (1) fissi un limite di migrazione specifico per il bisfenolo A utilizzato come monomero in alcuni materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e vieti l'utilizzo del bisfenolo A per la fabbricazione di biberon per lattanti in policarbonato, le ipotesi in base alle quali è stato fissato il limite di migrazione e stabilito il divieto sono diverse da quelle usate per determinare il limite di migrazione del bisfenolo A presente nei giocattoli.
- (8) Viste le prove scientifiche disponibili e tenuto conto delle differenze tra i giocattoli e i materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari, il valore limite specifico attualmente applicabile per il bisfenolo A nei giocattoli è troppo elevato e dovrebbe essere riveduto.
- (9) Gli effetti del bisfenolo A sono attualmente oggetto di riesame nelle sedi scientifiche. Anche se in futuro potrà essere necessario rivedere il limite di migrazione se saranno disponibili nuove informazioni scientifiche pertinenti, è opportuno fissare il limite che riflette le attuali conoscenze scientifiche al fine di garantire un'adeguata protezione dei bambini.
- (10) L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli, istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE, la voce relativa al bisfenolo A è sostituita dalla seguente:

«Bisfenolo A	80-05-7	0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.».
--------------	---------	---

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2018.


Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.L. 12 del 15.1.2011, pag. 1).




Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1457



DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2017
relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Nel pluriennale programma relativo alla politica in materia di spettro radio («RSPP») istituito dalla decisione n. 243/2012/UE ⁽³⁾, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato gli obiettivi di individuare almeno 1 200 MHz di spettro idoneo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione entro il 2015, di sostenere l'ulteriore sviluppo di servizi di trasmissione innovativi assicurando spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi ove l'esigenza sia chiaramente giustificata, e di garantire spettro sufficiente per la realizzazione di programmi ed eventi speciali («PMSE»).
- (2) Nella sua comunicazione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», la Commissione ha sottolineato l'importanza della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali al fine di assicurare accesso e connettività e ha posto l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di trasmissione. La riduzione del divario digitale, a livello di copertura e conoscenze, è un aspetto importante che deve diventare prioritario, senza creare ulteriori divari quando gli utenti adottano nuove tecnologie.
- (3) La gestione efficace dello spettro è una premessa per la transizione dell'industria verso la tecnologia 5G, che porrebbe l'Unione al centro dell'innovazione e creerebbe un contesto favorevole allo sviluppo di servizi e reti di comunicazione elettronica, massimizzando in tal modo il potenziale di crescita dell'economia digitale. La società digitale sarà sempre più al centro dell'economia dell'Unione, il che presuppone una copertura totale della rete per sviluppare servizi inerenti all'Internet degli oggetti, al commercio elettronico e ai servizi europei di cloud computing e per cogliere appieno i vantaggi dell'industria 4.0 in tutta l'Unione.
- (4) La banda di frequenza dei 700 MHz rappresenta un'opportunità per armonizzare e coordinare a livello mondiale lo spettro per la banda larga senza fili che offre economie di scala. Essa dovrebbe consentire lo sviluppo di nuovi servizi digitali innovativi nelle zone urbane e in quelle rurali o remote, come ad esempio i servizi di sanità elettronica («e-Health») e di sanità mobile («m-Health»), supportati da telefoni cellulari, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti e altri dispositivi senza fili, nonché da reti energetiche intelligenti.

⁽¹⁾ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 127.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

⁽³⁾ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).



- (5) Nella risoluzione del 19 gennaio 2016 intitolata «Verso un atto sul mercato unico digitale», il Parlamento europeo ha ricordato agli Stati membri il loro impegno di conseguire la piena attuazione dell'obiettivo minimo di velocità di 30 Mbit/s entro il 2020, ha sottolineato che lo spettro radio è una risorsa fondamentale per il mercato interno per le comunicazioni a banda larga senza fili, così come per la trasmissione, ed è essenziale per la competitività futura dell'Unione e ha chiesto che sia considerata prioritaria l'istituzione di un quadro armonizzato e favorevole alla concorrenza per l'assegnazione e l'efficace gestione dello spettro.
- (6) Lo spettro è un bene pubblico. Nella banda di frequenza 470-790 MHz è una risorsa preziosa per una diffusione efficiente in termini di costi di reti senza fili che offrano una copertura interna ed esterna universale. Detto spettro è attualmente utilizzato in tutta l'Unione per la televisione terrestre digitale («DTT») e per le apparecchiature PMSE audio senza fili. Esso è dunque un requisito preliminare per l'accesso a contenuti culturali, informazioni e idee e per la loro diffusione. Contribuisce, parallelamente a nuove forme di distribuzione, allo sviluppo dei settori dei media, creativi, culturali e della ricerca, che dipendono ampiamente da esso per la fornitura di contenuti agli utenti finali tramite servizi senza fili.
- (7) L'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz dovrebbe essere strutturata in modo da agevolare la concorrenza e dovrebbe avvenire in maniera da non pregiudicare la concorrenza esistente.
- (8) Per la regione 1, che comprende l'Unione, i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015, prevedono l'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di trasmissione e ai servizi mobili (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria. La banda di frequenza 470-694 MHz («al di sotto dei 700 MHz») rimane unicamente assegnata ai servizi di trasmissione, su base primaria, e alle apparecchiature PMSE audio senza fili, su base secondaria.
- (9) A causa del rapido aumento del traffico a banda larga senza fili e della crescente importanza dell'economia digitale sul piano economico, industriale e sociale, è necessario potenziare la capacità delle reti senza fili. Lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz fornisce allo stesso tempo capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali, montane e insulari nonché in altre zone isolate che pongono difficoltà dal punto di vista economico, predeterminate in conformità delle zone di priorità nazionale, anche lungo i principali assi di trasporto terrestri, e per l'uso in ambienti interni e per le comunicazioni tra macchine ad ampio raggio. In tale contesto, misure coerenti e coordinate a favore di una copertura senza fili terrestre di alta qualità in tutta l'Unione, ispirate alle migliori prassi nazionali relative agli obblighi in materia di licenze degli operatori, dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo dell'RSPP di garantire a tutti i cittadini, nell'intero territorio dell'Unione, l'accesso, sia negli ambienti interni che esterni, alla banda larga della maggiore velocità possibile pari ad almeno 30 Mbit/s entro il 2020, nonché a concretizzare una visione ambiziosa di una società dei gigabit nell'Unione. Tali misure consentirebbero di promuovere servizi digitali innovativi e di offrire vantaggi socioeconomici a lungo termine.
- (10) Il 5G avrà un impatto rilevante non solo sul settore digitale, ma anche sull'intera economia. Specialmente in un contesto caratterizzato dalla lenta diffusione del 4G e dei servizi corrispondenti, il buon esito del lancio del 5G nell'Unione sarà decisivo per lo sviluppo economico e per la competitività e produttività dell'economia dell'Unione. L'Unione deve pertanto assumere un ruolo guida, garantendo una disponibilità di spettro sufficiente per la buona riuscita del lancio e dello sviluppo del 5G. Inoltre, al momento di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione l'opportunità di garantire che gli operatori virtuali di rete mobile possano estendere la loro copertura geografica. Qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, la Commissione dovrebbe favorire, laddove praticabile, la possibilità di aste organizzate congiuntamente, contribuendo in tal modo alle strutture paneuropee.
- (11) La condivisione dello spettro in una banda di frequenza comune tra banda larga senza fili bidirezionale per l'uso in zone estese (in uplink e downlink), da una parte, e trasmissione televisiva unidirezionale o apparecchiature PMSE audio senza fili, dall'altra, è problematica dal punto di vista tecnico qualora le loro zone di copertura si sovrappongano o siano vicine. Ciò significa che la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali priverebbe gli utenti della DTT e delle apparecchiature PMSE audio senza fili di parte delle loro risorse di spettro. I settori DTT e PMSE necessitano pertanto di prevedibilità della normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente, in modo da poter garantire la fornitura e lo sviluppo sostenibili dei loro servizi, in particolare dei servizi televisivi non a pagamento, assicurando nel contempo un contesto adeguato per gli investimenti, in modo da conseguire gli obiettivi della politica audiovisiva dell'Unione e nazionale, quali la coesione sociale, il pluralismo dei media e la diversità culturale. E' possibile che siano necessarie misure a livello dell'Unione e nazionale per garantire risorse di spettro supplementari, al di fuori della banda di frequenza 470-790 MHz, per le apparecchiature PMSE audio senza fili.



- (12) Nel suo rapporto alla Commissione, Pascal Lamy, presidente del gruppo ad alto livello sull'uso futuro della banda UHF («470-790 MHz»), ha raccomandato di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 (+/- due anni). Tale liberazione contribuirebbe al conseguimento dell'obiettivo della prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT, rendendo disponibile la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz fino al 2030, anche se la situazione dovrebbe essere riesaminata entro il 2025.
- (13) Nel suo parere del 19 febbraio 2015 su una strategia a lungo termine sull'uso futuro della banda UHF («470-790 MHz») nell'Unione europea, il gruppo «Politica dello spettro radio» ha raccomandato che sia adottato un approccio coordinato in tutta l'Unione al fine di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per l'uso effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro la fine del 2020, considerando che gli Stati Membri possono decidere sulla base di motivi debitamente giustificati di ritardare la disponibilità della banda per un periodo massimo di due anni. Inoltre, la disponibilità della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per la fornitura dei servizi di trasmissione dovrebbe essere assicurata fino al 2030.
- (14) Alcuni Stati membri hanno già avviato o completato una procedura nazionale per autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali. Un approccio coordinato è necessario con riguardo all'uso futuro della banda di frequenza dei 700 MHz, che dovrebbe anche contemplare la prevedibilità della normativa, consentire di raggiungere un equilibrio tra la diversità degli Stati membri e gli obiettivi del mercato digitale unico e promuovere la leadership europea nel campo dello sviluppo tecnologico internazionale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a ridestinare la banda di frequenza dei 700 MHz in tempo utile, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero poter ritardare, sulla base di motivi debitamente giustificati, l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il termine comune dell'Unione fissato al 2020, per un periodo massimo di due anni. I motivi di tale ritardo dovrebbero limitarsi ai problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti che causano interferenze dannose, alla necessità e alla complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati, ai costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione e alla forza maggiore. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenti interferenze dannose negli Stati membri interessati. Qualora gli Stati membri ritardino l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz, essi dovrebbero informare di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e dovrebbero pertanto includere i motivi debitamente giustificati nelle proprie tabelle di marcia nazionali. Tali Stati membri, e ogni Stato membro interessato dal ritardo, dovrebbero cooperare al fine di coordinare il processo di liberazione della banda di frequenza dei 700 MHz, e dovrebbero includere informazioni su tale cooperazione nelle loro tabelle di marcia nazionale.
- (16) L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte di altre applicazioni in paesi terzi, autorizzato da accordi internazionali, o in parti del territorio nazionale al di fuori del controllo effettivo delle autorità degli Stati membri, potrebbe limitare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri in alcuni Stati membri. Ciò impedirebbe a tali Stati membri di rispettare il calendario comune fissato a livello dell'Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero intraprendere tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo, se del caso, l'assistenza dell'Unione, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 243/2012/UE. È opportuno inoltre che essi notifichino alla Commissione tali limitazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7 della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e pubblichino le informazioni a norma dell'articolo 5 della decisione n. 676/2002/CE.
- (17) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale relativi al diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.
- (18) L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri dovrebbe essere assoggettato il prima possibile a un regime di autorizzazione flessibile. Tale regime dovrebbe prevedere la possibilità per i titolari dei diritti d'uso dello spettro di trasferire e affittare i loro diritti esistenti nell'ambito di applicazione degli articoli 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, tenuto conto dell'obbligo di promuovere una concorrenza effettiva, senza distorsioni

⁽¹⁾ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).



della concorrenza nel mercato interno per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE. Durante le rispettive valutazioni in sede di concessione delle licenze per lo spettro, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la durata delle licenze, il piano di attività degli operatori e il relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale e la promozione dei servizi digitali innovativi e dei benefici socio-economici a lungo termine.


- (19) È importante giungere a una prevedibilità della normativa a lungo termine per la DTT con riguardo all'accesso alla banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, tenendo conto dei risultati della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015. Conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri dovrebbero, se possibile, adottare un approccio flessibile e, in funzione delle esigenze nazionali relative alla distribuzione dei servizi di trasmissione, anche per le iniziative innovative orientate agli utenti, dovrebbero poter autorizzare l'introduzione di altri utilizzi nella banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, ad esempio i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri. Tali utilizzi alternativi dovrebbero garantire la continuità dell'accesso allo spettro per la trasmissione quale utente principale, in funzione della domanda nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra gli emittenti, gli operatori di trasmissione e gli operatori di telefonia mobile per agevolare la convergenza delle piattaforme audiovisive e internet e l'uso condiviso dello spettro. Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, gli Stati membri dovrebbero garantire che tale uso non causi interferenze dannose alla trasmissione digitale terrestre negli Stati membri confinanti, come previsto dall'accordo concluso alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero adottare tabelle di marcia nazionali coerenti per agevolare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi di trasmissione televisiva che liberano la banda. Una volta stabilite tali tabelle di marcia nazionali, gli Stati membri dovrebbero renderle disponibili in modo trasparente nell'Unione. Le tabelle di marcia nazionale dovrebbero riguardare le attività e i tempi previsti per la riprogrammazione delle frequenze, l'evoluzione tecnica della rete e delle apparecchiature degli utenti finali, la coesistenza di apparecchiature radio e non radio, i regimi di autorizzazione esistenti e quelli nuovi, i meccanismi atti a evitare interferenze dannose nei confronti degli utenti dello spettro in bande adiacenti e informazioni sulla possibilità di compensare gli eventuali costi di migrazione, qualora sorgano, al fine di evitare, tra l'altro, costi a carico degli utenti finali o degli emittenti. Se gli Stati membri intendono mantenere la DTT, nelle loro tabelle di marcia nazionali dovrebbero considerare l'opzione di facilitare l'aggiornamento delle apparecchiature di trasmissione e il loro passaggio a tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, quali formati video (ad esempio HEVC) o tecnologie di trasmissione del segnale (ad esempio DVB-T2) avanzati.
- (21) La portata e il meccanismo di un'eventuale compensazione per il completamento della transizione in materia di uso dello spettro, in particolare per gli utenti finali, dovrebbero essere analizzati conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e dovrebbero essere conformi agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo, ad esempio, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente. La Commissione dovrebbe poter fornire orientamenti ad uno Stato membro, su sua richiesta, al fine di agevolare la transizione relativa all'uso dello spettro.
- (22) La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione dovrebbe tenere conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.
- (23) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia garantire un approccio coordinato all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione in conformità di obiettivi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).



Tuttavia, gli Stati membri possono ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per un periodo massimo di due anni, sulla base di uno o più dei motivi debitamente giustificati di cui all'allegato della presente decisione. Nel caso di un tale ritardo, lo Stato membro interessato informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e include detti motivi debitamente giustificati nella tabella di marcia nazionale stabilita a norma dell'articolo 5 della presente decisione. Se necessario al fine di autorizzare detto uso, gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

Uno Stato membro che ritarda l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz a norma del secondo comma coopera con gli Stati membri interessati da tale ritardo al fine di coordinare il processo di liberazione di tale banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e includono le informazioni su tale coordinamento nelle tabelle di marcia nazionali stabilite a norma dell'articolo 5.

2. Al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri concludono, entro il 31 dicembre 2017, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione.

3. Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi compiano ogni sforzo possibile per ridurre al minimo la durata di tale mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare i risultati alla Commissione, su base annuale, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti.

Il primo comma si applica ai problemi di coordinamento dello spettro nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

4. La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Articolo 2

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda di frequenza dei 700 MHz per sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 3

1. Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di conseguire gli obiettivi di velocità e di qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, inclusa la copertura in zone prioritarie nazionali predeterminate, se necessario, come quelle lungo i principali assi di trasporto terrestri, affinché le applicazioni senza fili e la leadership europea nei nuovi servizi digitali possano contribuire efficacemente alla crescita economica dell'Unione. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità del diritto dell'Unione.


2. In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda di frequenza dei 700 MHz e, se del caso, consultano i pertinenti portatori di interesse al riguardo.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che la banda di frequenza 470-694 MHz («al di sotto dei 700 MHz») sia disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso con apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali, tenendo conto al contempo del principio della neutralità tecnologica. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi altro uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz sul rispettivo territorio sia compatibile con le esigenze nazionali di trasmissione nello Stato membro interessato e non causi interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione in uno Stato membro limitrofo, né richieda protezione da essa. Detto uso non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze.

Articolo 5

1. Non appena possibile e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2018, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i piani e i calendari nazionali («tabelle di marcia nazionali»), tra cui misure dettagliate ai fini dell'adempimento degli obblighi ai sensi degli articoli 1 e 4. Gli Stati membri elaborano le proprie tabelle di marcia nazionali previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interesse.



2. Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza dei 700 MHz conforme all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nelle rispettive tabelle di marcia nazionali, ove opportuno, informazioni sulle misure, comprese eventuali misure di sostegno, volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione, garantire che un'adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali, sia fornita in maniera tempestiva e trasparente allo scopo, tra l'altro, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente.

A richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire orientamenti in merito a tale compensazione al fine di agevolare la transizione nell'uso dello spettro.

Articolo 7

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione tiene conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz conformemente agli articoli 1 e 4, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA




ALLEGATO

Motivi giustificati per un ritardo nell'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il 30 giugno 2020 (articolo 1, paragrafo 1):

- 1) problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti, con conseguenti interferenze dannose;
- 2) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati;
- 3) costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione;
- 4) forza maggiore.

17CE1458



DECISIONE (UE) 2017/900 DEL CONSIGLIO**del 22 maggio 2017****relativa all'istituzione del gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» presieduto dal segretario generale del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

vista la decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo, del 1º dicembre 2009, sull'esercizio della presidenza del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Consiglio europeo ha ricevuto dal Regno Unito la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea, avviando in tal modo la procedura ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (2) Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato degli orientamenti, come previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE. In particolare, ha approvato le modalità procedurali di cui all'allegato della dichiarazione dei 27 capi di Stato o di governo e dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea del 15 dicembre 2016. In conformità del punto 4 di tale allegato, nell'arco di tempo fra le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio e il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper), assistiti da un gruppo ad hoc con presidenza permanente, garantiranno che i negoziati siano condotti conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio, e forniranno una guida al negoziatore dell'Unione.
- (3) È pertanto opportuno istituire un gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» («gruppo ad hoc») con presidenza permanente.
- (4) Il gruppo ad hoc dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall'Unione. In particolare, detto gruppo dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio nel corso dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE, conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio. Il gruppo ad hoc potrebbe altresì fornire assistenza in questioni connesse alla procedura ai sensi dell'articolo 50 TUE che non rientrano nei negoziati con il Regno Unito.
- (5) Poiché la procedura ai sensi dell'articolo 50 TUE è temporanea, il gruppo ad hoc dovrebbe cessare una volta adempiuto il suo mandato.
- (6) In seguito alla notificazione ai sensi dell'articolo 50 TUE, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio o che lo riguardano


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito il gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE».

Esso è presieduto dal segretario generale del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 315 del 2.12.2009, pag. 50.



Articolo 2

Il gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» assiste il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall'Unione.

Cessa una volta adempiuto il suo mandato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il president

L. GRECH

17CE1459



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/901 DEL CONSIGLIO**del 24 maggio 2017****che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 *quater*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. GRECH

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.



ALLEGATO

La persona elencata nell'allegato della presente decisione è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2013/798/PESC.

A. Persone

- «12. Abdoulaye HISSÈNE (*alias*: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hisséin; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadan; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU: 17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere "PK5" (3° distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:*Informazioni supplementari:*


Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere "PK5" di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i "nairobi" dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere "PK 12", le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.



Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.»

17CE1460



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/902 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio*[notificata con il numero C(2017) 3252]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nell'Unione. Detto regolamento prevede che, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni, conformemente alle disposizioni del regolamento stesso, nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 prevede che l'elenco degli ispettori dell'Unione sia adottato dalla Commissione in base alle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca («l'Agenzia»).
- (4) Un primo elenco di ispettori dell'Unione è stato istituito con decisione di esecuzione 2011/883/UE della Commissione ⁽³⁾. Tale elenco è stato sostituito quattro volte da nuovi elenchi di ispettori dell'Unione, istituiti rispettivamente con le decisioni di esecuzione 2013/174/UE ⁽⁴⁾, 2014/120/UE ⁽⁵⁾, (UE) 2016/645 ⁽⁶⁾ e (UE) 2016/706 della Commissione ⁽⁷⁾. A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia devono notificare alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo e la Commissione deve modificare l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre.
- (5) Alcuni Stati membri e l'Agenzia hanno notificato modifiche all'attuale elenco degli ispettori. In base a tali modifiche è quindi opportuno sostituire l'elenco istituito con decisione di esecuzione (UE) 2016/706 con un nuovo elenco degli ispettori dell'Unione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ G.U. L. 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (G.U. L. 112, del 30.4.2011, pag. 1).


⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2011/883/UE, del 21 dicembre 2011, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (G.U. L. 343, del 23.12.2011, pag. 123).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2013/174/UE, dell'8 aprile 2013, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (G.U. L. 101 del 10.4.2013, pag. 31).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2014/120/UE, del 4 marzo 2014, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (G.U. L. 66 del 6.3.2014, pag. 31).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/645 della Commissione, del 20 aprile 2015, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (G.U. L. 106 del 24.4.2015, pag. 31).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/706 della Commissione, del 3 maggio 2016, che istituisce l'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (G.U. L. 122 del 12.5.2016, pag. 26).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli ispettori dell'Unione figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2


La decisione di esecuzione (UE) 2016/706 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017


Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione




ALLEGATO

ELENCO DEGLI ISPETTORI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1, DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009


Paese	Ispettori
Belgio	Coens, Philippe De Vleeschouwer, Guy Devogel, Geert Huygh, Gerd Lieben, Richard Monteyne, Ian Noet, Werner Steenssens, Kurt Timmerman, Thierry Vandenbrouck, Frank Van Rompaey, Tim Van Torre, Mike Verhaeghe, Dirk
Bulgaria	Angelov, Todor Bakardzhiev, Stefan Cholakov, Atanas Damyantov, Konstantin Encheva, Kremena Hristov, Martin Ivanov, Ivan Ivanov, Todor Kerekov, Nikolay Kostadinov, Ivan Kyumyurdzhiev, Kiril Nikolov, Galin Petkov, Dimitar Petrova, Miroslava Raev, Yordan Valkov, Dimitar
Repubblica ceca	non applicabile
Danimarca	Akselsen, Ole Andersen, Dan Søgård Andersen, Hanne Skjæmt Andersen, Lars Ole Andersen, Martin Burgwaldt Andersen, Mogens Godsk Andersen, Niels Jørgen Anton Andersen, Peter Bunk Anderson, Jacob Edward Astrup, Iben




Paese	Ispettori
	Bache, René
	Bang, Mai
	Beck, Bjarne Baagø
	Bendtsen, Lars Kjærsgaard
	Bernholm, Kristian
	Bjerre, Casper
	Carl, Morten Grand Wiglaur
	Christensen, Jesper Just
	Christensen, Peter Grim
	Christensen, Thomas
	Christiansen, Michael Koustrup
	Damsgaard, Kresten
	Degn, Jesper Leon
	Due-Boje, Thomas Zinck
	Dølling, Robert
	Ebert, Thomas Axel Regaard
	Eiersted, Jesper Bech
	Elnef, Frank Godt
	Fick, Carsten
	Frandsen, René Brian
	Frederiksen, Torben Broe
	Gotved, Jesper Hovby
	Groth, Niels
	Grupe, Poul
	Gaarde, Børge
	Handrup, Jacob
	Hansen, Gunnar Beck
	Hansen, Ina Kjærsgaard
	Hansen, Jan Duval
	Hansen, John Daugaard
	Hansen, Martin
	Hansen, Martin Baldur
	Hansen, Ole
	Hansen, Thomas
	Harrison, Dorte Kronborg
	Hartmann, Christian
	Hestbek, Flemming
	Høgild, Lars
	Højrup, Torben
	Jaeger, Michael Wassermann
	Jensen, Anker Mark
	Jensen, Flemming Bergtorp
	Jensen, Hanne Juul
	Jensen, Jimmy Langelund
	Jensen, Jonas Krøyer
	Jensen, Lars Henrik




Paese	Ispettori
	Jensen, Lone Agathon
	Jensen, René Sandholt
	Jensen, Søren Palle
	Jespersen, René
	Johansen, Allan
	Juul, Simon
	Juul, Torben
	Jørgensen, Lasse Elmgren
	Jørgensen, Ole Holmberg
	Karlsen, Jesper Herning
	Knudsen, Malene
	Knudsen, Ole Hvid
	Kofoed, Kim Windahl
	Kokholm, Peder
	Kristensen, Henrik
	Kristensen, Peter Holmgaard
	Kristiansen, Jeanne Marie
	Larsen, Michael Søeballe
	Larsen, Peter Hjort
	Larsen, Tim Bonde
	Lundbæk, Tommy Oldenborg
	Madsen, Arne
	Madsen, Jens-Erik
	Madsen, Johnny Gravesen
	Melgaard, Bo Kornum
	Mortensen, Erik
	Mortensen, Jan Lindholdt
	Møller, Gert
	Nielsen, Christian
	Nielsen, Dan Randum
	Nielsen, Hans Henrik
	Nielsen, Henrik
	Nielsen, Henrik Frühstück
	Nielsen, Henrik Kruse
	Nielsen, Jeppe
	Nielsen, Mads Grundvad
	Nielsen, Niels Kristian
	Nielsen, Steen
	Nielsen, Steven Bo
	Nielsen, Søren
	Nielsen, Søren Egelund
	Nielsen, Tage Kim
	Nielsen, Trine Fris
	Nørgaard, Max Reno Bang
	Paulsen, Kim Thor
	Pedersen, Claus




Paese	Ispettori
	Pedersen, Knud Jan Pedersen, Morten Berg Petersen, Christina Holmer Petersen, Henning Juul Petersen, Jimmy Torben Porsmose, Tommy Poulsen, Bue Poulsen, John Ramm, Heine Rømer, Jan Schjoldager, Tim Rasmussen Schmidt, Stefan Götttsche Schou, Kasper Siegumfeldt, Jeanette Simonsen, Kjeld Simonsen, Morten Skrivergaard, Lennart Sørensen, Allan Lindgaard Thomsen, Bjarne Kondrup Thomsen, Klaus Ringive Solgaard Thorsen, Michael Trab, Jens Ole Vind, Finn Vistrup, Annette Klarlund Wallenstrøm, Silas Lindgreen Wille, Claus Wind, Bernt Paul Østergård, Lars Aasted, Lars Jerne
Germania	Abs, Volker Ahlmeyer, Jens Angermann, Henry Baumann, Jörg Bembenek, Jörg Bergmann, Udo Bernhagen, Sven Bieder, Mathias Bloch, Ralf Borchardt, Erwin Bordolo, Jan-Hendrik Borowy, Matthias Bösherz, Andreas Brunnlieb, Jürgen Buchholz, Matthias Büttner, Harald




Paese	Ispettori
	Cassens, Enno
	Christiansen, Dirk
	Cramer, Arne
	Döhnert, Tilman
	Drenkhahn, Michael
	Ehlers, Klaus
	Fiedler, Sebastian
	Fink, Jens
	Franke, Hermann
	Franz, Martin
	Frenz, Sandro
	Garbe, Robert
	Gätjen, Sebastian
	Golz, Ulrich
	Gräfe, Roland
	Grawe, André
	Griemberg, Lars
	Haase, Christian
	Hannes, Christoph
	Hänse, Dirk
	Hansen, Hagen
	Heidkamp, Max
	Heisler, Lars
	Herda, Heinrich
	Hickmann, Michael
	Homeister, Alfred
	Hoyer, Oliver
	Jansen- Raabe, Karsten
	Käding, Christian
	Keidel, Quirin
	Kinast, Daniel
	Köhn, Thorsten
	Kollath, Mark
	Kopec, Reinhard
	Kraack, Sönke
	Krüger, Torsten
	Kupfer, Christian
	Kutschke, Holger
	Lange, Michael
	Lehmann, Jan
	Lorenzen, Alexander
	Lübke, Torsten
	Lühns, Carsten
	Möhring, Torsten
	Mücher, Martin
	Mundt, Mario




Paese	Ispettori
	Nickel, Jörg Nitze, Andreas Nöckel, Steffen Pauls, Werner Perkuhn, Martin Pötzsch, Frank Radzanowski, Sven Ramm, Jörg Reimers, Andre Richter, Thomas Rutz, Dietmar Sauerwein, Dirk Schmiedeberg, Christian Schröter, Robert Schuchardt, Karsten Schuler, Claas Schulze, Roberto Sehne, Dirk Siebrecht, Hannes Skrey, Erich Springer, Gunnar Stüber, Jan Sween, Gorm Teetzmann, Julian Thieme, Stefan Thomas, Raik Vetterick, Arno Wagner, Ralf Welz, Henning Welz, Oliver Wessels, Heinrich Wichert, Peter
Estonia	Grossmann, Meit Kutsar, Andres Lasn, Margus Nigu, Silver Niinemaa, Endel Pai, Aare Parts, Erik Soll, Simon Torn, Kerdo Ulla, Indrek Varblane, Viljar Hiioväin, Heikki Aid, Ott




Paese	Ispettori
	Grigorjev, Mait Lillema, Tarvo Melk, Kristi
Irlanda	Ahern Christy Allan, Damien Amrien, Rudi Ankers, Brian Ansbro, Mark Armstrong, Stuart Barber, Kevin Barcoe, Michael Barr, William Barret, Brendan Barrett, Elizabeth Barrett, Jamie Beale, Derek Bones, Anthony Brannigan, Steve Breen, Kieran Brennan, Colm Brett, Martin Brophy, James Brophy, Paul Browne, Brendan Brunicardi, Michael Bryant, William Buckley, Anthony Buckley, David Buckley, John Bugler, Andrew Butler, David Butler, John Byrne, Kenneth Byrne, Paul Cagney, Daniel Cahalane, Donnchadh Campbell, Aoife Campbell, Stephen Carr, Kieran Casey, Anthony Chandler, Frank Chute, Killian Chute, Richard Claffey, Seamus Clarke, Tadhg




Paese	Ispettori
	Cleary, James
	Clinton, Andrew
	Clinton, Finbar
	Cloake, Niall
	Cogan, Jerry
	Collins, Damien
	Connaghan, Fintan
	Connery, Paul
	Connolly, Stephen
	Cooper, Thomas
	Corish, Cormac
	Corrigan, Kieran
	Cosgrave, Karl
	Cosgrove, Thomas
	Cotter, Colm
	Cotter, James
	Cotter, Jamie
	Coughlan, Neville
	Craven, Cormac
	Croke, Jason
	Cronin, Martin
	Cronin, Philip
	Crowley, Brian
	Cummins, Alan
	Cummins, Paul
	Cummins, William
	Cunningham, Diarmiad
	Curran, Donal
	Curran, Siubhan
	Curtin, Brendan
	Daly, Brendan
	Daly, Joe
	Daly, John
	Daly, Mick
	Darcy, Enna
	De Barra, Ruairi
	Dempsey, Brian
	Devaney, Michael
	Dicker, Philip
	Doherty, Brian
	Doherty, Patrick
	Donaldson, Stuart
	Donnachie, Martin
	Donnchadh, Cahalane
	Donovan, Tom
	Downes, Eamon




Paese	Ispettori
	Downing, Erica
	Downing, John
	Doyle, Billy
	Doyle, Cronan
	Duane, Paul
	Ducker, Nigel
	Duggan, Cian
	Duignan, Ray
	Fanning, Grace
	Farrell, Brian
	Farrelly, Emmett
	Faulkner, Damien
	Fealy, Gerard
	Fennel, Siobhan
	Fenton, Garry
	Ferguson, Kevin
	Finegan, Ultan
	Finnegan, David
	Fitzgerald, Brian,
	Fitzpatrick, Gerry
	Fleming, David
	Flynn, Alan
	Foley, Brendan
	Foley, Connor
	Foley, Kevin
	Fowler, Patrick
	Fox, Colm
	Fox, Dennis
	Freeman, Harry
	Friel, Aidan
	Gallagher, Damien
	Gallagher, Danny
	Gallagher, Neil
	Gallagher, Orlaith
	Gallagher, Patrick
	Galvin, Rory
	Gannon, James
	Geraghty, Tony
	Gernon, Ross
	Gleeson, Marie
	Goulding, Donal
	Grogan, Susanne
	Hamilton, Alan
	Hamilton, Gillian
	Hamilton, Greg
	Hamilton, Martin




Paese	Ispettori
	Hannon, Gary
	Hanrahan, Michael
	Harding, James
	Harkin, Patrick
	Harrington, Michael
	Harty, Paddy
	Hastings, Brian
	Healy, Conor
	Healy, Jef
	Heffernan, Bernard
	Hegarthy, Mark
	Hegarty, Paul
	Hickey, Adrian
	Hickey, Andrew
	Hickey, Declan
	Hickey, Michael
	Hobbins, Tom
	Holland, Ken
	Hollingsworth, Edward
	Humphries, Daniel
	Irwin, Richard
	Ivory, Sean
	Kavanagh, Ian
	Kavanagh, Paul
	Kearney, Brendan
	Keating, Debbie
	Keeley, David
	Keirse, Gavin
	Kenneally, Jonathan
	Kennedy, Liam
	Kennedy, Tom
	Keogh, Mark
	Kerr, Charlie
	Kickham, Jon-Lawrence
	Kinsella, Gordan
	Kirwan, Conor
	Kirwan, Darragh
	Lacey-Byrne, Dillon
	Laide, Cathal
	Landy, Glen
	Lane, Brian
	Lane, Mary
	Lawlor, Collie
	Leahy, Brian
	Lenihien, Marc
	Linehan, Sean




Paese	Ispettori
	Long Emmett
	Lynch, Darren
	Lynch, Mark
	Lynch, Paul
	Mackey, Eoin
	Mackey, John
	Madden, Brendan
	Madine, Stephen
	Maguire, Paul
	Mallon, Keith
	Maloney, Nessa
	Manning, Neil
	Martin, Jamie
	Matthews, Brian
	McCarthy, Gavin
	McCarthy, Michael
	McCarthy, Niall
	McCarthy, Paul
	McCarthy, Robert
	McCoy, Sean
	McDermot, Paul
	McGarry, John
	McGee, Noel
	McGee, Paul
	McGrath, Owen
	McGroarty, John
	McGroarty, Mark
	McGroarty, Peter
	McHale, Laura
	McKenna, David
	McLoughlin, John
	McLoughlin, Ronan
	McMahon, Dean
	McNamara, Ken
	McNamara, Paul
	McPhilbin, Dwain
	McUmfraidh, Caoimhin
	Meehan, Robert
	Melvin, David
	Meredith, Helen
	Minehane, John
	Molloy, Darragh
	Molloy, John Paul
	Moloney, Kara
	Mooney, Gerry
	Mooney, Keith




Paese	Ispettori
	Moore, Conor
	Morrissey, Stephen
	Mulcahy, John
	Mulcahy, Liam
	Mulcahy, Shane
	Mullan, Patrick
	Mullane, Paul
	Mundy, Brendan
	Murphy, Adam
	Murphy, Aidan
	Murphy, Barry
	Murphy, Caroline
	Murphy, Chris
	Murphy, Claire
	Murphy, Daniel
	Murphy, Enda
	Murphy, Honour
	Murphy, John
	Murran, Sean
	Murray, Paul
	Newstead, Sean
	Nic Dhonnchadha, Stephanie
	Ni Cionnach Pic, Dubheasa
	Nolan, Brian
	Nolan, James
	Northover, James
	O'Beirnes, Derek
	O'Brien, Jason
	O'Brien, Ken
	O'Brien, Paul
	O'Brien, Roberta
	O'Callaghan, Maria
	O'Connell, Paul
	O'Connor, Dermot
	O'Connor, Frank
	O'Donovan, Diarmuid
	O'Donovan, Michael
	O'Driscoll, Olan
	O'Flynn, Aisling
	O'Grady, Vivienne
	O'Leary, David
	O'Mahoney, Kevin
	O'Mahony, David
	O'Mahony, Denis
	O'Mahony, Karl
	O'Meara, Pat




Paese	Ispettori
	O'Neill Donal
	O'Regan, Alan
	O'Regan, Cliona
	O'Regan, Tony
	O'Reilly, Brendan
	O'Seaghdha, Ciaran
	O'Sullivan, Cormac
	O'Sullivan, Patricia
	Ó Neachtain, Aonghus
	Parke, Declan
	Patterson, Adrienne
	Patterson, John
	Pender, Darragh
	Pentony, Declan
	Pierce, Paul
	Piper, David
	Plante, Thomas
	Plunkett, Thomas
	Power, Cathal
	Power, Gillian
	Prendergast, Kevin
	Pyke, Gavin
	Quigg, James
	Quinn, Mikey
	Raferty, Damien
	Reddin, Tony
	Reidy, Patrick
	Ridge, Patrick
	Robinson, Niall
	Russell, Mark
	Ryan, Fergal
	Ryan, Marcus
	Scalici, Fabio
	Scanlon, Gordon
	Shalloo, Jim
	Sheridan, Glenn
	Sills, Barry
	Sinnott, Lee
	Smith, Brian
	Smith, Dean
	Smith, Gareth
	Smyth, Eoin
	Snowdon, Edward
	Stack, Stephen
	Stapleton, Alan
	Sweeney, Brian




Paese	Ispettori
	Sweetnam, Vincent Swords, Graham Tarrant, Martin Tigh, Declan Timon, Eric Tobin, John Troy, Ivan Tubridy, Fergal Turley, Mark Turnbull, Michael Twomey, Tom Valls Senties, Virginia Verling, Ronan Von Raesfeldt, Mark Wall, Danny Wallace, Robert Walsh, Conleth Walsh, Dave Walsh, Karen Walsh, Richard Weldon, James Whelan, Mark White, John Whoriskey, David Wickham, Larry Wilson, Tony Wise, James Woodward, Ciaran
Grecia	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΚΡΙΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΟΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ




Paese	Ispettori
	ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
	ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΑΥΤΕΡΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΒΑΙΣ, ΠΑΥΛΟΣ
	ΒΑΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΒΑΙΤΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ
	ΒΑΚΑΤΑΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΒΑΡΔΙΔΑΚΗ, ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
	ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΒΑΡΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΩ
	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΑΝΘΗ
	ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΒΕΝΕΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
	ΒΕΡΓΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΒΕΤΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΒΛΙΩΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
	ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΒΟΥΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΒΟΥΡΛΕΤΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
	ΓΑΒΑΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΓΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ
	ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
	ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ, ΑΝΝΑ
	ΓΑΛΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΓΑΛΟΥΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΓΕΡΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ
	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΓΚΑΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΓΚΙΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΓΚΟΥΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
	ΓΟΛΕΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΓΡΗΓΟΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΔΑΡΔΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΔΕΛΙΕΖΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ




Paese	Ispettori
	ΔΕΛΧΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΔΗΜΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
	ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
	ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΔΟΥΝΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
	ΔΡΟΛΑΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ
	ΔΡΟΣΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
	ΕΚΤΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ANNA
	ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ
	ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΛΕΞΙΑ
	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΖΙΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
	ΖΩΓΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΖΩΓΑΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
	ΖΩΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ
	ΗΛΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
	ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ
	ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΙΚΙΟΥΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΑΓΙΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ
	ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΚΑΜΑΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ
	ΚΑΠΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΚΑΠΟΤΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
	ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΚΑΡΑΚΟΝΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΚΑΡΑΤΑΓΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ



Paese	Ispettori
	ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
	ΚΑΣΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ
	ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
	ΚΑΤΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΚΑΤΣΙΠΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΚΟΚΚΟΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΚΟΚΟΛΟΠΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΚΟΛΟΚΟΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ
	ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ
	ΚΟΜΗΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΚΟΝΤΗ, ΜΑΡΙΑ
	ΚΟΝΤΟΒΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
	ΚΟΝΤΟΠΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΚΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΚΟΡΤΕΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
	ΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
	ΚΟΥΖΙΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
	ΚΟΥΚΑΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΚΟΥΚΔΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
	ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
	ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
	ΚΟΥΡΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ
	ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
	ΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΚΩΝΣΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΚΩΤΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
	ΛΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΛΑΤΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ




Paese	Ispettori
	ΛΕΚΑΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
	ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΔΙΑΛΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΔΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ
	ΔΙΟΚΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΛΟΥΓΙΑΚΗ, ANNA
	ΛΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	ΜΑΙΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
	ΜΑΚΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΜΑΛΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΜΑΝΔΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΜΑΝΙΑΤΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
	ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ANNA
	ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
	ΜΑΥΡΕΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
	ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ΝΙΚΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ
	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΜΑΥΡΟΥΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΜΕΡΚΟΒΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΜΗΝΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
	ΜΗΤΣΟΥ, ΣΑΠΦΩ
	ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΙΝΑΧΕΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΙΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΜΟΣΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
	ΜΟΥΣΤΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
	ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ
	ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΜΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
	ΜΠΑΡΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΣ
	ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
	ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ



Paese	Ispettori
	ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
	ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΠΙΧΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ
	ΜΠΟΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	ΜΠΟΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΜΠΡΕΖΑΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΜΥΛΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ, ΙΩΣΗΦ
	ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ
	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
	ΝΤΑΛΤΑΣ, ΙΚΟΛΑΟΣ
	ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΝΤΕΚΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΝΤΕΛΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΝΤΕΜΙΡΗ ΔΕΜΙΡΗ, ΝΙΚΗ
	ΝΤΕΜΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ
	ΞΑΝΘΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΟΜΑΛΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΠΑΠΑΔΟΓΩΡΓΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ
	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
	ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ
	ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ
	ΠΑΡΑΔΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ
	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΡΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ




Paese	Ispettori
	ΠΑΡΙΑΡΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ
	ΠΑΡΙΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΠΑΡΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
	ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΤΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΠΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
	ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΠΕΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΕΤΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΟΤΤΑΚΗ, ΠΕΛΛΑΓΙΑ
	ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΡΑΜΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΡΟΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΡΟΥΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ
	ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΑΡΔΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
	ΣΑΤΑΝΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΗΦΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
	ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ
	ΣΚΟΥΡΤΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
	ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΣΛΙΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ
	ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ
	ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΣΠΥΡΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΣΤΑΘΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΣΤΕΛΙΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
	ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
	ΣΤΟΥΡΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΣΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
	ΣΥΒΙΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
	ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ




Paese	Ispettori
	ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΡΤΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΡΖΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ ΤΣΑΝΔΗΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΧΠΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΣΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΤΣΙΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΛΩΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΖΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΨΗΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Spagna	Almagro Carrobes, Jorge Alonso Sánchez, Beatriz Álvarez Gómez, Marco Antonio




Paese	Ispettori
	Al-Ismaïl Calderon, Samer
	Amunárriz Emazabel, Sebastián
	Arteaga Sánchez, Ana
	Avedillo Contreras, Buenaventura
	Barandalla Hernando, Eduardo
	Boy Carmona, Esther
	Bravo Téllez, Guillermo
	Calderón Gómez, José Gabriel
	Carmona Mazaira, Manuel
	Carro Martínez, Pedro
	Ceballos Pérez-Canales, Alba
	Cervantes de la Torre, Andrés
	Chamizo Catalán, Carlos
	Cortés Fernández, Natalia
	Couce Prieto, Carlos
	Criado Bará, Bernardo
	Delgado González, Gonzalo
	De la Rosa Cano, Francisco Javier
	Del Hierro Suanzes, Javier
	Deniz Fleitas, Jose Manuel
	Elices López, Juan Manuel
	Expósito González, Jonay
	Fariña Clavero, Irene
	Fernández Costas, Antonio
	Fernandez Despiau, Estrella
	Ferreño Martínez, José Antonio
	Fontán Aldereguía, Manuel
	Fontanet Domenech, Felipe
	García Antoni, Mónica
	García Cantón, Javier
	García González, Francisco Javier
	Genovés Ferriols, José Carlos
	Gómez Cayuelas, Carmen
	González Fernández, Manuel A.
	González Fernández, Marta
	Guerrero Claros, María
	Guisado Sancho, María Jesús
	Gundín Payero, Laura
	Hernández Betzen, Roberto
	Iglesias Prada, Juan Antonio
	Jimenez Álvarez, Ignacio
	Lado Codesido, Beatriz
	Lastra Torre, Ruth
	Lestón Leal, Juan Manuel
	López González, María
	Lorenzo Sentis, José Manuel




Paese	Ispettori
	Lucena Garcia, Antonio Jesús Marra-López Porta, Julio Martínez González, Jesús Martínez Velasco, Carolina Mayoral Vázquez, Fernando Mayoral Vázquez, Gonzalo Medina García, Estebán Méndez-Villamil Mata, María Miranda Almón, Fernando Núñez Casas, Julio Ochando Ramos, Ana María Oñorbe Esparraguera, Manuel Orgueira Pérez Vanessa Ossorio González, Carlos Ovejero González, David Pérez González, Virgilio Piñón Lourido, Jesús Ponte Fernández, Gerardo Ríos Cidrás, Manuel Ríos Cidrás, Xosé Rodríguez Bermejo, José Rodríguez Moreno, Alberto Rueda Aguirre, Luzdivina Ruiz Gómez, Sonia Rull Del Águila, Laura Sáenz Arteché, Idoia Sánchez Sánchez, Esmeralda Santos Barge, Verónica Sendra Gamero, M ^a Esther Serrano Sánchez, Daniel Sieira Rodríguez, José Tenorio Rodríguez, José Luis Torre González, Miguel A. Tubío Rodríguez, Xosé Vicente Castro, José Yeregui Velasco, Pablo Zamora de Pedro, Carlos
Francia	Allanic, Gilles Beyaert, Francis Beyaert, Frédéric Bigot, Jean-Paul Bistour, Stéphane Bon, Philippe Bouniol, Anthony Bourbigot, Jean-Marc




Paese	Ispettori
	Cacitti, Raymond
	Caillat, Marc
	Celton Arnaud
	Ceres, Michel
	Charbonnier, Alexandre
	Cluzel, Stéphane
	Cras, Renaud
	Crochard, Thierry
	Croville, Serge
	Daden, Nicolas
	Dambrom, François
	Darsu, Philippe
	Davies, Philippe
	Dechaine, Frédéric
	Delattre, Nicolas
	Desson, Patrick
	Dolou, Claude
	Donnart, Christian
	Duval, Laurent
	Fernandez, Gabriel
	Fortier, Eric
	Garbe, Steeve
	Gauvain, Benoît
	Gehanne, Laurent
	Gloaguen, Maurice
	Goron, Xavier
	Guillard, Thimothée
	Guillemette, Jean Luc
	Guittet-Dupont, Gaëtan
	Hitier, Sébastien
	Isore, Pascal
	Lacombe, Thomas
	Lalanne, Anne
	Lebosquain, Olivier
	Le Berriguaud, Thierry
	Le Corre, Joseph
	Le Cousin, Jean-Luc
	Le Dreau, Gilbert
	Le Mentec, Arnaud
	Legouedec, Loïg
	Lenormand, Daniel
	Lelandois, Cyril
	Lescroel, Yann
	Maingraud, Dominique
	Maniette, Yves
	Masseaux, Yanick




Paese	Ispettori
	Menuge, Gilles Pecho, Philippe Peron, Olivier Peron, Pascal Petit, François Pochet, Ludovic Radius, Caroline Raguet, José Renault, Alan Reunavot, Matthieu Richou, Fabrice Robin, Yannick Rousselet, Pascal Sauvage, Christian Schneider, Frédéric Sottiaux, David Trividic, Bernard Urvoy, Jonathan Vesque Arnaud Vilbois, Pierre Villenave, Yorrick Virlogeux, Julian
Croazia	Aćimov, Dejan Aunedi, Jurica Barbalić, Boris Bartulović, Ivica Bašić, Vicko Bilobrk, Stipe Bratičević, Nino Brlek, Neda Brnadić, Ivica Budimir, Miroslav Dolić, Nedjeljko Dvoraček, Tomislav Ercegović, Marin Franceschi, Jenko Grljušić, Frano Hrženjak, Jurica Hrzić, Ivica Ivković, Hrvoje Jelić, Božidar Jeftimijades, Ivor Jukić, Ivica Jurčević, Marinko Kalinić, Andrej




Paese	Ispettori
	Kerum, Jurica Krišto, Rino Kusanović, Gordan Lešić, Lidija Marčina, Robert Matković, Mijo Miletić, Ivana Novak, Danijel Orešković, Lovro Paparić, Neven Perković, Kristijan Perović, Andrea Petrić, Andrea Prtenjača, Silvija Pupić-Bakrač, Marko Radovčić, Ivica Rogić, Ante Rukavina, Dubravko Rumora, Ivan Šalaj, Damir Šestan, Hrvoje Sikirica, Nenad Skelin, Stipe Škorjanec, Mario Skroza, Nikica Sobin, Mijo Strinović, Boris Verzon, Nikola Vuletić, Ivo
Italia	Abate, Massimiliano Affinita, Enrico Albani, Emidio Ambrosio, Salvatore Annicchiarico, Dario Antonioli, Giacomo Aprile, Giulio Aquilano, Donato Arena, Enrico Astelli, Gabriele Barraco, Francesco Basile, Giuseppe Basile, Marco Battaglia, Daniele Battista, Filomena Bavila, Nicola



Paese	Ispettori
	Benvenuto, Salvatore Giovanni
	Biondo, Fortunato
	Bizzarro, Federico
	Boccoli, Fabrizio
	Bongermينو, Onofrio
	Bonsignore, Antonino
	Borghi, Andrea
	Bottiglieri, Vincenzo
	Bove, Gian Luigi
	Buccioli, Andrea
	Caforio, Cosimo
	Caiazzo, Luigia
	Calandrino, Salvatore
	Camicia, Ciro
	Cappelli, Salvatore
	Carafa, Simone
	Carini, Vito
	Carta, Sebastiano
	Cesareo, Michele
	Chionchio, Alessandro
	Cianci, Vincenzo
	Cignini, Innocenzo
	Clemente, Cosimo
	Colarossi, Mauro
	Colucciello, Roberto
	Comuzzi, Alberto
	Conte, Fabio
	Coppola, Giorgio
	Corallo, Domenico
	Cormio, Carlo
	Costanzo, Antonino
	Croce, Aldo
	Cuciniello, Luigi
	Cuscela, Michele
	D'Acunto, Francesco
	D'Amato, Fabio
	Dammico, Luigi
	D'Arrigo, Antonio
	De Crescenzo, Salvatore
	De Pinto, Giuseppe
	De Quarto, Enrico
	D'Erchia, Alessandro
	De Santis, Antonio
	Di Benedetto, Luigi
	Di Domenico, Marco
	Di Donato, Eliana




Paese	Ispettori
	Di Matteo, Michele
	Di Santo, Giovanni
	Doria, Angelo
	D'Orsi, Francesco Paolo
	Errante, Domenico
	Esibini, Daniele
	Esposito, Robertino
	Esposito, Salvatore
	Fanizzi, Tommaso
	Fava, Antonello
	Feroli, Debora
	Ferrara, Manfredo
	Fiorentino, Giovanni
	Fogliano, Pasquale
	Folliero, Alessandro
	Francolino, Giuseppe
	Fuggetta, Pasquale
	Fuso, Vittorio
	Gagliardi, Raffaele
	Gallo, Antonio
	Gangemi, Domenico
	Gangemi, Roberto Francesco
	Genchi, Paolo
	Giannone, Giuseppe Claudio
	Giovannone, Vittorio
	Golizia, Pasquale
	Graziani, Walter
	Greco, Giuseppe
	Guida, Giuseppe
	Guido, Alessandro
	Guzzi, Davide
	Iemma, Oreste
	La Porta, Santi Alessandro
	Lambertucci, Alessandro
	Lanza, Alfredo
	Leto, Antonio
	Limatola, Daniele
	Limetti, Fabio
	Lo Pinto, Nicola
	Lombardi, Pasquale
	Longo, Pierino Paolo
	Luperto, Giuseppe
	Magnolo, Lorenzo Giovanni
	Maio, Giuseppe
	Malaponti, Salvatore Francesco
	Maresca, Emanuel




Paese	Ispettori
	Mariotti, Massimiliano
	Marrello Luigi
	Martina, Francesco
	Martire, Antonio
	Mastrobattista, Giovanni Eligio
	Matera, Riccardo
	Messina, Gianluca
	Minò, Alessandro
	Monaco, Paolo
	Morciano, Giuseppe
	Morelli, Alessio
	Morra, Tommaso
	Mostacci, Sergio Massimo
	Mugavero, Amalia
	Mule, Vincenzo
	Musella, Stefano
	Nardelli, Giuseppe
	Negro, Mirco
	Novaro, Giovanni
	Pagan, Francesco
	Palmerini, Giorgio
	Palombella, Fabio Luigi
	Pantaleo, Cosimo
	Paoletti, Dario
	Paolillo, Francesco
	Patalano, Andrea
	Pellegrino, Roberto
	Pepe, Angelo
	Pipino, Leonardo
	Piroddi, Paola
	Pisano, Paolo
	Piscopello, Luciano
	Pisino, Tommaso
	Porru, Massimiliano
	Postiglione, Vito
	Praticò, Daniele
	Puca, Michele
	Puddinu, Fabrizio
	Puleo, Isidoro
	Quinci, Gianbattista
	Rallo, Tommaso
	Randis, Orazio Roberto
	Ravanelli, Marco
	Restuccia, Marco
	Romanazzi, Valentina
	Ronca, Gianluca




Paese	Ispettori
	Rossano, Michele Russo, Aniello Sacco, Giuseppe Salce, Paolo Sarpi, Stefano Scanu, Fabrizio Scaramuzzino, Paola Schiattino, Andrea Scuccimarri, Gianluca Sebastio, Luciano Siano, Gianluca Signanini, Claudio Silvestri, Nicola Silvia, Salvatore Siniscalchi, Francesco Soccorso, Alessandro Stramandino, Rosario Strazzulla, Francesco Sufrà, Emanuele Tersigni, Tonino Tescione, Francesco Tesone, Luca Tordoni, Maurizio Torrisi, Ivano Triolo, Alessandro Tumbarello, Davide Tumminello, Salvatore Vangelo, Pietro Varone, Stefano Vellucci, Alfredo Verde, Maurizio Vero, Pietro Viridis, Antonio Vitali, Daniele Zaccaro, Giuseppe Saverio
Cyprus	Apostolou, Antri Avgousti, Antonis Christodoulou, Lakis Christoforou, Christiana Christou, Nikoletta Flori, Panayiota Fylaktou, Anthi Georgiou, Markella Heracleous, Andri Ioannou, Georgios




Paese	Ispettori
	Ioannou, Theodosios Karayiannis, Christos Konnaris, Kostas Korovesis, Christos Kyriacou, Kyriacos Kyriacou, Yiannos Michael, Michael Nicolaou Nicolas Panagopoulos Argyris Pavlou George Prodromou, Pantelis Savvides, Andreas Shamma, Theodora
Lettonia	Avdjukeviča, Svetlana Brants, Jānis Brente, Elmārs Griezīte, Frančeska Gronska, Ieva Gudovannijs, Vsevolods Holštroms, Artūrs Jansons, Kārlis Jaunzems, Aldis Junkurs, Andris Kalējs, Rūdolfs Kalniņa, Ingūna Kaptelija, Liene Naumova, Daina Priediens, Ainars Putniņš, Raitis Raginskis, Jānis Štraubis, Valērijs Šuideiķis, Aigars Tīģeris, Ģirts Vārsbergs, Jānis Veide, Andris Veinbergs, Miks Ziemeļis, Elvijs
Lituania	Balnis, Algirdas Dambrauskis, Tomas Giedrius, Vaitkus Jonaitis, Arūnas Kairytė, Lina Kazlauskas, Tomas Lendzbergas, Erlandas Vitalij, Zartun




Paese	Ispettori
Lussemburgo	non applicabile
Ungheria	non applicabile
Malta	Abela, Claire Attard, Glen Attard, Godwin Attard, Omar Azzopardi, Joseph Baldacchino, Duncan Balzan, Gilbert Barbara, Anthony Borg, Benjamin Borg, Jonathan Borg, Robert Briffa, Daniel Bugeja, Stephanie Cachia, Pierre Calleja, Martin Camilleri, Aldo Camilleri, Christopher Carabott, Paul Caruana, Gary Cassar, Gaetano Cassar Jonathan Cassar, Kenneth Cassar Lucienne Cauchi David Cuschieri, Roderick Farrugia, Emanuel Farrugia, Joseph Farrugia, Omar Fenech, Melvin Fenech, Paul GATT, Glen GATT, Joseph GATT, Mervin GATT, William Gauci, Mark Little, Elaine Lungaro, Gordon Mallia, Ramzy Micallef, Rundolf Muscat, Christian Muscat, Simon Musu, Matthew Piscopo, Christine




Paese	Ispettori
	Psaila, Kevin Psaila, Mark Anthony Sammut, Adem Sciberras, Christopher Sciberras, Norman Seguna, Marvin Tabone, Mark Theuma, Johan Vassallo, Benjamin Vella, Anthony Vella, Charlie
Paesi Bassi	Bastinaan, Robert Beij, Willem Boone, Jan Cees de Boer, Meindert de Mol, Gert Dieke, Richard Duinstra, Jacob Fortuin, Annelies Freke, Hans Groeneveld, Daan Jonk, Jan Kleczewski-Schoon, Anneke Kleinen, Tom Koenen, Gerard Kraayenoord, Jaap Kramer, Willem Meijer, Cor Meijer, Willem Miedema, Anco Parlevliet, Koos Ros, Michel Ruijter, Tim Schneider, Leendert Starreveld, Nanette van den Berg, Dirk van der Laan, Yvonne van der Veer, Siemen van Doorn, Joost van Geenen, Koen van Westen, Jan Velt, Ernst Vervoort, Hans Wijbenga, Arjan Wijkhuisen, Eddy Zevenbergen, Jan




Paese	Ispettori
Austria	non applicabile
Polonia	Augustynowicz, Mariusz Bartczak, Tomasz Belej, Konrad Chrostowski, Pawel Dębski, Jarosław Domachowski, Marian Górski, Marcin Jeziorny, Przemyslaw Józwiak, Marek Kasperek, Stanisław Kołodziejczak, Michał Konefał, Szymon Konkel, Adam Korthals, Jakub Kościelny, Jarosław Kowalska, Justyna Kozłowski, Piotr Kucharski, Tadeusz Kunachowicz, Tomasz Letki, Pawel Lisiak, Agnieszka Litwin, Ireneusz Łukaszewicz, Paweł Łuczkiwicz, Tomasz Maciejewski, Maciej Myster, Marcin Niewiadomski, Piotr Nowak, Włodzimierz Pankowski, Piotr Patyk, Konrad Prażanowski, Krystian Sikora, Marek Simlat, Tomasz Skibior, Sławomir Słowinski, Roman Smolarski, Łukasz Sokołowski, Paweł Stankiewicz, Marcin Szumicki, Tomasz Tomaszewski, Tomasz Trzepacz, Michał Wereszczyński, Leszek Wiliński, Adam Zacharzewski, Dawid Zięba, Marcin




Paese	Ispettori
Portogallo	Albuquerque, José Brabo, Rui Cabeçadas, Paula Carvalho, Ricardo Diogo, João Escudeiro, João Ferreira, Carlos Fonseca, Álvaro Moura, Nuno Pedroso, Rui Quintans, Miguel Silva, António Miguel
Romania	Balaci, Kety Bîrsan, Marilena Conțolencu, Radu Dima, Richard Dinu, Lucian Ianuris, Mihail Ionașcu, Neculai Kazimirovicz, Ancuta Larie, Gabriel Panaiteșcu, Laurențiu Lorin Puiu, Gheorghe Serștiuc, Mihail Dorin Stroie, Constantin Țăranu, Sorinel Vasile, Bocaneala
Slovenia	Šiško, Slavko Smoje, Robert Smoje, Vinko
Slovacchia	non applicabile
Finlandia	Aheristo, Marko Aho, Jere-Joonas Arvilommi, Markku Grönfors, Niko Heickell, Carl-Arthur Hiiterä, Timo Hiltunen, Juha Hägerström, Matti Iljina, Ilja Johansson, Esko Kaasinen, Harry Kajosmaa, Jesse Kontto, Tommi




Paese	Ispettori
	Koskinen, Aki Lejonqvist, Mika Leppikorpi, Markus Leppäkorpi, Juho Leskinen, Henri Luukkonen, Tuomas Lähde, Jukka Niemelä, Teemu Nieminen, Jere Niittyliä, Pekka Normia, Pertti Nousiainen, Kyösti Nousiainen, Markku Nurminen, Joonas Painilainen, Laura Purhonen, Jere Pyykönen, Pekka Rautavirta, Miikka Saarilehto, Tuomas Sahla, Ilkka Salmela, Janne Salovaara, Tuomas Salmi, Veera Savola, Petri Sundqvist, Lars Suominen, Ari Suominen, Paavo Suvilaakso, Hannes Sjöberg, Joni Taattola, Olli Tervakangas, Ville Träskelin, Otto Uitti, Mika Ulenius, Niklas Vanninen, Vesa Välimäki, Juha Väänänen, Timo Yläjäski, Antti Ääri, Mikko
Svezia	Åberg, Christian Ahnlund, Jenny Almström, Petter Andersson, Karin Andersson, Per-Olof Andersson, Per-Olof Vidar




Paese	Ispettori
	Antonsson, Jan-Eric
	Bäckman, Johan
	Baltzer, Martin
	Bergman, Daniel
	Bjerner, Martin
	Borg, Calle
	Bryngelsson, Tomas
	Brännström, Lennart
	Cannehag, Niclas
	Cardell, Christina
	Carlsson, Christian
	Englund, Raymond
	Erlandsson, Björn
	Falk, David
	Frejd, Maud
	Fristedt, David
	Gynäs, Mattias
	Hagberg, Elice
	Hartman Bergqvist, Désirée
	Havh, Johan
	Hedman, Elin
	Hellberg, Stefan
	Hellqvist, Johan
	Holmberg, Hanna
	Holmer, Johanna
	Jakobsson, Magnus
	Jansson, Anders
	Jeppsson, Tobias
	Johansson, Daniel
	Johansson, Isabella
	Johansson, Klaes
	Johansson, Thomas
	Joxelius, Paul
	Karlsson, Kent
	Kempe, Clas
	Koivula, Mikael
	Kurtsson, Morgan
	Larsson, Mats
	Lilja, Filip
	Lindström, Jakob
	Lindved, Martin
	Lundberg, Johan
	Lundh, Emelie
	Lundin, Stig
	Lundkvist, Mats
	Lundqvist, Annica




Paese	Ispettori
	Malmström, John
	Martini, Martin
	Mattson, Olof
	Montan, Anders
	Mukkavaara, Henrik
	Nihlén, Linus
	Nilsson, Pierre
	Nilsson, Stefan
	Nord, Iza
	Nyberg, Linda
	Näsman, Lars
	Olson, Magnus
	Olsson, Kenneth
	Olsson, Lars
	Penson, Lena
	Persson, Göran
	Persson, Mats
	Peters, Linda
	Peterson, Jan
	Petterson, Joel
	Petterson, Johan
	Philipsson, Gunnar
	Piltonen, Janne
	Podsedkowski, Zenek
	Rase, Dennis
	Reuterljung, Thomas
	Rinaldo, Joakim
	Rönnlund, Agneta
	Sjödin, Ronny
	Skölderud, Svante
	Snäckerström, Leif
	Stålnacke, Erik
	Strandberg, Magnus
	Stührenberg, Björn
	Sundberg, Andreas
	Sundberg, Patrick
	Svärd, Lars-Erik
	Svensson, Rutger
	Svensson, Tony
	Thilly, Tomas
	Timan, Hans
	Toresson, Martin
	Turesson, Andreas
	Uppman, Kerstin
	Werner, Lars
	Westerlund, Emma




Paese	Ispettori
	Wilson, Pierre Österlund, Erik
Regno Unito	Adamson, Gary Alexander, Stephen Alston, Colin Anderson, Reid Arris, Martin Ashby, Peter Bailey Roberta Baker, Edward Barclay, Michael Barfoot, Lt Cdr Peter Beasley, Adam Bedlingham, Sarah Bell, Stuart Bhandari, Kiran Billson, Carol Bolden, Rachel Bourne, Adam Bowers, Claire Boyce, Sean Brough, Derek Brown, Carley Bruce, John Bugg, Jennifer Caldwell, Mark Campbell, Jonathan Campbell, Murray Chittenden, Gordon Cook, David Craig, Ian Craig, Stephen Critchlow, Amy Croucher, Tim Crowe, Michael Cunningham, George Davis, Danielle Dawkins, Matthew Dawson, Liam Devine, Warren Dixon-Lack, Emma Douglas, Sean Draper, Peter Dunkerely, Sabrina Eccles, David




Paese	Ispettori
	Ellison, Peter
	Errington, Sarah
	Evans, David
	Evans, Mathilda
	Faulds, Mike
	Fenwick, Peter
	Ferguson, Adam
	Ferguson, Simon
	Ferrari, Richard
	Finnie, Andrew
	Fitzpatrick, DeeAnn
	Fletcher, Norman
	Flint, Toby
	Foster, Pam
	Fraser, Uilleam
	Frew, Clare
	Fullerton, Gareth
	Gibson, Philip
	Gough, Callum
	Graham, Chris
	Grant, Leigh
	Gray, Neil
	Gray, Patrick
	Gregor, Stuart
	Gregory, Sam
	Griffin, Stuart
	Gwillam SLt Ben
	Hamilton, Ian
	Harris, Hugh
	Harris, William
	Harsent, SLt Paul
	Hay, David
	Hay, John
	Henning, Alan
	Hepburn, Ian
	Higgins, Frank
	Higby, Louisa
	Hildreth, Joe
	Hill, Julie
	Holbrook, Joanna
	Howarth, Dan
	Hudson, John
	Hugues, Gary
	Hughes, Greta
	Imrie, Peter
	Irish, Rachel




Paese	Ispettori
	Irwin, Gerry
	James, Katie
	Jasinski, Michael
	John, Barrie
	Johnston, Heather
	Johnson, Matthew
	Johnson, Paul
	Johnston, Steve
	Johnston, Isobel
	Johnstone, Ann
	Jones, Carl
	Karavla, Alexandra
	Kelly, Kevin
	Kemp, Gareth
	Kozlowski, Stephen
	Lane, Rory
	Lardeur, Beth
	Law, Garry
	Lethbridge, Wendy
	Legge, James
	Lindsay, Andrew
	Livingston, Andrew
	Lockwood, Mark
	Lowry, Thomas
	Lucas, David
	MacEachan, Iain
	MacGregor, Duncan
	MacIver, Roderick
	MacKay, Janice
	MacLean, Paula
	MacLean, Robin
	Magill, SLt Michael
	Marshall, Phil
	Martin David
	Mason, Liam
	Mason, Roger
	Matheson, Louise
	May, Colin
	Mayger, Lt Martyn
	McBain, Billy
	McCaughan, Mark
	McComiskey, Stephen
	McCowan, Alisdair
	McCrinkle, John
	McCubbin, Stuart
	McCusker, Simon




Paese	Ispettori
	McHardy, Alex
	McKay, Andrew
	McKenzie, Gregor
	McKeown, Nick
	McMillan, Robert
	McPherson, Katie
	McQuillan, David
	Merrilees, Kenny
	Milligan, David
	Mills, John
	Mitchell, Hugh
	Mitchell, John
	Moar, Laurence
	Moloughney, Bernie
	Morris, Chris
	Morrison, Donald
	Muir, James
	Mustard, Emma
	Mynard, Nick
	Neat, Simon
	Neilson, SLt Robert
	Nelson, Paul
	Newlands, Andrew
	Newlyn, Lindsley
	Newman, Chris
	Nye, Verity
	Overy, Thomas
	Owen, Gary
	Parr, Jonathan
	Pateman, Jason
	Paterson, Craig
	Perry, Andrew
	Phillips, Michael
	Pole Mark
	Poulding, Daniel
	Poulson, Lt Chris
	Pringle, Geoff
	Proud, Christian
	Quinn, Barry
	Reeves, Adam
	Reid, Ian
	Reid, Peter
	Rendall, Colin
	Rhodes, Glen
	Richardson, David
	Riley, Joanne



Paese	Ispettori
	Roberts, Julian
	Robertson, Tom
	Robinson, Neil
	Salt, Isaac
	Scarrf, David
	Sheperd, Ashley
	Shepley, Ben
	Skillen, Damien
	Smith, David
	Smith, Barry
	Smith, Don
	Smith, Matthew
	Smith, Pam
	Spencer, James
	Steele, Gordon
	Stevens, Emma
	Storton, George
	Strang, Nicol
	Stray, Sloyan
	Styles, Mario
	Sutton, Andrew
	Sykes-Gelder, Dan
	Taylor, Mark
	Templeton, John
	Thain, Marc
	Thompson, Dan
	Thompson, Gerald
	Thomson, Dave
	Thomson, Dave
	Turner, Alun
	Turner, Patrick
	Tyack, Paul
	Venton, Andrew
	Ward, Daniel
	Ward, Mark
	Watson, Stacey
	Watt, Barbara
	Watt, James
	Webb, Simon
	Wensley, Phil
	Weychan, Paul
	Whelton, Karen
	Whitby, Phil
	Whitford, Annika
	Williams, Adam
	Wilkinson, Dave



Paese	Ispettori
	Williams, Carolyn Wilson, Jane Wilson, Tom Windebank, James Wood, Ben Wordley, Sara Worsnop, Mark Worth, Steven Young, Ally Young, James Yuille, Derek Zalewski, Alex
Commissione europea	Arena, Francesca Casier, Maarten Courcy, Nils Hederman, John Janakakis, Marta Jury, Justine Kelterbaum, Richard Libioulle, Jean-Marc Martins E Amorim, Sergio Luis Muhrbeck, Lars Musella, Manuela Nordstrom Saba Skountis Vasileios Spezzani, Aronne Surace, Michele Vitiello-Ferrara, Sarah Rosaria Wolff, Gunnar Wysocka, Malgorzata
Agenzia europea di controllo della pesca	Allen, Patrick Chapel, Vincent Del Hierro, Belén Del Zompo, Michele Dias Garção, José Fulton, Grant Mueller, Wolfgang Papaioannou, Themis Quelch, Glenn Roobrouck, Christ Sokolowski, Pawel Sorensen, Svend Stewart, William Tahon, Sven



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/903 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 3324]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui elencate nel suo allegato I. L'articolo 29 di detta direttiva dispone che i paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie richieste («il piano»). Tale piano dovrebbe essere applicato almeno alle categorie di residui e alle sostanze di cui al suddetto allegato I.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi concernenti specifici animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione («la lista»).
- (3) La Colombia ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Colombia concernente il latte.
- (4) Il Montenegro ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Montenegro concernente il latte.
- (5) L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per i conigli. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa all'Ucraina concernente i conigli.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.


⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017


Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione




ALLEGATO

«ALLEGATO


Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								X
AE	Emirati arabi uniti						X ⁽³⁾	X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina					X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X				X						
FO	Isole Fær Øer						X						
GE	Georgia												X
GH	Ghana												X
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (?)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya						X						



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud					X	X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X	X	X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Ex Repubblica iugoslava di Ma- cedonia (*)	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X (*)	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X										
NC	Nuova Caledonia	X (*)					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacol- tura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁵⁾	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁶⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X ⁽³⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽³⁾	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁷⁾	X	X ⁽¹⁾			X ⁽⁸⁾	X ⁽⁶⁾	
SM	San Marino	X		X ⁽³⁾									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(1) Solo latte di cammello.

(2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.

(5) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, cioè le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(8) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzino a Singapore.»

17CE1462

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-057) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 7 2 4 *

€ 13,00

